

SENATO DELLA REPUBBLICA

————— XIII LEGISLATURA —————

GIUNTE E COMMISSIONI parlamentari

—————

362° RESOCONTO

SEDUTE DI MERCOLEDÌ 7 OTTOBRE 1998

—————

INDICE

Commissioni permanenti

1 ^a - Affari costituzionali	<i>Pag.</i> 12
2 ^a - Giustizia	» 51
3 ^a - Affari esteri	» 58
4 ^a - Difesa	» 64
6 ^a - Finanze e tesoro	» 67
7 ^a - Istruzione	» 123
8 ^a - Lavori pubblici, comunicazioni	» 129
9 ^a - Agricoltura e produzione agroalimentare	» 133
11 ^a - Lavoro	» 136
13 ^a - Territorio, ambiente, beni ambientali	» 142

Commissioni riunite

5 ^a (Bilancio-Senato) e V (Bilancio-Camera)	<i>Pag.</i> 3
9 ^a (Agricoltura e produzione agroalimentare) e GAE (Giunta per gli affari delle Comunità europee)	» 7

Commissione speciale

Materia d'infanzia	<i>Pag.</i> 145
--------------------------	-----------------

Giunte

Affari Comunità europee	<i>Pag.</i> 149
-------------------------------	-----------------

Organismi bicamerali

RAI-TV	<i>Pag.</i> 154
Informazione e segreto di Stato	» 156
Mafia	» 157
Schengen	» 159
Riforma fiscale	» 161
Riforma amministrativa	» 162

Sottocommissioni permanenti

2 ^a - <i>Giustizia - Pareri</i>	<i>Pag.</i> 178
3 ^a - <i>Affari esteri - Pareri</i>	» 179
5 ^a - <i>Bilancio - Pareri</i>	» 180
6 ^a - <i>Finanze e tesoro - Pareri</i>	» 185

<i>CONVOCAZIONI</i>	<i>Pag.</i> 186
---------------------------	-----------------

COMMISSIONI RIUNITE**5^a (Programmazione economica, bilancio)**

del Senato della Repubblica

con la

V (Bilancio, tesoro e programmazione)

della Camera dei deputati

MERCOLEDÌ 7 OTTOBRE 1998

Presidenza del Presidente della V Commissione della Camera dei deputati

Bruno SOLAROLI

indi del Vice Presidente della 5^a Commissione del Senato

Enrico MORANDO

indi del Presidente della 5^a Commissione del Senato

Romualdo COVIELLO

*La seduta inizia alle ore 15.***Attività conoscitiva preliminare all'esame dei documenti di bilancio 1999-2001, ai sensi dell'articolo 119, comma 3, del regolamento:****Audizione dei rappresentanti della Confagricoltura, Coldiretti, Copagri, CIA (R047 000, R46^a, 002°) (R033 004, R46^a, 0023°)**

Bruno SOLAROLI, *presidente*, comunica preliminarmente che è pervenuta richiesta di assicurare la pubblicità dei lavori anche mediante l'impianto audiovisivo a circuito chiuso. Non essendovi obiezioni, ne dispone l'attivazione. Svolge quindi un breve intervento introduttivo sui temi oggetto dell'audizione.

L'avvocato Gaetano VARANO, *Capo area sindacale della Coldiretti*, il dottor Fabrizio MARZANO, *Vice Presidente della Confagricoltura*, e il dottor Alfonso PASCALE, *Vice Presidente della CIA*, svolgono una relazione sui temi oggetto dell'audizione.

Intervengono quindi, ponendo quesiti e formulando richieste di chiarimenti, il senatore Salvatore FERRANTE (gruppo democratici di sinistra-l'Ulivo), il deputato Ettore PERETTI (gruppo misto-CCD), il senatore Giuseppe VEGAS (gruppo forza Italia) e il deputato Teresio DELFINO (gruppo UDR-Unione democratica per la Repubblica), ai quali replicano il dottor Alfonso PASCALE, *Vice Presidente della CIA*, il dottor Fabrizio MARZANO, *Vice Presidente della Confagricoltura*, e l'avvocato Gaetano VARANO, *Capo area sindacale della Coldiretti*.

Intervengono quindi, chiedendo ulteriori precisazioni, il senatore Antonio Enrico MORANDO (gruppo democratici di sinistra-l'Ulivo) e il deputato Pietro ARMANI (gruppo alleanza nazionale), ai quali replicano l'avvocato Gaetano VARANO, *Capo area sindacale della Coldiretti*, e il dottor Fabrizio MARZANO, *Vice Presidente della Confagricoltura*.

Bruno SOLAROLI, *presidente*, dichiara quindi conclusa l'audizione.

Sull'ordine dei lavori
(A007 000, R46^a, 0001^o)

Nicola BONO (gruppo alleanza nazionale), intervenendo sull'ordine dei lavori, lamenta che l'organizzazione dei lavori della Commissione non tiene conto di alcune variabili che si sono verificate nei giorni scorsi, in primo luogo l'aggiornamento del calendario d'Assemblea reso necessario dalla situazione d'instabilità politica interessante la maggioranza che sostiene il Governo: esso comporta infatti un rallentamento, in vista della votazione della mozione di fiducia prevista per venerdì prossimo, nei lavori delle Commissioni. In relazione a ciò occorrerebbe riflettere sull'opportunità di mantenere come termine per la presentazione degli emendamenti ai documenti di bilancio, la prevista data del 15 ottobre. Stigmatizza, inoltre, il comportamento del Governo che risulta inadempiente nella presentazione degli allegati alla Relazione previsionale e programmatica per il 1999. Infine, rileva come non è dato ancora sapere quando verranno presentati al Parlamento i disegni di legge collegati alla manovra, ulteriori rispetto all'A.C. 5267, di cui si parla costantemente sugli organi di stampa, e se essi verranno presentati in prima lettura alla Camera dei deputati o al Senato della Repubblica. Al riguardo osserva che sarebbe opportuno che la Presidenza della Commissione si attivasse affinché essi venissero trasmessi alla Camera e assegnati alla Commissione bilancio, in modo da avere un quadro organico dell'intera manovra varata dal Governo.

Bruno SOLAROLI, *presidente*, in relazione a quanto rilevato dal deputato Bono, osserva in primo luogo che i lavori della Commissione stanno procedendo nel rispetto dei tempi e della procedura regolamentare e sulla base delle decisioni della Conferenza dei presidenti di gruppo; comunque, è probabile che nel prosieguo dell'esame dovrà essere previ-

sto un adeguamento dei tempi prestabiliti, proprio in relazione al rallentamento che l'attività della Commissione potrà subire in conseguenza del dibattito e della votazione sulla fiducia previsti per la giornata di venerdì 9 ottobre. È stata sua premura far presente tale esigenza al Presidente della Camera, che prospetterà la questione nella Conferenza dei presidenti di gruppo fissata per la giornata di domani, giovedì 8 ottobre; in relazione a quanto sarà ivi stabilito l'Ufficio di presidenza della Commissione, convocato per la giornata di venerdì 9, procederà a discutere degli eventuali aggiornamenti che si renderanno necessari. Per quanto riguarda, invece, la questione dei provvedimenti collegati cosiddetti «fuori sessione» approvati in questi giorni dal Consiglio dei ministri, osserva che la dislocazione in vari provvedimenti della complessiva manovra prospettata dal Governo è dovuta a quanto stabilito nella risoluzione programmatica approvata dalla Camera, che ha previsto che nel collegato «di sessione» non possono essere contenute norme di delega al Governo per l'emanazione di decreti legislativi; da qui l'esigenza di presentare diversi disegni di legge che, pur aventi la natura di provvedimenti collegati, hanno un contenuto che non potrebbe rientrare nel collegato «di sessione» assegnato alla Commissione bilancio. Infine, ricorda che i provvedimenti collegati di contenuto ordinamentale non sono, a norma di regolamento, assegnati alla Commissione bilancio ma alle Commissioni di merito competenti per materia; pertanto in nessun caso, anche qualora essi fossero presentati alla Camera e non al Senato, la Commissione bilancio potrebbe esaminarli congiuntamente ai documenti di bilancio già ad essa assegnati, costituiti dai disegni di legge di bilancio, finanziaria e collegato «di sessione».

Nicola BONO (gruppo alleanza nazionale), pur ritenendosi soddisfatto della risposta del Presidente su alcune delle questioni sollevate, ribadisce la necessità che almeno il disegno di legge collegato in materia di riforma del lavoro venga esaminato congiuntamente agli altri documenti di bilancio ed assegnato alla Commissione bilancio; è infatti impensabile discutere di una manovra che intende rilanciare lo sviluppo e l'occupazione senza interessarsi a quanto contenuto nel provvedimento in materia di lavoro.

Bruno SOLAROLI, *presidente*, ribadisce che la pluralità di disegni di legge approvati dal Consiglio dei ministri e costituenti, nel loro complesso, la manovra economica del Governo, è dovuta ad una precisa volontà del Parlamento che, con l'approvazione della risoluzione sul Documento di programmazione economico-finanziaria, ha escluso che il provvedimento collegato «di sessione» potesse contenere norme di delega al Governo per la riforma di alcuni settori dell'ordinamento.

Audizione dei rappresentanti di Confcooperative e Lega delle cooperative

Bruno SOLAROLI, *presidente*, svolge un breve intervento introduttivo sui temi oggetto dell'audizione.

Il dottor Lelio GRASSUCCI, *responsabile del dipartimento legislativo della Lega delle cooperative*, e il dottor Vincenzo MANNINO, *Segretario generale della Confcooperative*, svolgono una relazione sui temi oggetto dell'audizione.

Pongono quindi domande e formulano richieste di chiarimenti i deputati Teresio DELFINO (gruppo UDR-Unione democratica per la Repubblica) e Giancarlo PAGLIARINI (gruppo lega nord per l'indipendenza della Padania), ai quali replicano il dottor Vincenzo MANNINO, *Segretario generale della Confcooperative*, e il dottor Lelio GRASSUCCI, *responsabile del dipartimento legislativo della Lega delle cooperative*.

Bruno SOLAROLI, *presidente*, dichiara quindi conclusa l'audizione.

Audizione dei rappresentanti di CNA, Confartigianato, Casa e Confapi

Enrico MORANDO, *presidente*, svolge un breve intervento introduttivo sui temi oggetto dell'audizione.

Il dottor Francesco GIACOMINI, *Segretario generale della Confartigianato*, il dottor Bruno GOBBI, *Direttore politiche economiche della Confartigianato*, e il dottor Giancarlo SANGALLI, *Segretario generale della CNA*, svolgono una relazione sui temi oggetto dell'audizione.

Intervengono quindi, ponendo domande e formulando richieste di chiarimenti, i deputati Teresio DELFINO (gruppo UDR-Unione democratica per la Repubblica), Salvatore CHERCHI (gruppo democratici di sinistra-l'Ulivo), Giancarlo PAGLIARINI (gruppo lega nord per l'indipendenza della Padania) e Giuseppe NIEDDA (gruppo popolari e democratici-l'Ulivo).

Replicano quindi agli intervenuti il dottor Giancarlo SANGALLI, *Segretario generale della CNA*, e il dottor Francesco GIACOMINI, *Segretario generale della Confartigianato*.

Il dottor Flavio PASOTTI, *Vice presidente della CONFAPI*, svolge a sua volta una relazione sui temi oggetto dell'audizione.

Svolgono quindi ulteriori interventi il deputato Salvatore CHERCHI (gruppo democratici di sinistra-l'Ulivo) e il Presidente Romualdo COVIELLO (gruppo popolari e democratici-l'Ulivo).

Romualdo COVIELLO, *presidente*, dichiara quindi conclusa l'audizione.

La seduta termina alle ore 18,35.

COMMISSIONI 9ª e GAE RIUNITE
9ª (Agricoltura e produzione agroalimentare)
GAE (Giunta per gli affari delle Comunità europee)

MERCOLEDÌ 7 OTTOBRE 1998

2ª seduta

Presidenza del Presidente della 9ª Commissione
SCIVOLETTO

*Interviene, ai sensi dell'articolo 46 del Regolamento, il Ministro
per le politiche agricole Pinto.*

La seduta inizia alle ore 15,40.

PROCEDURE INFORMATIVE

Audizione, ai sensi dell'articolo 46 del Regolamento, del Ministro per le politiche agricole in relazione all'attuazione della legge 3 agosto 1998, n. 313, in materia di etichettatura d'origine degli oli di oliva e alla connessa apertura di una procedura di infrazione da parte della Commissione europea (R046 002, R56ª, 0001°)

Il presidente SCIVOLETTO dà la parola al ministro Pinto, che ringrazia per la disponibilità ad intervenire su una tematica di così grande interesse per il Parlamento.

Il ministro PINTO ricorda preliminarmente che il provvedimento di iniziativa governativa dettava disposizioni in materia di commercializzazione degli oli di oliva, con una formulazione che fu poi opportunamente ricondotta alla formulazione di disposizioni relative alla etichettatura degli oli di oliva. La legge derivante dall'approvazione di tali norme (n. 313 del 3 agosto 1998) è stata pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del 29 agosto ed è entrata in vigore il giorno successivo. Senza entrare nel merito del provvedimento (approvato all'unanimità al Senato e con 21 astensioni alla Camera dei deputati) il Ministro precisa che obiettivo della legge era eliminare ogni equivoco derivante dalla pratica di immettere in commercio oli di provenienza comunitaria e non, in confezioni di apparente olio nazionale, e ciò con possibile inganno dei consuma-

tori e gravi danni economici ai produttori italiani, che più volte hanno manifestato, anche in piazza, il loro forte disagio. Richiamate le prescrizioni della legge n. 313, il Ministro si sofferma su alcuni esempi delle prassi commerciali in vigore prima dell'adozione del provvedimento, ricorda di avere preso posizione contro tali pratiche nelle varie sedi internazionali competenti, ribadendo che comunque la finalità della legge era scevra da intenti punitivi.

In seguito ad una segnalazione pervenuta all'Unione europea, l'Unione si è attivata nei confronti dell'Italia, precisando che – poichè le disposizioni contenute nel provvedimento in materia di etichettatura si configuravano come norme tecniche – il provvedimento medesimo doveva necessariamente essere notificato agli organismi comunitari. Precisa altresì che il MIPA (pur nella convinzione che le disposizioni in materia di etichettatura non si configuravano come norme tecniche) ha comunque notificato il provvedimento in data 4 maggio 1998 all'apposito Ufficio dell'Unione europea, che aveva invitato il Parlamento a soprassedere all'approvazione definitiva della normativa, in ossequio alla procedura detta di *standstill* (che richiedeva una sospensione originariamente prevista fino al 4 agosto 1998 della procedura di approvazione) onde consentire anche la formulazione di rilievi da parte di altri paesi.

Dopo avere quindi richiamato l'*iter* del provvedimento approvato dal Senato e poi parzialmente modificato dall'altro ramo del Parlamento e quindi definitivamente approvato dal Senato nella data dianzi citata, sottolinea che gli Uffici dell'Unione europea hanno nel frattempo ritenuto di fare riferimento a quelle norme comunitarie che prevedono – in relazione alla intenzione manifestata dalla Commissione di legiferare sulla materia – un periodo di sospensione di 12 mesi, che sarebbe venuto in scadenza il 4 maggio 1999.

In data 30 settembre, da parte della Commissione europea, si è deciso di avviare la procedura di infrazione nei confronti della legge citata, procedura non ancora formalmente notificata in modo ufficiale e di cui si è avuta notizia tramite un comunicato stampa, nel quale si ricorda come l'Italia era tenuta a rispettare un periodo di 12 mesi tra la notificazione e l'approvazione di una legge nazionale nel settore considerato e in cui si preannuncia la fissazione di un breve termine per la risposta da parte delle Autorità italiane (pari a 15 giorni dalla notifica formale). Il ministro Pinto, nel ribadire la piena legittimità dell'intervenuta approvazione della legge e la inapplicabilità, nel caso di specie, della disciplina relativa alle norme tecniche, ai sensi delle direttive citate dalla Commissione, assicura che – non appena sarà possibile conoscere nei dettagli le motivazioni di ordine giuridico alla base del provvedimento comunitario – il Governo provvederà ad inviare le relative controdeduzioni nel prescritto termine, osservando inoltre che la stessa intenzione manifestata di adottare una normativa comunitaria sulla materia di fatto porta a riconoscere la validità delle argomentazioni sviluppate dall'Italia.

Il ministro Pinto si richiama quindi all'articolo 1 della legge n. 313 in materia di oli miscelati per la quale la legge prescrive l'obbligo di indicare la provenienza e le proporzioni degli oli utilizzati: a tale riguardo, in relazione all'obiezione sulla impossibilità della applicazione di tale

normativa per motivi di ordine tecnico, informa che da parte di un professore esperto della materia – nel corso di una recente riunione svoltasi al MIPA – si è fatto riferimento al meccanismo della risonanza magnetica nucleare, che consentirebbe, conoscendo la natura dell'olio-base, di identificare l'entità e la natura dell'olio immesso in miscela. A tale riguardo assicura che non appena acquisita tale relazione tecnica, provvederà a trasmetterla anche all'Unione europea.

Rilevando come anche da parte di settori industriali e commerciali sia stata richiesta una circolare esplicativa della suddetta legge l'oratore ne preannuncia l'emanazione precisando che il testo, sostanzialmente già predisposto, non è stato ancora pubblicato per poter includere eventuali chiarimenti in ordine ai rilievi dell'Unione europea i quali, peraltro, non sono stati ancora ufficialmente comunicati all'Italia.

Rispondendo a una breve richiesta di chiarimenti del senatore FUSILLO il ministro Pinto illustra taluni aspetti applicativi della legge n. 313 del 1998 la quale prevede che le confezioni già in commercio, non conformi con le nuove disposizioni sull'etichettatura d'origine, siano smaltite entro 4 mesi dall'entrata in vigore del provvedimento e reca altre misure volte a prevenire eventuali frodi.

Assicurando che le Commissioni parlamentari saranno tempestivamente informate del testo delle contestazioni della Commissione europea e della relativa risposta del Governo l'oratore passa ad illustrare gli sviluppi del negoziato sulla nuova organizzazione comune di mercato (OCM) nel settore dell'olio, che sostituirà quella vigente a partire dal prossimo novembre. Com'è noto l'attuale sistema prevede una quantità massima di produzione per l'intera Unione europea, corrispondente a 1.350.000 tonnellate che, in caso di sovrapproduzione da parte di taluni Stati membri – come si è verificato nel caso della Spagna, che ha triplicato la rispettiva produzione – determina problemi in ordine alla corresponsione dei contributi a tutti gli altri paesi produttori, a differenza di quanto avviene in altri settori, quali il latte e il tabacco, dove vige un sistema di quote nazionali. Al riguardo l'oratore esprime il proprio compiacimento per i positivi risultati conseguiti dal Governo italiano nell'ambito del negoziato per la nuova OCM che prevede, anche per il settore dell'olio, la definizione di quantità massime nazionali, riconoscendo in particolare all'Italia una quota di 541.000 tonnellate.

Un altro positivo risultato è costituito dalla modificazione della proposta iniziale della Commissione, la quale prevedeva la ripartizione fra gli altri Stati con una maggiore produzione della parte di quota non utilizzata, ciascun anno, da parte dei paesi con una produzione inferiore alle aspettative. La nuova intesa consente invece all'Italia il riporto dell'80 per cento della quota non utilizzata nell'anno di scarica, ossia di bassa produzione, per ampliare la quota di sua spettanza negli anni di alta produzione.

L'oratore smentisce inoltre l'affermazione secondo la quale si sarebbe verificata una riduzione del 40 per cento dei contributi sottolineando come, in base alle stime per la campagna 1997/1998, sia prevista l'attribuzione di una somma, a titolo di aiuto comunitario, superiore di circa 500 miliardi di lire all'aiuto percepito nella campagna 1996/1997: si deve quindi considerare che l'Italia ha complessivamente

conseguito un notevole miglioramento. Nella campagna 1996/1997 sono state infatti ammesse agli aiuti 368.347 tonnellate di olio, per un importo globale di contributi corrispondente a 782,42 miliardi di lire, di cui 446,75 miliardi destinati ai grandi produttori e 335,67 miliardi destinati ai piccoli produttori. Nella campagna 1997/1998 si stima che la quantità di olio ammessa agli aiuti sia cresciuta dell'80 per cento, per un ammontare totale di circa 670.000 tonnellate, percependo una somma dell'ordine di 1.290,7 miliardi di lire. Non esiste peraltro il rischio di una riduzione dei contributi per il prossimo anno in quanto ormai sono note le quantità riconosciute all'Italia. Ricorda infine le somme stanziolate, per la prossima campagna, dall'Unione europea.

Il presidente SCIVOLETTO apre il dibattito rilevando che l'imminente inizio dei lavori dell'Assemblea potrebbe rendere necessario un aggiornamento dell'audizione a una prossima seduta.

Il senatore BUCCI sottolinea come la Puglia e la Calabria costituiscono le regioni più colpite da fenomeni di eccesso di produzione, considerando che altre aree di produzione riescono a smaltire il loro olio attraverso la vendita diretta e l'immissione sul mercato dei prodotti DOP, con un crollo dei prezzi per eccesso di offerta e conseguenti problemi di sopravvivenza anche per aziende di antica tradizione.

Rilevando come la Spagna abbia continuato, come si è avuto modo di constatare in occasione di una recente visita, a realizzare nuove piantagioni di ulivi, l'oratore osserva che la crescita della produzione comporta altresì una riduzione del contributo medio dell'Unione europea che, per quanto concerne la Puglia, è stimata dell'ordine del 27 per cento, e che, in taluni casi, arriva al livello del 45 per cento. In tale contesto acquista particolare rilevanza la legge n. 313 del 1998 che, volta originariamente a valorizzare i prodotti italiani di qualità, per motivi demagogici ha incluso anche l'olio di raffinazione italiano, che costituisce uno dei peggiori oli lampanti in Europa, tradendo lo spirito della legge stessa.

Prendendo atto delle dichiarazioni del Ministro sulle possibilità scientifiche di definire l'esatta composizione quantitativa di miscele di oli di varia provenienza, l'oratore sottolinea l'esigenza di affrontare congiuntamente – produttori, industriali e distributori grandi e piccoli – il problema al fine di pervenire ad una nuova formulazione della suddetta legge che consenta una più adeguata tutela degli interessi italiani. Al riguardo è significativo che una nota azienda abbia commercializzato un olio costituito da prodotti mediterranei che costituiscono una pericolosa concorrenza per la produzione italiana.

Il ministro PINTO rileva che l'impianto di nuovi ulivi nell'ambito dell'OCM è stato vietato dall'Unione europea a partire dallo scorso maggio e che la diffusione di maggiori informazioni sulla provenienza degli oli posti in commercio costituisce comunque un progresso.

Il senatore BUCCI osserva come ricorrano delle voci secondo le quali, fintanto che non sarà fatta chiarezza sulla disciplina inerente l'etichettatura, le industrie rifiuteranno di acquistare l'olio italiano danneggiando ulteriormente i produttori. Al riguardo si rende quindi necessaria l'individuazione

di una soluzione valida per tutte le componenti del settore, tenendo conto, peraltro, che analoghi riflessi negativi in virtù di disposizioni simili potrebbero verificarsi in altri settori quali il commercio della pasta italiana nel mondo. In tale prospettiva si dovranno inoltre valutare gli effetti della prossima stagione produttiva e le azioni necessarie per evitare un'ulteriore decurtazione del reddito degli agricoltori italiani.

Il senatore FUSILLO esprime apprezzamento per i risultati conseguiti dal Governo con la riforma dell'OCM dell'olio e chiede chiarimenti sull'efficacia degli effetti prodotti dalla legge n. 313 del 1998, ivi inclusa la decorrenza del citato termine di quattro mesi per la sua completa applicazione, in attesa della pronuncia definitiva dell'Unione europea. Esprimendo rammarico per gli ostacoli posti dalla Commissione europea all'applicazione della legge, l'oratore sottolinea l'esigenza di costruire un'Europa dei popoli che si faccia carico della tutela degli interessi dei più deboli e domanda altresì se il Governo intenda attribuire alla difesa della suddetta legge – che lede interessi di grande rilievo – un carattere di priorità nazionale. L'oratore preannuncia infine la presentazione di una specifica proposta di indagine conoscitiva sul tema dei rapporti fra agricoltura ed industria in Italia, settori che non sempre collaborano per promuovere di concerto gli interessi del paese.

Su proposta del presidente SCIVOLETTO e d'intesa con il ministro PINTO la Commissione e la Giunta riunite convengono quindi di proseguire l'audizione domani, alle 14,45.

CONVOCAZIONE DELLA SEDUTA DELLA NONA COMMISSIONE E DELLA GIUNTA PER GLI AFFARI DELLE COMUNITÀ EUROPEE RIUNITE

Il presidente SCIVOLETTO avverte che la 9ª Commissione permanente e la Giunta per gli affari delle Comunità europee riunite sono convocate domani, giovedì 8 ottobre, alle ore 14,45, per il seguito dell'audizione del Ministro per le politiche agricole in relazione all'attuazione della legge n. 313 del 1998.

La Commissione prende atto.

MODIFICAZIONE DELL'ORARIO DI INIZIO DEL COMITATO RISTRETTO DI DOMANI

Il presidente SCIVOLETTO informa che l'orario di inizio del Comitato ristretto, costituito per l'esame dei disegni di legge in materia di strade del vino, già convocato alle ore 15, è posticipato al termine della seduta riunita con la Giunta per gli affari delle Comunità europee.

La Commissione prende atto.

La seduta termina alle ore 16,28.

AFFARI COSTITUZIONALI (1^a)

MERCOLEDÌ 7 OTTOBRE 1998

311^a Seduta (antimeridiana)*Presidenza del Presidente*
VILLONE*Interviene il sottosegretario di Stato per gli affari esteri Fassino.**La seduta inizia alle ore 8,40.*

*SULL'ESAME DEI DISEGNI DI LEGGE N. 3312 E CONNESSI, CONCERNENTI
IL CORPO NAZIONALE DEI VIGILI DEL FUOCO
(A007 000, C01^a, 0121^o)*

Su proposta del presidente VILLONE, concorde la senatrice d'ALESSANDRO PRISCO (relatrice per i disegni di legge in titolo), si conviene di svolgere nelle ore pomeridiane di domani, giovedì 8 ottobre 1998, in sede informale, le audizioni richieste da alcune rappresentanze sindacali dei vigili del fuoco.

IN SEDE REFERENTE

(3234) Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee - legge comunitaria 1998
(Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 1 luglio.

Si procede alla trattazione degli ordini del giorno e degli emendamenti.

La senatrice PASQUALI illustra i seguenti ordini del giorno:

«Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge n. 3234,

constatato:

che la relazione introduttiva del disegno di legge non dà conto anche delle direttive non inserite nel disegno di legge comunitaria, il cui

termine di recepimento scade nel corso dell'anno, e delle ragioni del loro omesso inserimento;

constatato che permane l'esigenza di applicare la normativa di cui al comma 3 dell'articolo 13 della legge n. 128 del 1998, legge comunitaria 1995-1997;

impegna il Governo

ad integrare il disegno di legge in esame con le ulteriori direttive il cui termine di attuazione scade entro il 1998 ovvero a presentare un nuovo disegno di legge di recepimento entro la fine dell'anno in corso».

0/3234/1/1

PASQUALI, MAGNALBÒ

«Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge n. 3234,

constatato:

che la relazione introduttiva del disegno di legge omette di dare conto, in particolare, della giurisprudenza della Corte di giustizia delle Comunità europee per quanto riguarda le sentenze aventi riflessi, sotto il profilo giuridico-istituzionale, sull'ordinamento interno e per quelle relative alle eventuali inadempienze e violazioni degli obblighi comunitari da parte della Repubblica italiana;

che tale obbligo è espressamente previsto dal comma 3 dell'articolo 2 della legge 9 marzo 1989, n. 86;

impegna il Governo

a dare conto dello stato del contenzioso con l'Unione europea mediante relazione integrativa a ciascun ramo del Parlamento entro e non oltre il 30 settembre 1998».

0/3234/2/1

PASQUALI, MAGNALBÒ

Il relatore BESOSTRI si dichiara contrario ad entrambi gli ordini del giorno, il cui scopo è perseguito più efficacemente con gli emendamenti 8.0.1 e 8.0.2, da lui presentati. Invita pertanto i proponenti a ritirare gli ordini del giorno.

La senatrice PASQUALI ritira gli ordini del giorno.

Quanto agli emendamenti riferiti all'articolo 1, il RELATORE si dichiara contrario all'emendamento 1.1, ritenuto generico e anche all'emendamento 1.3, che appare difforme dal sistema ordinario di recepimento delle direttive. Il suo parere è contrario anche sull'emendamento 1.2, poiché il termine di 40 giorni è senz'altro più congruo.

Il sottosegretario FASSINO condivide i pareri del relatore.

Quest'ultimo invita la senatrice Pasquali a ritirare l'emendamento 1.1.

L'emendamento è ritirato.

In assenza dei proponenti, sono dichiarati decaduti gli emendamenti 1.3 e 1.2.

L'articolo 1 è approvato senza modifiche, con l'accantonamento degli Allegati A e B.

L'articolo 2, sul quale non sono stati proposti emendamenti, è approvato senza discussione.

Sull'emendamento 3.1 il RELATORE esprime un parere favorevole. Il sottosegretario FASSINO ritiene opportuno approfondirne le implicazioni normative, considerando presumibilmente già prevista la clausola che si vuole introdurre.

Sono quindi accantonati tanto l'emendamento 3.1, quanto l'articolo 3 e l'Allegato C.

Si passa all'esame degli emendamenti riferiti all'articolo 4. Il RELATORE si dichiara contrario all'emendamento 4.2 perchè l'articolo 13 ivi citato risulta abrogato. È invece favorevole all'emendamento 4.1, che introduce un chiarimento utile per associare le regioni al processo di formazione del diritto comunitario.

Il sottosegretario FASSINO pronuncia pareri conformi a quelli del relatore.

L'emendamento 4.2 è dichiarato decaduto per l'assenza del proponente. L'emendamento 4.1 è approvato con una correzione formale, suggerita dal senatore ROTELLI. L'articolo 4 è quindi approvato nel testo modificato, con l'accantonamento dell'Allegato D.

L'articolo 5, sul quale non sono stati presentati emendamenti, è approvato senza discussione.

Quanto all'emendamento 5.0.1, il relatore BESOSTRI osserva che l'imposta di bollo non è più richiesta per la carta d'identità e gli altri documenti validi per l'espatrio. L'emendamento è dichiarato decaduto per l'assenza del proponente.

All'articolo 6 il RELATORE esprime parere favorevole sull'emendamento 6.1, purché integrato con un rinvio alle modalità di cui all'articolo 1, comma 3.

Conviene il senatore LUBRANO DI RICCO, che modifica in tal senso l'emendamento.

Anche il sottosegretario FASSINO esprime un parere favorevole.

La Commissione accoglie l'emendamento 6.1 (nuovo testo) e successivamente approva l'articolo 6 nel testo modificato.

Quanto agli emendamenti riferiti all'articolo 7, il RELATORE esprime un parere contrario per la proposta soppressiva 7.2. Il senatore MUNDI ritira l'emendamento. Il senatore ROTELLI osserva che l'articolo 7 postula testi unici per le materie interessate dall'attuazione di direttive comunitarie; poiché anche il disegno di legge n. 3506, all'esame della Commissione, prevede la compilazione di testi unici, sarebbe necessario un coordinamento tra i due interventi. Il relatore BESOSTRI replica che la finalità dei testi unici di cui all'articolo 7 in esame è più specifica, è funzionale al controllo sullo stato di attuazione delle direttive comunitarie, e insiste su materie di particolare complessità anche di natura tecnica.

Sull'emendamento 7.1 il RELATORE esprime un parere contrario, poiché la materia della sicurezza e delle condizioni di lavoro esige un apposito intervento di sistemazione normativa, in corso di elaborazione nelle sedi competenti.

Il sottosegretario FASSINO condivide il parere pronunciato dal relatore.

L'emendamento 7.1, posto in votazione, non risulta accolto.

La Commissione approva l'articolo 7 senza modifiche.

Il relatore BESOSTRI esprime un parere contrario sugli emendamenti 7.0.1, 7.0.2, 7.0.3, 7.0.4, 7.0.5 e 7.0.6, osservando che alcuni di essi sono soddisfatti, almeno in parte, dagli emendamenti 8.0.1 e 8.0.2.

Il sottosegretario FASSINO condivide i pareri del relatore.

L'emendamento 7.0.1 è dichiarato decaduto per l'assenza del proponente.

Posti separatamente in votazione, risultano respinti gli emendamenti 7.0.2, 7.0.3, 7.0.4, 7.0.5 e 7.0.6.

L'articolo 8, sul quale non sono stati proposti emendamenti, è approvato senza discussione.

Sugli emendamenti 8.0.1, 8.0.2 (nuovo testo), 8.0.3, 8.0.4 e 8.0.5 il sottosegretario FASSINO esprime un parere favorevole. Gli stessi emendamenti sono posti separatamente in votazione, risultando approvati, con una correzione formale all'emendamento 8.0.4.

L'emendamento 8.0.6 è dichiarato decaduto per l'assenza del proponente.

Sull'emendamento 8.0.12 il relatore BESOSTRI esprime un parere favorevole, mentre il sottosegretario FASSINO si rimette alla Commissione, considerando tuttavia superflua la disposizione proposta. Il senatore ROTELLI sollecita una formulazione più appropriata, che viene quindi adottata dal senatore GUERZONI (8.0.12 nuovo testo). La Commissione approva l'emendamento.

Quanto all'articolo 9, il RELATORE osserva che l'emendamento interamente sostitutivo (9.1) dovrebbe essere analizzato alla stregua della sentenza della Corte di giustizia delle Comunità europee: nella fase attuale dell'esame tale verifica non è possibile ed egli invita i proponenti a ritirare l'emendamento, con la riserva di riconsiderarne il contenuto nella discussione in Assemblea. Il senatore LISI ritiene invece opportuno procedere immediatamente all'esame dell'emendamento sostitutivo. La senatrice d'ALESSANDRO PRISCO condivide la valutazione del relatore, si riserva di proporre all'Assemblea un emendamento che tenga conto del testo definito in Commissione e delle indicazioni formulate dal relatore e ritira intanto l'emendamento 9.1.

Il relatore BESOSTRI, quindi, esprime un parere contrario sugli emendamenti 9.13, 9.11, 9.12, 9.7, 9.8, 9.9, 9.3 e 9.10; si rimette alla Commissione quanto all'emendamento 9.2 e si dichiara favorevole agli emendamenti 9.4, 9.5 e 9.6.

Il sottosegretario FASSINO esprime pareri conformi a quelli del relatore, salvo che per l'emendamento 9.2, sul quale pronuncia un avviso contrario.

Sono dichiarati decaduti, per l'assenza dei rispettivi proponenti, gli emendamenti 9.13, 9.11, 9.12, 9.7, 9.8, 9.9 e 9.10.

Posti separatamente in votazione, sono respinti gli emendamenti 9.2 e 9.3.

Con distinte votazioni, sono invece approvati gli emendamenti 9.4, 9.5 e 9.6.

La Commissione approva l'articolo 9, nel testo risultante dalle modifiche accolte.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 9,25.

312^a Seduta (pomeridiana)

Presidenza del Presidente
VILLONE

Intervengono il ministro per la funzione pubblica e gli affari regionali Bassanini e i sottosegretari di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri Bettinelli e Zoppi.

La seduta inizia alle ore 15,10.

IN SEDE REFERENTE

(3308) DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – *Modifiche allo Statuto speciale della regione Trentino-Alto Adige in materia di valorizzazione delle minoranze ladina e di lingua tedesca*, approvato, in prima deliberazione, dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge costituzionali d'iniziativa dei deputati Zeller ed altri; Detomas ed altri; Boato ed altri; Detomas ed altri e del disegno di legge d'iniziativa del Consiglio regionale del Trentino-Alto Adige

(2073) DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – **CONSIGLIO DELLA REGIONE AUTONOMA TRENINO-ALTO ADIGE** – *Modifiche allo Statuto di autonomia, ai sensi degli articoli 35 e 103 del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670, concernente la valorizzazione delle minoranze ladina e di lingua tedesca del Trentino*

(2440) DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – **TAROLLI** – *Modifica dello Statuto speciale per il Trentino-Alto Adige, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670, a favore delle minoranze di lingua ladina delle provincie di Trento e di Bolzano e della minoranza di lingua tedesca della provincia di Trento*

(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Prosegue l'esame congiunto dei disegni di legge in titolo, sospeso nella seduta del 29 luglio 1998 e rinviato nella seduta del 15 settembre 1998.

Interviene nella discussione generale il senatore MIGLIO, dichiarandosi anzitutto d'accordo sui contenuti di merito sul disegno di legge approvato dalla Camera dei deputati. Tuttavia egli intende svolgere alcune considerazioni circa la capacità di modifica di alcuni statuti speciali da parte di leggi statali, anche di rango costituzionale. Al riguardo osserva che prima dell'inizio dei lavori dell'Assemblea costituente, furono concessi tre statuti speciali di autonomia, rispettivamente per le regioni Trentino Alto Adige, Valle d'Aosta e Sicilia, introducendosi allora per la prima volta nell'ordinamento lo stesso concetto di regione. Quella operazione fu dovuta essenzialmente alla scelta di pervenire a una sorta

di armistizio con le popolazioni locali in seguito a rapporti di natura bellica, che interessavano la Sicilia per l'azione di formazioni militari irregolari indipendentiste, la Valle d'Aosta per la presenza di reparti militari francesi facenti capo al generale De Gaulle e il Trentino Alto Adige per l'intensità e la diffusione di atti di ribellione e di formazioni armate. Dopo l'entrata in vigore della Costituzione repubblicana, l'Assemblea Costituente fu appositamente riconvocata, nel mese di febbraio del 1948, per incorporare nell'ordinamento costituzionale gli statuti speciali di quelle tre regioni. La successione degli eventi appena riassunti denota a suo avviso la differenza di condizione giuridica tra gli statuti speciali delle tre regioni in questione, ai quali per certi versi potrebbe essere assimilato quello della regione Sardegna, e lo statuto speciale della regione Friuli Venezia Giulia, successivamente adottato. Nei casi esaminati, infatti, gli statuti hanno tutte le caratteristiche di un armistizio ovvero di un piccolo trattato di pace, nel caso del Trentino Alto Adige come parte di un trattato di pace più ampio con le potenze vincitrici del conflitto mondiale. Se ne ricava che i tre statuti speciali sono fuori della Costituzione e sono stati assunti nell'ordinamento costituzionale per un atto successivo e distinto dell'Assemblea Costituente, istituto che in generale e in linea di principio non può essere considerato come un lavacro che rinnova tutto l'ordinamento preesistente. Anche nel caso italiano, infatti, fu chiaro sin dall'origine che l'Assemblea Costituente non aveva il compito di riconsiderare complessivamente lo Stato, ma di modificare l'ordinamento in senso democratico. Ritenuta pertanto la natura di contratto sinallagmatico degli statuti speciali delle regioni Trentino Alto Adige, Valle d'Aosta e Sicilia, ogni successiva modifica implica necessariamente, a suo parere, la consultazione delle popolazioni locali, mediante un *referendum* popolare limitato a ciascun territorio regionale.

Il presidente VILLONE ringrazia il senatore Miglio e rinvia il seguito dell'esame congiunto.

(3506) Delegificazione e codificazione di norme concernenti procedimenti amministrativi - legge di semplificazione 1998

(Seguito e conclusione dell'esame)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta pomeridiana del giorno precedente.

Sui residui emendamenti riferiti all'articolo 3, il relatore VILLONE pronuncia un parere contrario in merito al 3.1, da lui ritenuto eccessivo. Si dichiara invece favorevole al 3.100, mentre esprime un parere contrario sul 3.3/1 e sul 3.3, nonché sul 3.8. Il suo parere è invece favorevole per gli emendamenti 3.100, 3.2 (sul quale peraltro chiede una valutazione al rappresentante del Governo), nonché sugli emendamenti 3.4, 3.11 e 3.14. Per gli emendamenti 3.10, 3.15 e 3.16 si rimette alla valutazione del Governo. Quanto al 3.13, ritiene che possa considerarsi compresa, nella categoria degli esperti, anche la professione di notaio.

Il ministro BASSANINI concorda con le valutazioni del relatore, si dichiara disponibile ad invertire l'ordine di individuazione delle categorie di esperti, premettendo quelli non provenienti da amministrazioni pubbliche, considera senz'altro compresi tra gli esperti anche i notai, dei quali ricorda la preziosa collaborazione al Governo per una delle riforme più innovative dei tempi recenti, concernente la validità giuridica degli atti e dei negozi compiuti in via informatica. È favorevole all'emendamento 3.4, purché sia completato con il riferimento al livello dirigenziale generale e si integri la parte successiva della disposizione con l'indicazione del dirigente quale dirigente generale. Al riguardo propone l'emendamento 3.300. Quanto agli emendamenti 3.11 e 3.4, condivide il giudizio positivo del relatore, considerandoli opportuni e utili. Si dichiara contrario, invece, agli emendamenti 3.10, 3.15 e 3.16; per quest'ultimo caso, osserva che una dotazione provvisoria di personale è necessaria per iniziare l'attività. Condivide infine i pareri del relatore per gli emendamenti non espressamente citati.

Il senatore ROTELLI, quindi, si riserva di proporre in Assemblea un emendamento diretto ad invertire l'ordine di indicazione di categorie di esperti, antepoendo quella di provenienza non necessariamente pubblica.

Si procede alle votazioni.

Il senatore LUBRANO DI RICCO ritira l'emendamento 3.1.

L'emendamento 3.3 è ritirato dal proponente. Esso è fatto proprio dalla senatrice PASQUALI che lo modifica in ragione del subemendamento 3.3/1. Posto in votazione, l'emendamento non risulta accolto.

Il senatore PASTORE, preso atto della dichiarazione del relatore e del rappresentante del Governo, ritira l'emendamento 3.13.

È quindi approvato l'emendamento 3.2, nonché l'emendamento 3.100.

L'emendamento 3.8 è ritirato dalla senatrice PASQUALI.

Il senatore LUBRANO DI RICCO riformula l'emendamento 3.4, nel senso indicato dal ministro Bassanini.

La Commissione approva l'emendamento 3.4 (nuovo testo).

Quanto all'emendamento 3.10, la senatrice DENTAMARO insiste nella proposta, considerando più congrua la dimensione indicata per l'ufficio di segreteria. L'emendamento, posto in votazione, non risulta accolto.

È quindi posto in votazione, e approvato, l'emendamento 3.300 del Governo.

Posti separatamente in votazione, sono quindi respinti gli emendamenti 3.15 e 3.16.

Con distinte votazioni, la Commissione approva gli emendamenti 3.200, 3.11 e 3.14, nonché l'articolo 3 nel testo modificato.

Il ministro Bassanini propone di modificare l'emendamento 5.0.1, già accolto precedentemente, in termini di coordinamento, nel senso che il Governo provveda ad emanare un testo unico, di natura compilativa, dalle norme vigenti in materia, senza alcun riferimento ad atti di delegazione.

La Commissione conviene.

L'emendamento 6.0.1 è ritirato dalla senatrice DENTAMARO.

Sull'emendamento 7.100, il RELATORE esprime un parere favorevole. La Commissione approva l'emendamento.

È quindi approvato l'emendamento 7.0.100, con l'avviso favorevole del relatore VILLONE.

Si procede all'esame degli emendamenti riferiti all'allegato 1, precedentemente accantonati.

È approvato l'emendamento 1.All.1.30, previo parere favorevole del RELATORE e del rappresentante del Governo.

Quanto agli emendamenti soppressivi riferiti all'allegato 1, il senatore SCHIFANI illustra l'emendamento 1.All.1.17, rammentando che si tratta di una normativa recente, che prevede procedure autorizzative non particolarmente complesse e rivolte ad assicurare la competenza professionale dei consulenti, in un settore critico per gli interessi della collettività.

Il ministro BASSANINI riconosce che in materia non sussiste una reale necessità di semplificazione, dichiarandosi favorevole all'emendamento.

Nello stesso senso si pronuncia il relatore VILLONE.

Posti congiuntamente in votazione, sono quindi approvati gli emendamenti 1.All.1.17 e 1.All.1.28, di contenuto identico.

In merito agli emendamenti soppressivi del procedimento n. 31, il senatore SCHIFANI precisa che si tratta di un'attività di tipo didattico, e non già di un'attività di impresa.

Il ministro BASSANINI si rimette alla Commissione.

Il relatore VILLONE esprime un parere favorevole.

Il senatore ROTELLI motiva il suo voto favorevole, precisando che l'emendamento è fondato sulla preoccupazione di non incidere negativamente sulla competenza professione delle scuole.

Posti congiuntamente in votazione, sono quindi approvati gli emendamenti 1.All.1.18 e 1.All.1.29, di contenuto identico.

Quanto all'emendamento 1.All.1.27, il ministro BASSANINI precisa che si tratta di semplificare esclusivamente il procedimento di concessione in uso, ferma restando la disciplina sostanziale e in particolare il vincolo apposto sugli immobili.

Il senatore BESOSTRI pone interrogativi sulla possibile, mancata considerazione di enti religiosi non cattolici.

Il senatore PASSIGLI si sofferma sui beni vincolati appartenenti alle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza, trasformati in enti di diritto privato con la conseguenza che quei beni, ancorché vincolati, sono divenuti alienabili. Al riguardo, chiede chiarimenti sulla possibilità di trasferire le relative competenze alle Sovrintendenze.

Il senatore ROTELLI comunica che in sede di parere parlamentare sullo schema di decreto recante il riordino del Ministero per i beni culturali è stata affrontata la questione sollevata dal senatore Passigli.

Il ministro BASSANINI si riserva di compiere una verifica in merito ai quesiti posti dai senatori Besostri e Passigli.

La senatrice DENTAMARO paventa possibili discriminazioni, per effetto della semplificazione procedimentale, tra le diverse associazioni di volontariato che potrebbero essere di volta in volta interessate.

La senatrice BUCCIARELLI osserva che la legge n. 390 del 1986 è citata anche nel procedimento n. 1, il cui oggetto appare parzialmente sovrapposto a quello del procedimento n. 37.

Il ministro BASSANINI riconosce l'incongruenza e ritiene opportuno sopprimere il n. 37.

È quindi approvato, con il parere favorevole del RELATORE, l'emendamento 1.All.1.27.

L'Allegato 1 è approvato nel suo complesso, nel testo risultante dalle modifiche accolte.

Si procede all'esame degli emendamenti riferiti all'Allegato 3.

Sull'emendamento 5.All.3.1, il senatore LUBRANO DI RICCO osserva che un intervento di riordino potrebbe incidere su fattispecie penali.

Il relatore VILLONE ed il ministro BASSANINI escludono senz'altro tale possibilità.

L'emendamento è ritirato dal proponente, con la riserva di riconsiderare la proposta per la discussione in Assemblea.

Viene quindi approvato l'emendamento 5.All.3.3. Di conseguenza sono approvati gli Allegati 2 e 3 con le modifiche accolte.

Si conviene anche di modificare, per ragioni di coordinamento, il titolo dell'Allegato 3, sostituendo la parola «riordino» alla parola «codificazione».

Il senatore PINGGERA presenta e illustra il seguente ordine del giorno:

«Il Senato,

in sede di discussione del disegno di legge n. 3506 «Delegificazione e codificazione di norme concernenti procedimenti amministrativi – legge di semplificazione 1998»

impegna il Governo,

a provvedere in occasione della semplificazione dei procedimenti di iscrizione a ruolo di procedimenti giudiziari civili, amministrativi, penali e in materia fiscale, di esecuzione civile mobiliare ed immobiliare, del procedimento in camera di consiglio e di affari non contenziosi e similari tutti, e in occasione della semplificazione dei procedimenti di rilascio di copie di atti e di sentenze in tutte le dette procedure, ad abolire le marche da bollo per la riscossione dell'imposta di bollo per atti giudiziari, ad abolire le marche per diritti di cancelleria, e ad abolire le marche per diritti di copia e similari, e ad abolire il pagamento delle spese di notifica ed affini sostituendo la riscossione di tali imposte, tasse, diritti e spese, con un unico versamento a scaglioni a seconda del valore della causa, e con esenzione delle cause fino ad una soglia di valore da fissare».

0/3506/1/1

PINGGERA

La senatrice DENTAMARO presenta e illustra il seguente ordine del giorno:

«Il Senato,

premesso che

tra i procedimenti da semplificare di cui all'Allegato 1 sono compresi quelli per le concessioni o locazioni di beni immobili dema-

niali e patrimoniali dello Stato a favore di soggetti diversi, di cui alla legge 11 luglio 1986, n. 390,

impegna il Governo,

a prevedere che il procedimento semplificato assicuri comunque il rispetto della *par condicio* fra una pluralità di enti o istituti richiedenti la concessione o locazione».

0/3506/2/1

DENTAMARO, PASTORE, SCHIFANI, PASQUALI

Il ministro BASSANINI accoglie entrambi gli ordini del giorno.

È quindi approvato l'emendamento Tit.1.

La Commissione, infine, conferisce al relatore il mandato a riferire in Assemblea per l'approvazione del disegno di legge, con le modifiche definite nel corso dell'esame.

(3015) Misure per la prevenzione dei fenomeni di corruzione, approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Mammola ed altri; Lucchese ed altri; Pecoraro Scanio; Frattini; Veltri; Veltri ed altri; Veltri ed altri; Tremaglia e Fragalà; Piscitello ed altri

(3339) BERTONI – Misure per la prevenzione della corruzione e di altri delitti contro la pubblica amministrazione

(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Prosegue l'esame congiunto, sospeso nella seduta pomeridiana del giorno precedente.

Si procede alla trattazione dell'articolo 15, contenuto nell'emendamento 10.4 del relatore.

Il sottosegretario BETTINELLI propone di sopprimervi il comma 3, da lui ritenuto inopportuno. Concorda il relatore VILLONE.

Il senatore PASTORE suggerisce modifiche formali al comma 1 e al comma 2, accolte dal relatore.

Viene quindi approvato l'articolo in esame, in un testo modificato, quale articolo 14 del disegno di legge (emendamento 14.100). Sono dichiarati decaduti, ovvero preclusi o assorbiti, gli emendamenti originariamente riferiti all'articolo 14 del disegno di legge n. 3015.

Quanto all'articolo 16 contenuto nell'emendamento 10.4 del relatore, quest'ultimo ricorda che nel testo approvato dalla Camera dei deputati è configurato un sistema sanzionatorio molto severo conseguente alle indagini e agli accertamenti della Commissione di garanzia. Una volta eliminati i poteri di indagine e di accertamento diretto da parte della

Commissione, le sanzioni più severe già considerate nel testo della Camera dei deputati dovrebbero a suo avviso conseguire a condanne penali definitive.

In risposta a un quesito del senatore PELLEGRINO, il relatore precisa che per i casi in cui non vi sia una connessione con un illecito penale definitivamente sanzionato, si applicherebbero le altre misure previste dalla legge.

Il sottosegretario BETTINELLI condivide l'impianto dell'articolo in esame, ma suggerisce di eliminare il limite dell'entità minima della pena essendo sufficiente a suo avviso il presupposto di una condanna definitiva per i reati considerati, che dovrebbero essere estesi a quelli contro il patrimonio.

Concorda in tal senso anche il senatore BESOSTRI, che inoltre invita a non adottare misure discriminatorie.

Il senatore PASTORE ricostruisce il sistema sanzionatorio finora definito e invita a una riflessione ulteriore sulle altre misure, particolarmente severe, proposte con l'articolo in esame elaborato dal relatore.

Il relatore VILLONE, quindi, precisa che le sanzioni in questione hanno comunque un fondamento nei casi di dichiarazioni infedeli o fraudolente, in conformità a un indirizzo già presente nel testo approvato dalla Camera dei deputati.

Il seguito dell'esame congiunto è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 16,30.

EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE N. 3234**Art. 1.**

Al comma 1, aggiungere in fine le seguenti parole: «, nonché a quelle ulteriori il cui termine di attuazione scade entro il 1998».

1.1

PASQUALI, MAGNALBÒ

Al comma 3, sostituire le parole: «comprese nell'elenco di cui all'allegato B» con le seguenti: «comprese negli elenchi di cui agli allegati A, B, C e D».

1.3

PINGGERA, THALER AUSSERHOFER

Al comma 3, sostituire la parola: «quaranta» con la seguente: «sessanta».

1.2

PINGGERA

Art. 3.

Al comma 1, sostituire le parole: «enunciati nelle lettere b), e), f) e g)» con le seguenti: «enunciati nelle lettere b), e), f), g) e h)».

3.1

PINGGERA, THALER AUSSERHOFER

Art. 4.

Al comma 1, sostituire le parole: «Resta fermo il disposto degli articoli 11 e 20 della legge 16 aprile 1987, n. 183» con le seguenti: «Resta fermo il disposto degli articoli 11, 13 e 20 della legge 16 aprile 1987, n. 183, nonché dei commi 1 e 2 dell'articolo 9 della legge 9 marzo 1989, n. 86».

4.2

PINGGERA, THALER AUSSERHOFER

Dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:

«1-bis. Le amministrazioni competenti informano costantemente la Presidenza del Consiglio dei ministri – Dipartimento per il coordinamento delle politiche comunitarie sulle fasi dei procedimenti connessi all’emanazione dei provvedimenti di cui al comma 1.

1-ter. Le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, nelle materie di loro competenza possono indirizzare, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, alla Presidenza del Consiglio dei ministri – Dipartimento per il coordinamento delle politiche comunitarie proposte in merito al contenuto dei provvedimenti da emanare ai sensi del comma 1».

4.1

LUBRANO DI RICCO

Art. 5.

Dopo l’articolo, inserire il seguente:

«Art. 5-bis.

1. Sono esenti dall’imposta di bollo la carta d’identità e gli altri documenti validi per l’espatrio, ad eccezione del passaporto, nonché la documentazione per il rilascio degli stessi, anche in favore di minori, comprese le richieste, le domande e le istanze. 2. Alle minori entrate derivanti dall’attuazione del comma 1, valutate in lire 100.000 milioni per ciascuno degli anni 1998, 1999, 2000, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1998-2000, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del Tesoro per l’anno 1998, allo scopo parzialmente utilizzando l’accantonamento relativo alla medesima rubrica».

5.0.1

SPERONI

Art. 6.

*Al comma 1, dopo la parola: «emanare,» inserire le seguenti: «pre-
vio parere delle competenti commissioni parlamentari».*

6.1

LUBRANO DI RICCO

Al comma 1, dopo la parola: «emanare,» inserire le seguenti: «previo parere delle competenti commissioni parlamentari da esprimere con le modalità di cui all'articolo 1, comma 3».

6.1 (Nuovo testo)

LUBRANO DI RICCO

Art. 7.

Sopprimere l'articolo.

7.2

FUMAGALLI CARULLI, MUNDI

Dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:

«1-bis. Tra le materie per cui è prevista l'emanazione di testi unici compilativi, di cui al comma precedente, hanno carattere prioritario la sicurezza e le condizioni di lavoro.

1-ter. Per tali materie è obbligatorio il parere delle Commissioni parlamentari competenti, oltre che della Conferenza Stato-regioni. In tutti gli altri casi la richiesta di pareri è facoltativa».

7.1

PASQUALI, MAGNALBÒ

Dopo l'articolo inserire il seguente:

«Art. 7-bis.

(Ulteriore semplificazione degli adempimenti per i voli all'interno dell'Unione europea)

1. La parte dell'ultimo comma dell'articolo 800 del codice della navigazione, dopo la parola "aviosuperficie" è sostituita dalla seguente: "Se il volo è diretto in uno Stato membro che non abbia aderito o non abbia dato attuazione all'accordo di Schengen, gli occupanti debbono essere in possesso di documenti validi per l'espatrio; di tale circostanza è fatta menzione sul piano di volo".

2. La parte dell'ultimo comma dell'articolo 805 del codice della navigazione, dopo la parola "aviosuperfici" è sostituita dalla seguente: "Se il volo proviene da uno Stato membro che non abbia aderito o che non abbia dato attuazione all'accordo di Schengen, gli occupati debbono essere in possesso di documenti validi per l'ingresso in Italia; di tale circostanza è fatta menzione sul piano di volo".

3. All'articolo 7-bis del decreto-legge 1° aprile 1995, n. 98, convertito in legge, con modificazioni, dall'articolo 1, comma 1, della legge 30 maggio 1995, n. 204, è aggiunto il seguente comma:

“1-bis. La norma del precedente comma 1 si applica anche per i voli aventi come destinazione, senza scalo intermedio, uno stato che applichi il trattato di Schengen, a condizione di reciprocità e purchè non vi ostino gli stati il cui spazio aereo venga attraversato”».

7.0.1

SPERONI

Dopo l'articolo inserire il seguente:

«Art. 7-bis.

1. All'articolo 13 della legge n. 128 del 1998, è aggiunto il seguente comma:

“3-bis. Tenendo conto dei tempi necessari per adottare i provvedimenti delegati o autorizzati dalla legge comunitaria, la suddetta relazione introduttiva dà conto anche delle direttive non inserite il cui termine di attuazione scade nell'anno successivo a quello di presentazione della legge comunitaria, nonché delle direttive per cui il Governo ha stabilito di non adottare specifici atti di recepimento ritenendo che l'ordinamento sia già conforme”».

7.0.2

PASQUALI, MAGNALBÒ

Dopo l'articolo inserire il seguente:

«Art. 7-bis.

All'articolo 13 della legge n. 128 del 1998, è aggiunto il seguente comma:

“3-bis. Il Governo correda la relazione introduttiva della legge comunitaria di una scheda che ne illustra i profili di conformità con la normativa comunitaria, analogamente a quanto già previsto per i profili di copertura degli oneri di bilancio”».

7.0.3

PASQUALI, MAGNALBÒ

Dopo l'articolo inserire il seguente:

«Art. 7-bis.

All'articolo 13 della legge n. 128 del 1998 aggiungere il seguente comma:

“3-bis. Il Governo, entro il 31 gennaio di ciascun anno, contestualmente alla presentazione del disegno di legge comunitaria, presenta

un'unica relazione annuale comprendente le relazioni semestrali di cui all'articolo 7 della legge n. 86 del 1989, sul procedimento normativo comunitario, la relazione annuale di cui all'articolo 8, comma 2, della legge n. 86 del 1989, sull'attività del Consiglio d'Europa e dell'UEO, nella prospettiva dell'unificazione.

3-ter. Sono abrogate le disposizioni richiamate al comma precedente»».

7.0.4

PASQUALI, MAGNALBÒ

Dopo l'articolo inserire il seguente:

«Art. 7-bis.

1. All'articolo 1, comma 4, lettera e), della legge n. 59 del 1997, sono aggiunte le parole: «salvo quanto disposto dagli articoli 9 e 11 della legge n. 86 del 1989 e successive modificazioni».

7.0.5

PASQUALI, MAGNALBÒ

Dopo l'articolo inserire il seguente:

«Art. 7-bis.

1. Il comma 8 dell'articolo 4 della legge n. 86 del 1989 è sostituito dal seguente:

“8. Alla relazione introduttiva del disegno di legge comunitaria è allegato l'elenco delle direttive attuate o da attuare in via amministrativa”.

7.0.6

PASQUALI, MAGNALBÒ

Art. 8.

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 8-bis.

1. All'articolo 2 della legge 9 marzo 1989, n. 86, come modificato dalla legge 24 aprile 1998, n. 128, il comma 3 è sostituito dal seguente:

“3. Nell'ambito della relazione al disegno di legge di cui al comma 2:

a) si riferisce sullo stato di conformità dell'ordinamento interno al diritto comunitario e sullo stato delle eventuali procedure d'infrazione

dando conto, in particolare, della giurisprudenza della Corte di Giustizia delle Comunità europee relativa alle eventuali inadempienze e violazioni degli obblighi comunitari da parte della Repubblica italiana;

b) si fornisce l'elenco delle direttive attuate o da attuare in via amministrativa;

c) si dà partitamente conto delle ragioni dell'eventuale, omesso inserimento delle direttive il cui termine di recepimento è già scaduto e di quelle il cui termine di recepimento scade nel periodo di riferimento, in relazione ai tempi previsti per l'esercizio della delega legislativa».

8.0.1

IL RELATORE

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 8-....

1. L'articolo 7 della legge 9 marzo 1989, n. 86, come modificato dalla legge 24 aprile 1998, n. 128, è sostituito dal seguente:

“Art. 7. - (*Relazione annuale al Parlamento*) 1. Entro il 31 gennaio di ogni anno il Ministro competente per le politiche comunitarie presenta al Parlamento una relazione sui seguenti temi:

a) sugli sviluppi del processo di integrazione europea, con particolare riferimento alle attività del Consiglio europeo, alle questioni istituzionali, alle relazioni esterne dell'Unione europea, alla cooperazione nei settori della giustizia e degli affari interni ed agli orientamenti generali delle politiche dell'Unione;

b) sulla partecipazione dell'Italia al processo normativo comunitario con l'esposizione dei principi e delle linee caratterizzanti della politica italiana nei lavori preparatori all'emanazione degli atti normativi comunitari e, in particolare, degli indirizzi del Governo su ciascuna politica comunitaria, sui gruppi di atti normativi riguardanti la stessa materia e su singoli atti normativi che rivestono rilievo di politica generale;

c) sull'attuazione in Italia delle politiche di coesione economica e sociale e sull'andamento dei flussi finanziari verso l'Italia e la loro utilizzazione, con riferimento anche alle relazioni della Corte dei conti delle Comunità europee per ciò che concerne l'Italia.

2. Nella relazione di cui al comma 1 sono chiaramente distinti i resoconti delle attività svolte e gli orientamenti che il Governo intende assumere per l'anno in corso”».

8.0.2 (Nuovo testo)

IL RELATORE

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 8-...»

1. All'articolo 17, comma 1, lettera *a*) della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni, sono inserite, in fine, le seguenti parole: «nonché dei regolamenti comunitari».

8.0.3

IL RELATORE

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 8-...»

1. All'articolo 2, comma 3, del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, dopo le parole: «venti giorni» sono inserite le seguenti: «; decorso tale termine, i provvedimenti recanti attuazione di direttive comunitarie sono emanati anche in mancanza di detto parere.

2. All'articolo 5, comma 1, lettera *b*) del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, è aggiunto in fine il seguente periodo: «Decorso il termine di 20 giorni dalla richiesta del parere, il disegno di legge è presentato al Parlamento anche in mancanza di tale parere».

8.0.4

IL RELATORE

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 8-...»

1. Sono abrogati l'articolo 2, secondo comma, della legge 13 luglio 1965, n. 871, nonché l'articolo 4, comma 8, e l'articolo 8 della legge 9 marzo 1989, n. 86».

8.0.5

IL RELATORE

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 8-bis.»

(Ulteriori esclusioni dal campo di applicazione del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22; disposizioni in materia di prodotti risultanti dalla lavorazione del legno e del sughero)

1. All'articolo 8 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, sono aggiunti i seguenti commi:

«*1-bis.* Sono esclusi dal campo di applicazione del presente decreto e non costituiscono rifiuti gli scarti risultanti dalla lavorazione del legno

e dalla produzione di mobili di legno, quali cortecce, segatura, cippato, scarti di segazione, taglio, sfogliatura, tranciatura del tronco e taglio a misura, nonché gli scarti derivanti dalla lavorazione del sughero, a condizione che il legno e il sughero da cui gli scarti derivano non siano stati in precedenza trattati con prodotti conservanti, vernicianti o collanti.

I-ter. I prodotti risultanti dalla lavorazione del legno e del sughero di cui al comma precedente rientrano tra i rifiuti individuati dai codici 030101, 030102 e 030103 del Catalogo Europeo dei Rifiuti qualora non vengano destinati in modo effettivo ed oggettivo all'utilizzo nei cicli di produzione e di consumo».

8.0.6

PINGGERA

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 8-bis.

1. Al comma 4 dell'articolo 5 del decreto legislativo 14 dicembre 1992, n. 508, è aggiunto il seguente periodo: «In particolare può imporre che il magazzinaggio del sangue avvenga in contenitori adeguatamente refrigerati».

8.0.12

GUERZONI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 8-bis.

1. Al comma 4 dell'articolo 5 del decreto legislativo 14 dicembre 1992, n. 508, è aggiunto il seguente periodo: «In particolare può imporre che il sangue venga mantenuto in contenitori adeguatamente refrigerati».

8.0.12 (Nuovo testo)

GUERZONI

Art. 9.

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 9.

1. Al fine di adeguare l'ordinamento nazionale alla sentenza della Corte di giustizia delle Comunità europee 4 dicembre 1997, l'articolo 5

della legge 9 dicembre 1977, n. 903, il Governo è delegato ad emanare entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, un decreto legislativo in materia di lavoro notturno, informato ai seguenti principi e criteri direttivi:

a) divieto di adibire le donne al lavoro, dalle ore 24 alle ore 6, dall'inizio dello stato di gravidanza fino al compimento di un anno di età del bambino;

b) prevedere che la normativa si rivolga a tutte le lavoratrici sia del settore privato che nel settore pubblico;

c) assicurare che l'introduzione del lavoro notturno sia preceduta dalla consultazione dei lavoratori interessati;

d) prevedere che la prestazione di lavoro notturno determini una riduzione dell'orario di lavoro settimanale e mensile ed una maggiorazione retributiva, secondo modalità definite dalla contrattazione collettiva;

e) prevedere che, sia nel settore manifatturiero che negli altri settori, sia nel settore privato che nel settore pubblico, al lavoro notturno siano adibiti con priorità assoluta i lavoratori e le lavoratrici che ne facciano richiesta, tenuto conto delle esigenze organizzative aziendali;

f) prevedere che il lavoro notturno non debba essere obbligatoriamente prestato:

1) dalla lavoratrice madre di un figlio di età inferiore a tre anni o, alternativamente, dal padre se coniuge o convivente con la stessa;

2) dalla lavoratrice o dal lavoratore che sia l'unico genitore di un figlio di età inferiore a dodici anni;

3) dalla lavoratrice o dal lavoratore che abbia a proprio carico un soggetto disabile ai sensi della legge 5 febbraio 1992, n. 104, e successive modificazioni.

2. Lo schema di decreto legislativo di cui al comma 1 è trasmesso alle competenti Commissioni parlamentari che esprimono il parere entro 30 giorni».

9.1 D'ALESSANDRO PRISCO, PILONI, SSMURAGLIA, PELELLA, DUVA

Al comma 1, capoverso, nel comma 1 dopo le parole: «dall'inizio» inserire le seguenti: «della sesta settimana».

9.13 PINGGERA, THALER AUSSERHOFER

Al comma 1, capoverso, nel comma 1, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «o fino ad un mese dall'avvenuta interruzione di gravidanza».

9.11 PINGGERA, THALER AUSSERHOFER

Al comma 2, capoverso, nella lettera a), aggiungere, in fine, le seguenti parole: «nonché dalla consultazione del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza (RLS);»

9.2 RIPAMONTI, LUBRANO DI RICCO, PIERONI, BOCO, BORTOLLO, CARELLA, CORTIANA, DE LUCA Athos, MANCONI, PETTINATO, SARTO, SEMENZATO

Al comma 1, capoverso, nel comma 2, alla lettera b) sostituire la parola: «ed» con la seguente: «od».

9.12 PINGGERA, THALER AUSSERHOFER

Al comma 1, capoverso, nel comma 2, alla lettera d) nel n. 1), sostituire le parole: «o convivente con la stessa» con le seguenti: «con ella convivente».

9.7 PINGGERA, THALER AUSSERHOFER

Al comma 1, capoverso, nel comma 2, alla lettera d) nel n. 1), aggiungere, in fine, le seguenti parole: «sempre che entrambi siano occupati».

9.8 PINGGERA, THALER AUSSERHOFER

Al comma 1, capoverso, nel comma 2, alla lettera d), sostituire il numero 2) con il seguente:

«2) dalla lavoratrice o dal lavoratore che sia l'unico genitore affidatario di un figlio di età inferiore a dodici anni che vive con lui;».

9.9 PINGGERA, THALER AUSSERHOFER

Al comma 1, capoverso, nel comma 2, alla lettera d) nel n. 3), sostituire le parole: «che abbia a proprio carico» con le seguenti: «conviventi con».

9.3 RIPAMONTI, LUBRANO DI RICCO, PIERONI, BOCO, BORTOLLO, CARELLA, CORTIANA, DE LUCA Athos, MANCONI, PETTINATO, SARTO, SEMENZATO

Al comma 1, capoverso, nel comma 2, alla lettera e), dopo le parole: «dall'inizio» inserire le seguenti: «della sesta settimana».

9.10 PINGGERA, THALER AUSSERHOFER

Al comma 1, capoverso, nel comma 2, dopo la lettera e), aggiungere la seguente:

«e-bis) prevedere che ulteriori limitazioni al lavoro notturno, nei confronti di lavoratori dipendenti, possano essere concordate in sede di contrattazione collettiva».

9.4 RIPAMONTI, LUBRANO DI RICCO, PIERONI, BOCO, BORTOLOTTO, CARELLA, CORTIANA, DE LUCA Athos, MANCONI, PETTINATO, SARTO, SEMENZATO

Al comma 1, capoverso, nel comma 2, dopo la lettera e), aggiungere la seguente:

«e-bis) prevedere che, per i casi di esonero dalla prestazione di lavoro notturno di cui alla lettera d), debba essere prevista una verifica con le rappresentanze sindacali unitarie (R.S.U.) o, in assenza, con le organizzazioni sindacali territorialmente competenti maggiormente rappresentative».

9.5 RIPAMONTI, LUBRANO DI RICCO, PIERONI, BOCO, BORTOLOTTO, CARELLA, CORTIANA, DE LUCA Athos, MANCONI, PETTINATO, SARTO, SEMENZATO

Al comma 1, capoverso, nel comma 2, dopo la lettera e), aggiungere le seguenti:

«e-bis) prevedere che l'introduzione del lavoro notturno sia corredata da procedure sulla sorveglianza sanitaria preventiva e periodica per stabilire l'idoneità dei lavoratori interessati;

e-ter) garantire, anche attraverso la contrattazione, il passaggio ad altre mansioni o altri ruoli diurni in caso di sopraggiunta inidoneità alla prestazione di lavoro notturno;

e-quater) garantire l'informazione sui servizi per la prevenzione e la sicurezza, nonché la consultazione del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza (R.L.S.), per le lavorazioni che comportano rischi particolari».

9.6 RIPAMONTI, LUBRANO DI RICCO, PIERONI, BOCO, BORTOLOTTO, CARELLA, CORTIANA, DE LUCA Athos, MANCONI, PETTINATO, SARTO, SEMENZATO

Art. 10.

Sopprimere l'articolo.

10.1

MARCHETTI, CÒ

Sostituire il comma 1, alinea e lettera e), con le seguenti proposizioni:

«1. Il sistema ferroviario italiano è improntato all'Alta Capacità; pertanto l'interoperabilità sarà informata ai seguenti criteri:

a) fino a una diversa decisione derivante dalla possibilità di una sovrabbondante offerta di «tracce orarie, dalla capacità dei nodi di smaltire un ulteriore traffico senza danneggiare i prioritari servizi pendolari e merci, da una valutazione sugli effetti di bilancio per le imprese ferroviarie che espletano servizio pubblico, non è consentito la liberalizzazione del mercato ferroviario;

b) il Governo valuterà la possibilità di un'apertura parziale per il trasporto merci, in particolare combinato, da sottoporre al parere delle Commissioni parlamentari competenti;

c) interoperabilità è finalizzata alla armonizzazione delle norme tecniche ed amministrative e di sicurezza affinché le frontiere non siano di impedimento al trasporto ferroviario;

d) in questo senso il Governo presenterà in sede comunitaria le proposte di modifica che si riterranno opportune».

10.3 MARCHETTI, CÒ

Al comma 1, lettera b), aggiungere, in fine, le seguenti parole: «ad esclusione delle specifiche tecniche di interoperabilità (STI) la cui applicazione può compromettere l'efficacia economica del progetto».

10.2 MARCHETTI, CÒ

Art. 12.

Al comma 1, lettera a), al n. 2), sopprimere le seguenti parole: «in maniera sostanziale».

12.1 LUBRANO DI RICCO

Al comma 1, lettera c) sostituire le parole: «una somma non inferiore a lire un milione cinquecentomila e non superiore a lire nove milioni» con le seguenti: «una somma non inferiore a lire cinquecentomila e non superiore a lire venticinquemilioni».

12.2 PINGGERA, THALER AUSSERHOFER

Art. 13.

Sopprimere l'articolo.

13.1

GIOVANELLI, CAPALDI

Al comma 1, lettera a) dopo le parole: «di competenza statale» inserire le seguenti: «o regionale o provinciale».

13.2

PINGGERA, THALER AUSSERHOFER

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 13-bis.

1. All'articolo 40 della legge 24 aprile 1998, n. 128 (legge comunitaria 1995-1997) sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 2 è aggiunta la seguente lettera:

“g) ai fini del calcolo dei requisiti minimi di fatturato previsti dai commi precedenti per la concessione del riconoscimento di organizzazioni di produttori e nel rispetto dei volumi minimi di produzione commercializzabile fissati negli allegati 1 e 2 del regolamento (CE) n. 412/97, si tiene conto del valore delle produzioni ortofrutticole allo stadio di prodotto trasformato”;

b) il comma 7 è sostituito dal seguente:

“7. Al fine di favorire i processi di aggregazione produttiva e commerciale dei produttori, nelle regioni dove la percentuale della produzione lorda vendibile ortofrutticola controllata dalle organizzazioni di produttori riconosciute al 31 dicembre 1997 è inferiore al 35 per cento, in deroga a quanto previsto dal comma 2 si applicano i parametri minimi previsti dall'articolo 2 del regolamento (CE) n. 412/97 relativamente al numero dei produttori ed al fatturato necessari al riconoscimento delle organizzazioni di produttori”;

c) al comma 8 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: “Tale regime non si applica nelle regioni dove ricorrono le condizioni previste dal comma 7”».

13.0.1PREDÀ, PIATTI, BETTAMIO, BEDIN, SCIVOLETTO, PARDINI,
SARACCO

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 13-bis.

(Disposizioni in materia di gestione dei rifiuti)

1. All'articolo 8 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, come modificato ed integrato dall'articolo 1, commi 7, 8 e 9 del decreto legislativo 8 novembre 1997, n. 389, è aggiunto il seguente comma:

“1-bis. È altresì escluso dal campo di applicazione del presente decreto qualsiasi sostanza od oggetto che, pur rientrando nelle categorie riportate nell'allegato A, presentando caratteristiche merceologiche, ambientali e sanitarie conformi alla normativa tecnica di settore, è riutilizzato o destinato ad essere riutilizzato, nello stesso o in altri processi produttivi, della medesima o di altra natura, tal quale ovvero previo normale trattamento industriale cui pure sono sottoposti i prodotti, senza necessità di alcuna operazione di recupero di cui all'allegato C”».

13.0.2

TAROLLI, ANDREOLLI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 13-bis.

1. Al fine di facilitare un processo multiforme di integrazione europea è istituito un fondo straordinario di lire 1.500 milioni per iniziative di informazione, comunicazione, studio, ricerca, documentazione, anche visive e su supporti magnetici ed informatici, e cultura compresa quella musicale.

2. Le iniziative debbono avere per oggetto o quadro di riferimento almeno tre Paesi europei membri e non membri dell'Unione Europea.

3. Le iniziative, previo parere o proposta della delegazione parlamentare presso le organizzazioni ed organismi internazionali interessati (Consiglio d'Europa, Organizzazione per la Sicurezza e Cooperazione in Europa, Iniziativa Centro Europea, Unione Europea Occidentale e NATO), sono promosse dal Ministero degli Affari Esteri.

4. Agli oneri derivanti dai precedenti commi, valutati in lire 1.500 milioni per l'anno 1999 si provvede, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero del Tesoro, Bilancio e Programmazione Economica, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli Affari Esteri».

13.0.3

DUVA, D'URSO, CONTE, OCCHIPINTI, DE CAROLIS, RRES-
GLIO, ROBOL, PINGGERA

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 13-...»

1. Sono abrogate con effetto a partire dal novantesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore della presente legge tutte le disposizioni che impediscano, ostacolino o limitino l'importazione, la detenzione ed il commercio di prodotti di qualsivoglia natura provenienti dai paesi dell'Unione Europea e conformi alla normativa comunitaria.

2. Soltanto per ragioni igienico-sanitarie possono essere introdotte limitazioni temporanee e per zone specifiche del territorio nazionale alla commercializzazione di prodotti determinati con origine in Paesi terzi nominativamente individuati.

3. I provvedimenti assunti ai sensi del precedente comma debbono individuare i trattamenti, la presenza di agenti patogeni o la composizione dei prodotti che ne impediscano la commercializzazione dei prodotti nello Stato od in alcune sue parti, nonchè la verifica periodica della sussistenza delle ragioni ostative al loro libero commercio».

13.0.4

MURINEDDU

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 13-...»

1. All'articolo 3, comma 2, del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194 la lettera *d*) è sostituita dalla seguente: «*d*) siano trasportati nel rispetto delle cautele prescritte in relazione alla natura del prodotto accompagnati dalla documentazione prevista dalle norme vigenti e nel rispetto delle disposizioni vigenti in materia di sicurezza e di controllo, da emanarsi con decreto ministeriale».

13.0.5

IL RELATORE

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 13-...»

1. All'articolo 3, comma 2, lettera *a*) del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, sono aggiunte le seguenti parole: «o siano destinati ad uno Stato extra U.E., fatte salve le disposizioni di cui al Regolamento CEE n. 2455/92 e successive modificazioni».

13.0.6

IL RELATORE

Nell'allegato «A», sopprimere la seguente direttiva: «95/46/CE».

1.All.A.2

FUMAGALLI CARULLI, MUNDI

Nell'allegato «A», inserire la seguente direttiva:

«96/34/CEE: direttiva del Consiglio, del 3 giugno 1996, concernente l'accordo quadro sul congedo parentale concluso dall'UNICE, dal CEEP e dalla CES».

1.All.A.1

LUBRANO DI RICCO

Nell'allegato «A», sopprimere la direttiva 97/66/CE.

1.All.A.3

IL GOVERNO

Nell'allegato «A», inserire le seguenti direttive:

«97/70/CE: direttiva del Consiglio, dell'11 dicembre 1997, che istituisce un regime di sicurezza armonizzato per le navi da pesca di lunghezza uguale o superiore a 24 metri.

97/78/CE: direttiva del Consiglio, del 18 dicembre 1997, che fissa i principi relativi all'organizzazione dei controlli veterinari per i prodotti che provengono dai paesi terzi e che sono introdotti nella Comunità.

97/79/CE: direttiva del Consiglio, del 18 dicembre 1997, che modifica le direttive 71/118/CEE, 72/462/CEE, 85/73/CEE, 91/67/CEE, 91/492/CEE, 91/493/CEE, 92/45/CEE e 92/118/CEE per quanto riguarda l'organizzazione dei controlli veterinari per i prodotti che provengono da paesi terzi e che sono introdotti nella Comunità.

98/4/CE: direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 febbraio 1998 che modifica la direttiva 93/38/CEE che coordina le procedure di appalto degli enti erogatori di acqua e di energia, degli enti che forniscono servizi di trasporto nonché degli enti che operano nel settore delle telecomunicazioni.

98/6/CE: direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 febbraio 1998, relativa alla protezione dei consumatori in materia di indicazione dei prezzi dei prodotti offerti ai consumatori.

98/7/CE: direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 febbraio 1998, che modifica la direttiva 87/102/CEE relativa al ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri in materia di credito al consumo.

98/8/CE: direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 febbraio 1998, relativa all'immissione sul mercato dei biocidi.

98/18/CE: direttiva del Consiglio, del 17 marzo 1998, relativa alle disposizioni e norme di sicurezza per le navi da passeggeri.

98/24/CE: direttiva del Consiglio, del 7 aprile 1998, sulla protezione della salute e della sicurezza dei lavoratori contro i rischi derivanti

da agenti chimici durante il lavoro (quattordicesima direttiva particolare ai sensi dell'articolo 16, paragrafo 1, della direttiva 89/391/CEE).

98/29/CE: direttiva del Consiglio, del 7 maggio 1998, relativa all'armonizzazione delle principali disposizioni in materia di assicurazione dei crediti all'esportazione per operazioni garantite a medio e lungo termine».

1.All.A.4

IL GOVERNO

Nell'allegato «B», inserire la seguente direttiva:

«96/34/CEE: direttiva del Consiglio, del 3 giugno 1996, concernente l'accordo quardo sul congedo parentale concluso dall'UNICE, dal CEEP e dalla CES».

1.All.B.1

LUBRANO DI RICCO

Nell'allegato «B», inserire le seguenti direttive:

«97/49/CE: direttiva della Commissione, del 29 luglio 1997, che modifica la direttiva 79/409/CEE del Consiglio concernente la conservazione degli uccelli selvatici.

97/62/CE: direttiva del Consiglio, del 27 ottobre 1997, recante adeguamento al progresso tecnico e scientifico della direttiva 92/43/CEE del Consiglio relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatica».

1.All.B.2

LUBRANO DI RICCO

Nell'allegato «B», inserire la seguente direttiva:

«97/67/CE: direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 dicembre 1997, concernente regole comuni per lo sviluppo del mercato interno dei servizi postali comunitari e il miglioramento della qualità del servizio».

1.All.B.3

IL GOVERNO

Nell'allegato «C», sopprimere le seguenti direttive:

«97/49/CE: direttiva della Commissione, del 29 luglio 1997, che modifica la direttiva 79/409/CEE del Consiglio concernente la conservazione degli uccelli selvatici.

97/62/CE: direttiva del Consiglio, del 27 ottobre 1997, recante adeguamento al progresso tecnico e scientifico della direttiva 92/43/CEE del Consiglio relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatica».

3.All.C.1

LUBRANO DI RICCO

Nell'allegato «C», sopprimere la direttiva 97/51/CE.

3.All.C.2

IL GOVERNO

Nell'allegato «C», inserire la seguente direttiva:

«98/45/CE: direttiva del Consiglio, del 24 giugno 1998, che modifica la direttiva 91/67/CEE che stabilisce le norme di polizia sanitaria per la commercializzazione di animali e prodotti d'acquacoltura».

3.All.C.3

IL GOVERNO

All'allegato «C», sopprimere la direttiva 97/53/CE.

3.All.C.4

IL GOVERNO

Nell'allegato «D», inserire le seguenti direttive:

«97/51/CE: direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio, del 6 ottobre 1997, che modifica le direttive del Consiglio 90/387/CEE e 92/44/CEE per adeguarle al contesto concorrenziale delle telecomunicazioni.

97/64/CE: direttiva della Commissione, del 10 novembre 1997, che adegua per la quarta volta al progresso tecnico l'allegato 1 della direttiva 76/769/CEE concernente il ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri relative alle restrizioni in materia di immissione sul mercato e di uso di talune sostanze e preparati pericolosi (oli per lampade).

97/65/CE: direttiva della Commissione, del 26 novembre 1997, recante terzo adattamento al progresso tecnico della direttiva 90/679/CEE del Consiglio relativa alla protezione dei lavoratori contro i rischi derivanti da un'esposizione ad agenti biologici durante il lavoro.

97/68/CE: direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 1997, concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative ai provvedimenti da adottare contro le emissioni di inquinanti gassosi e particolato inquinante prodotti dai motori a combustione interna destinati all'installazione su macchine mobili non stradali.

98/3/CE: direttiva della Commissione, del 15 gennaio 1998, che adegua al processo tecnico la direttiva 76/116/CEE del Consiglio concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative ai concimi.

98/10/CE: direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 1998 sull'applicazione del regime di fornitura di una rete aperta (ONP) alla telefonia vocale e sul servizio universale delle telecomunicazioni in un ambiente concorrenziale.

98/11/CE: direttiva della Commissione, del 27 gennaio 1998, che stabilisce le modalità d'applicazione della direttiva 92/75/CEE del Consiglio per quanto riguarda l'etichettatura indicante l'efficienza energetica delle lampade per uso domestico.

98/12/CE: direttiva della Commissione, del 27 gennaio 1998, che adegua al progresso tecnico la direttiva 71/320/CEE del Consiglio per il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative alla frenatura di talune categorie di veicoli a motore e dei loro rimorchi.

98/13/CE: direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 febbraio 1998, relativa alle apparecchiature terminali di telecomunicazione e alle apparecchiature di stazioni terrestri di comunicazione via satellite, incluso il reciproco riconoscimento delle loro conformità.

98/14/CE: direttiva della Commissione, del 6 febbraio 1998, che adegua al progresso tecnico la direttiva 70/156/CEE del Consiglio concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative all'omologazione dei veicoli a motore e dei loro rimorchi.

98/16/CE: ventiduesima direttiva della Commissione, del 5 marzo 1998, che adegua al progresso tecnico gli allegati II, III, VI e VII della direttiva 76/768/CEE del Consiglio concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative ai prodotti cosmetici.

98/17/CE: direttiva della Commissione, dell'11 marzo 1998, che modifica la direttiva 92/76/CEE relativa al riconoscimento di zone protette esposte a particolari rischi in campo fitosanitario nella Comunità.

98/19/CE: direttiva della Commissione, del 18 marzo 1998, che modifica la direttiva 70/524/CEE del Consiglio relativa agli additivi nell'alimentazione degli animali.

98/20/CE: direttiva del Consiglio, del 30 marzo 1998, che modifica la direttiva 92/14/CEE sulla limitazione dell'utilizzazione degli aerei disciplinati dall'allegato 16 della Convenzione sull'aviazione civile internazionale, volume 1, parte II, capitolo 2, seconda edizione (1988).

98/22/CE: direttiva della Commissione, del 15 aprile 1998, che fissa le condizioni minime per l'esecuzione di controlli fitosanitari nella Comunità, presso posti d'ispezione diversi da quelli del luogo di destinazione, per vegetali, prodotti vegetali ed altre voci in provenienza da paesi terzi.

98/28/CE: direttiva della Commissione, del 29 aprile 1998, recante deroga a talune disposizioni nella direttiva 93/43/CEE sull'igiene dei prodotti alimentari, con riguardo al trasporto via mare dello zucchero greggio.

98/38/CE: direttiva della Commissione, del 3 giugno 1998, che adegua al progresso tecnico la direttiva 74/151/CEE del Consiglio relativa a taluni elementi e caratteristiche dei trattori agricoli o forestali a ruote.

98/39/CE: direttiva della Commissione, del 3 giugno 1998, che adegua al progresso tecnico la direttiva 75/321/CEE del Consiglio relativa al dispositivo di sterzo dei trattori agricoli o forestali a ruote.

98/40/CE: direttiva della Commissione, del 9 giugno 1998, che adegua al progresso tecnico la direttiva 74/346/CEE del Consiglio relativa ai retrovisori dei trattori agricoli o forestali a ruote.

98/41/CE: direttiva del Consiglio, del 18 giugno 1998, relativa alla registrazione delle persone a bordo delle navi da passeggeri che effettuano viaggi da e verso i porti degli Stati membri della Comunità».

4.AII.D.1

IL GOVERNO

Nell'allegato «D», inserire le seguenti direttive:

97/34/CE: direttiva della Commissione, del 6 giugno 1997, che modifica la direttiva 93/75/CE del Consiglio relativa alle condizioni minime necessarie per le navi dirette ai porti marittimi della Comunità o che ne escono e che trasportano merci pericolose o inquinanti;

98/25/CE: direttiva del Consiglio, del 27 aprile 1998, che modifica la direttiva 95/21/CE, relativa all'attuazione di norme internazionali per la sicurezza delle navi, la prevenzione dell'inquinamento, le condizioni di vita e di lavoro a bordo, per le navi che approdano nei porti comunitari e che navigano nelle acque sotto la giurisdizione degli Stati membri (controllo dello Stato di approdo).

98/51/CE: direttiva della Commissione, del 9 luglio 1998, che stabilisce alcune misure di applicazione della direttiva 95/69/CE del Consiglio che fissa le condizioni e le modalità per il riconoscimento e la registrazione di taluni stabilimenti e intermediari operanti nel settore dell'alimentazione degli animali.

98/55/CE: direttiva del Consiglio, del 17 luglio 1998, che modifica la direttiva 93/75/CEE relativa alle condizioni minime necessarie per le navi dirette a porti marittimi della Comunità e che escono e che trasportano merci pericolose o inquinanti.

98/60/CE: direttiva della Commissione, del 24 luglio 1998, che modifica la direttiva 74/63/CEE del Consiglio relativa alle sostanze ed ai prodotti indesiderabili nell'alimentazione degli animali».

4.AII.D.2

IL GOVERNO

EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE N. 3506**Art. 1.**

Nell'allegato 1, sopprimere il n. 28).

1.All.1.17

SCHIFANI

1.All.1.28 (identico all'em. 1.All.1.17)

LUBRANO DI RICCO

Nell'allegato 1, sopprimere il n. 31).

1.All.1.18

SCHIFANI

1.All.1.29 (identico all'em. 1.All.1.18)

LUBRANO DI RICCO

Nell'allegato 1, al n. 35), sostituire le parole: «articolo 126», con le seguenti: «articoli 126 e 128».

1.All.1.30

GUERZONI

Nell'allegato 1, sopprimere il n. 37).

1.All.1.27

LUBRANO DI RICCO

Art. 3.

Al comma 1, primo periodo, sopprimere la parola: «immediatamente».

3.1

LUBRANO DI RICCO

Nell'emendamento 3.3, sopprimere la parola: «anche».

3.3/1

LISI

Al comma 1, secondo periodo, dopo le parole: «magistrati ordinari» inserire le seguenti: «anche a riposo».

3.3

LUBRANO DI RICCO

Al comma 1, secondo periodo, dopo le parole: «avvocati dello Stato», inserire la seguente: «notai».

3.13

PASTORE

Al comma 1, secondo periodo, dopo la parola: «costituzionali» inserire le seguenti: «e della pubblica amministrazione».

3.2

LUBRANO DI RICCO

Al comma 1, secondo periodo, dopo le parole: «dei rispettivi ordinamenti», inserire le seguenti: «nel limite di 12 unità».

3.100

IL GOVERNO

Sostituire il comma 4 con il seguente:

«4. I componenti del Polo operativo non percepiscono alcun compenso e si avvalgono delle strutture messe a disposizione dalla Presidenza del Consiglio di cui al comma 5».

3.8

MAGNALBÒ, PASQUALI

Al comma 5, sopprimere le parole: «di livello dirigenziale».

3.4

LUBRANO DI RICCO

Al comma 5, sopprimere le parole: «di livello dirigenziale generale».

3.4 (Nuovo testo)

LUBRANO DI RICCO

Al comma 5, sostituire la cifra: «40», con l'altra: «15».

3.10

DENTAMARO

Al comma 5, dopo la parola: «oltre al dirigente» inserire la parola: «generale».

3.300

IL GOVERNO

Al comma 5, sopprimere le parole: «di 20 unità del predetto personale».

3.15

DENTAMARO

Al comma 5, sopprimere il terzo e il quarto periodo.

3.16

DENTAMARO

Al comma 5, terzo periodo, dopo le parole: «o assunte», inserire le seguenti: «nel limite di 10 unità».

3.200

IL GOVERNO

Al comma 6, sopprimere le parole da: «fornisce», fino alle parole: «presente legge» del comma 7.

3.11

DENTAMARO

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

«7-bis. La relazione di cui al comma 6 ha per oggetto anche la normativa regionale e quella comunitaria».

3.14

PASTORE

Art. 5.

Nell'allegato 3, sopprimere il n. 1) e, nel n. 2), sopprimere la parola: «urbanistica».

5.All.3.1

LUBRANO DI RICCO

Nell'allegato 3, aggiungere il seguente numero:

«8) *Rapporto di impiego pubblico del personale di cui all'articolo 2, comma 4 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29.*»

Conseguentemente, all'allegato 2, sopprimere i procedimenti contraddistinti dai numeri: «1), 2), 3), 4), 5), 8), 9), 10) e 12)».

5.All.3.3

IL GOVERNO

Art. 6.

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 6-bis.

(Soppressione dell'Ufficio centrale per il coordinamento dell'iniziativa legislativa e dell'attività normativa del Governo)

1. È soppresso l'Ufficio centrale per il coordinamento dell'iniziativa legislativa e dell'attività normativa del Governo, di cui all'articolo 23 della legge 23 agosto 1988, n. 400».

6.0.1

DENTAMARO

Art. 7.

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 7.

(Copertura finanziaria)

1. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, valutato in lire 4.915 milioni per l'anno 1999, in lire 4.915 per l'anno 2000 e in lire 4.915 milioni per l'anno 2001, nonché in lire 4.060 milioni annui a decorrere dall'anno 2002, si provvede, per il triennio 1999-2001, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1999-2001, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno 1999, parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica».

7.100

IL GOVERNO

Aggiungere, in fine, il seguente articolo:

«Art. 7-bis.

(Norma transitoria)

1. Le disposizioni di cui all'articolo 6, commi 4 e 5, si applicano a decorrere dal 1 gennaio 1999.

2. Le disposizioni di cui all'articolo 3 si applicano decorsi trenta giorni dalla pubblicazione della presente legge e comunque non prima del 31 gennaio 1999».

7.0.100

IL GOVERNO

Sostituire il titolo con il seguente:

«Delegificazione e testi unici sui procedimenti amministrativi – Legge di semplificazione 1998».

Tit. 1

DENTAMARO

EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE N. 3015

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 14.

(Accertamenti patrimoniali casuali)

1. Tra i soggetti di cui all'articolo 10 vengono annualmente sorteggiati quelli da sottoporre ad accertamento patrimoniale.

2. La Commissione determina i criteri del sorteggio, in modo da assicurare una equilibrata presenza di appartenenti a tutte le categorie. La Commissione determina altresì annualmente il numero totale dei soggetti da sorteggiare, comunque in misura non superiore all'1% e pari almeno ad un soggetto per ciascuna categoria, tenendo conto della compatibilità dell'impegno richiesto con le attività istituzionali della Guardia di finanza».

14.100

IL RELATORE

GIUSTIZIA (2^a)

MERCLEDÌ 7 OTTOBRE 1998

337^a Seduta (antimeridiana)*Presidenza del Presidente*
ZECCHINO

Interviene il sottosegretario di Stato per la grazia e la giustizia Ayala.

La seduta inizia alle ore 8,45.

IN SEDE REFERENTE

(3160) Disposizioni concernenti il tirocinio e la nomina del giudice di pace. Delega al Governo in materia di competenza penale del giudice di pace, approvato dalla Camera dei deputati, in un testo risultante dall'unificazione di un disegno di legge d'iniziativa governativa e dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Sbarbati; Bonito ed altri; Migliori; Delmastro Delle Vedove ed altri; Molinari ed altri

(1247-ter) Modifiche alla legge 21 novembre 1991, n. 374, derivante dallo stralcio, deliberato dall'Assemblea il 18 giugno 1998, degli articoli 40 e 41 del disegno di legge d'iniziativa governativa
(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Riprende l'esame sospeso nella seduta antimeridiana di ieri.

Prende la parola il senatore CALLEGARO il quale ritiene che le misure proposte con il disegno di legge n. 3160, così come più in generale lo stesso ricorso alla figura del giudice di pace, non rappresentino altro che un espediente per evitare l'aumento degli organici della magistratura ordinaria, aumento che costituirebbe in realtà l'unico modo per fornire un contributo appropriato ed efficace alla soluzione dei problemi della giustizia italiana.

D'altra parte, l'esperienza fin qui maturata ha dimostrato l'assoluta mancanza di capacità professionale dei giudici di pace e, a questo riguardo, il tirocinio previsto dall'articolo 2 del disegno di legge licenziato dall'altro ramo del Parlamento non sembra uno strumento in grado di cambiare concretamente le cose e comunque, se si volesse assicurarne

una qualche efficacia, non dovrebbe essere affidato ad un unico magistrato, ma piuttosto ad un collegio di magistrati.

Per quanto concerne poi l'attribuzione di una competenza penale al giudice di pace, di essa probabilmente non vi era bisogno, vista la portata e il rilievo dell'intervento di depenalizzazione in questo momento all'esame del Parlamento.

In conclusione, formula un giudizio complessivamente non positivo sul disegno di legge in questione.

Il senatore CENTARO, pur ritenendo in linea di massima condivisibile la prospettiva di una valorizzazione del ruolo del giudice di pace, non manca di sottolineare alcuni aspetti problematici del testo trasmesso dalla Camera dei deputati, a partire dal comma 3 dell'articolo 5 della legge n. 374 del 1991, come introdotto dall'articolo 3, che contiene una formulazione eccessivamente generica e suscettibile di determinare difficoltà e incertezze sul piano applicativo laddove fa riferimento a requisiti squisitamente soggettivi come indipendenza e prestigio acquisiti ed esperienza giuridica e culturale maturata.

Appare poi incompatibile con quelle che dovrebbero essere le caratteristiche di una legge delega la previsione di cui alla lettera *b*) del comma 3 dell'articolo 14, che individua un criterio direttivo di tale ampiezza e genericità da risultare del tutto inaccettabile. Paventa, altresì, che l'attribuzione di competenza penale al giudice di pace finisca per introdurre surrettiziamente nuove forme di depenalizzazione per la via della delega legislativa, metodologia sulla quale non può essere favorevole poichè tali interventi non possono essere effettuati che con legge del Parlamento.

Ulteriori perplessità sono legate al disposto di cui alle lettere *f*) e *g*) del comma 1 dell'articolo 16 che, nel definire le linee ispiratrici dalla disciplina del procedimento penale di fronte al giudice di pace, prevedono limitazioni all'operatività della connessione dei procedimenti e lo svolgimento del giudizio in forma semplificata con ampliamento della possibilità di utilizzazione degli atti delle indagini preliminari, ad eccezione degli atti delle parti con contenuto dichiarativo. A quest'ultimo proposito, non può non rilevarsi l'inconciliabilità di questa impostazione con i principi del processo accusatorio e va evidenziato il rischio che il nuovo meccanismo processuale risulti concretamente non in grado di rispondere positivamente alle istanze di giustizia cui dovrebbe far fronte. Più in generale, appare inopportuno che la disciplina del procedimento penale davanti al giudice di pace venga rimessa al legislatore delegato, dovendosi considerare preferibile che su questi aspetti intervenga direttamente il legislatore ordinario. Inoltre, occorrerebbe, a suo avviso, sopprimere l'intera lettera *l*) dell'articolo 16 che nel prevedere una particolare disciplina delle iscrizioni nel casellario giudiziario - tra l'altro - stabilisce un criterio direttivo volto ad assicurare che i certificati richiesti dall'interessato non riportino le iscrizioni delle condanne per reati la cui competenza è attribuita al giudice di pace.

Per quanto riguarda, da ultimo, l'individuazione dei reati di competenza del giudice di pace sarebbe preferibile una soluzione diversa che

la limitasse, ferma restando la previsione di un limite massimo di pena, a reati di natura contravvenzionale.

Il senatore MILIO giudica negativamente il disegno di legge n. 3160 e sottolinea come esso continui ad inserirsi in una ottica di tipo emergenziale.

Passando più specificamente ad esaminare alcuni degli aspetti del disegno di legge che suscitano particolari perplessità, richiama l'attenzione sulla previsione di cui alla lettera *f*) del comma 1 dell'articolo 5 della legge n. 374 del 1991, introdotto dall'articolo 3 del testo licenziato dall'altro ramo del Parlamento laddove si prevede, fra i requisiti per la nomina di giudice di pace, un'età non inferiore a trent'anni e non superiore a settant'anni. Al riguardo si domanda, in termine di valutazione costi-benefici, quale concreto vantaggio potrebbe avere lo Stato dalla formazione di un giudice di pace prossimo al limite di età. Appare poi contraddittorio il fatto che il requisito dell'aver conseguito l'abilitazione all'esercizio della professione forense, previsto dalla successiva lettera *h*), sia chiesto per la nomina di giudice di pace ma non per la conferma in tali funzioni da parte di chi ne è stato e ne è già titolare. Risulta inoltre equivoco il riferimento alle funzioni notarili contenuto nella lettera *b*) del comma 2 del citato articolo 5 in quanto non si comprende se in tal modo ci si riferisce soltanto ai notai in senso stretto o anche a coloro che hanno svolto funzioni ausiliarie dei medesimi. In merito al comma 3 dello stesso articolo va evidenziata l'incertezza della portata della disposizione ivi contenuta in quanto non risulta chiaro nè chi valuterà la sussistenza dei requisiti dell'indipendenza e del prestigio nè sulla base di quali parametri tali requisiti saranno accertati.

Per quanto riguarda poi la competenza penale del giudice di pace va rilevato che, visto il rilievo del disegno di legge in materia di depenalizzazione di reati minori in questo momento all'esame del Parlamento, probabilmente è troppo presto per intervenire su questo versante. Al riguardo peraltro suscita perplessità l'attribuzione della competenza in grado di appello al tribunale e non alla corte d'appello in contrasto con quello che sembra un orientamento legislativo consolidato.

Il senatore MELONI prospetta sul disegno di legge una valutazione complessivamente positiva, anche se non manca di mettere in evidenza numerosi aspetti da modificare, rispetto ai quali si riserva di presentare appositi emendamenti. Ritiene, altresì, di poter formulare l'attendibile previsione che a scadenze non troppo ravvicinate, il sistema scelto finirà inevitabilmente per portare i giudici di pace ad ottenere uno *status* quasi coincidente con quello dei magistrati togati. Anche se tale prospettiva non deve essere – in linea di principio – respinta, il senatore Meloni ritiene che occorra intanto procedere a interventi di razionalizzazione dell'ufficio del giudice di pace. Ciò richiede che venga in primo luogo prevista una pianta organica, al fine di evitare quella dislocazione sul territorio del giudice di pace che, attualmente, causa non pochi oneri finanziari determinati dalla frequente collocazione logistica di tale giudice onorario in un contesto non dotato di mezzi e del personale necessario,

che determina spese ingenti sia per l'allestimento di nuovi uffici, che per il conseguente trattamento di missione del personale ausiliario e di cancelleria. Ritiene, anzi, che la mancanza di norme che disciplinano gli aspetti organizzativi degli uffici del giudice di pace rappresenti un limite del disegno di legge in discussione. Nello specifico dell'articolato, premesso che sarebbe opportuno prevedere che la nomina del giudice di pace all'esito del periodo di tirocinio e del successivo giudizio di idoneità avvenga con decreto del presidente della corte d'appello, abbandonando l'attuale - formalistica - veste del decreto del Presidente della Repubblica, circa l'articolo 2 ritiene che il tirocinio debba essere finalizzato alla formazione specialistica del giudice di pace e sia pertanto da modificare la disposizione del comma 3 del medesimo articolo 2, il quale prevede che il tirocinante giudice di pace svolga in maniera indistinta la pratica in materia civile e in materia penale. Altro aspetto da tenere in considerazione riguarda la definizione delle controversie che può verificarsi in ambito extra giudiziale, concludendosi nel mero abbandono della causa ad opera delle parti. In tal caso, potrebbe essere stata dispiagata dal medesimo giudice di pace un'attività propedeutica a tale conclusione che andrebbe - egli ritiene - adeguatamente considerata come elemento ulteriore di definizione delle liti e conseguentemente ulteriore aspetto del trattamento economico spettante a tale magistrato onorario. Il senatore Meloni conclude dichiarando di ritenere opportuna l'assegnazione al giudice di pace della competenza avverso l'opposizione all'ordinanza-ingiunzione con cui vengono irrogate le sanzioni per i reati trasformati in illeciti amministrativi.

Il senatore RESCAGLIO condivide l'impostazione del disegno di legge n.3160 per la valenza che tale provvedimento assegna all'aspetto dell'esperienza giuridica e culturale la cui maturazione rappresenta l'elemento determinante per la nomina del giudice di pace, una volta accertati i requisiti per la nomina e i titoli preferenziali dopo lo svolgimento del tirocinio. In tal senso il senatore Rescaglio individua in tali caratteristiche del giudice di pace una figura che troverà una collocazione quanto mai positiva nel contesto sociale su cui sarà chiamata ad operare.

Il presidente ZECCHINO rinvia, quindi, il seguito dell'esame congiunto.

La seduta termina alle ore 9,30.

338^a Seduta (pomeridiana)

Presidenza del Presidente
ZECCHINO

Interviene il sottosegretario di Stato per la grazia e la giustizia Ayala.

La seduta inizia alle ore 15,20.

IN SEDE REFERENTE

(3160) Disposizioni concernenti il tirocinio e la nomina del giudice di pace. Delega al Governo in materia di competenza penale del giudice di pace, approvato dalla Camera dei deputati, in un testo risultante dall'unificazione di un disegno di legge d'iniziativa governativa e dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Sbarbati; Bonito ed altri; Migliori; Delmastro Delle Vedove ed altri; Molinari ed altri

(1247-ter) Modifiche alla legge 21 novembre 1991, n. 374, derivante dallo stralcio, deliberato dall'Assemblea il 18 giugno 1998, degli articoli 40 e 41 del disegno di legge d'iniziativa governativa

(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Riprende l'esame congiunto sospeso nella seduta antimeridiana odierna.

Il presidente ZECCHINO dichiara chiuso il dibattito.

Interviene in sede di replica il relatore FASSONE il quale, con riferimento agli interventi che hanno manifestato un atteggiamento critico nei confronti della stessa figura del giudice di pace, sottolinea come l'intervento legislativo in esame si inserisce nel solco di una discussione che ha ormai più di venticinque anni di storia e che ha portato, da un lato, ad abbandonare la prospettiva di istituire un modello «forte» di giudice di pace, soprattutto con competenze specialistiche in materie quali l'urbanistica, l'ambiente e la tutela dei consumatori e capillarmente diffuso sul territorio e, dall'altro, a ritenere comunque irrinunciabile un modello «debole» di giudice di pace caratterizzato da competenze limitate, dalla attribuzione della funzione conciliativa e da una ridotta diffusione sul territorio.

D'altra parte la valorizzazione di questa figura appare l'unica strada percorribile in una situazione in cui, mentre è innegabile l'esigenza di ridurre il carico di lavoro della giurisdizione ordinaria, la depenalizzazione dei reati non può spingersi oltre certi limiti e l'incremento degli organici della magistratura non risulta in concreto praticabile, non per gli ostacoli derivanti da supposte istanze corporative, ma per la oggettiva difficoltà di reclutare persone che abbiano la professionalità necessaria per esercitare le funzioni giudiziarie.

Passando più specificamente all'esame dei diversi aspetti dell'articolo del disegno di legge n. 3160, il relatore ritiene che sia condivisibile la soluzione adottata con la lettera f) del comma 1 dell'articolo 5 introdotto dalla legge n. 374 del 1991 che prevede come requisito per la nomina di giudice di pace il possesso di un'età non inferiore a trenta anni e non superiore a settanta. Al riguardo, con riferimento ai rilievi svolti dal senatore Milio nella seduta antimeridiana, osserva che il limite di permanenza in carica dei giudici di pace non è individuato da questa disposizione, ma è disciplinato dall'articolo 7 della stessa legge n. 374 ed è fissato a settantacinque anni di età.

Sono state avanzate da più parti perplessità circa il testo del comma 3 del citato articolo 5 della legge n. 374 del 1991 introdotto dall'articolo 3. A tale proposito va peraltro rilevato come si tratti di una formulazione che coincide con quella già vigente che, nella sua concreta applicazione, non ha comportato problemi rilevanti. Appare poi condivisibile il rilievo del senatore Russo circa la necessità di integrare le previsioni dell'articolo 3 individuando i titoli preferenziali che potranno servire sia ai fini dell'ammissione al tirocinio sia ai fini della nomina dei giudici di pace qualora il numero degli aspiranti idonei a conclusione del tirocinio fosse superiore a quello dei magistrati da nominare.

Per quanto riguarda poi l'articolo 14, va rilevato come la sua formulazione sia indubbiamente sintomo di un rilevante sforzo di tipizzazione che ha portato alla specifica individuazione delle fattispecie codicistiche delittuose e contravvenzionali che vengono attribuite alla cognizione del giudice di pace mentre, per quel che concerne i reati previsti da leggi speciali, sono stati fissati tre criteri, che devono concorrere tutti, per definire nella maniera più compiuta possibile le modalità con le quali il legislatore delegato dovrà procedere a stabilire quali di questi reati dovranno essere trattati dal giudice di pace e quali restare invece al tribunale.

In merito all'articolo 16 il relatore evidenzia che la previsione di cui alla lettera g) ha dato luogo a rilievi significativi e certo meritevoli di attenzione con riferimento, in particolare, al fatto che essa implicherebbe un'impostazione di tipo inquisitorio del procedimento penale davanti al giudice di pace. Il relatore osserva peraltro che la citata lettera g) si limita a prevedere un ampliamento della possibilità di utilizzazione degli atti delle indagini preliminari, ad eccezione degli atti delle parti con contenuto dichiarativo, e non un'illimitata utilizzazione degli stessi. Si tratta comunque di un profilo problematico che necessita di un adeguato approfondimento e dovrebbero giudicarsi tutt'altro che inopportuni interventi correttivi volti a precisare che un'utilizzazione di questi atti sia subordinata al ricorrere di determinate condizioni, quali il consenso delle parti o di almeno una di queste prevedendo, in quest'ultimo caso, che l'eventuale dissenso di un'altra parte possa essere superato qualora il giudice lo ritenga manifestamente infondato.

Per quel che attiene infine alla problematica della impugnabilità in appello delle sentenze del giudice di pace, il relatore concorda sull'opportunità di restringere ulteriormente tale facoltà, ma non di limitarla del tutto, con riferimento, in particolare, alle ipotesi in cui il giudice di pace irrogherebbe sanzioni che in qualche modo inciderebbero comunque sulla libertà personale dei soggetti interessati.

Conclude riservandosi ulteriori osservazioni in sede di esame degli emendamenti.

Il sottosegretario AYALA, nel manifestare il proprio apprezzamento per i contributi emersi nel corso del dibattito, osserva che il disegno

di legge n. 3160, pur potendo senza dubbio essere oggetto di critiche e miglioramenti, non può tuttavia essere considerato radicalmente inaccettabile. In tale contesto, il Rappresentante del governo rileva che sarebbe preferibile che il provvedimento venisse approvato senza modifiche nel testo licenziato dall'altro ramo del Parlamento. Si tratta infatti di un intervento strettamente connesso con la riforma istitutiva del giudice unico di primo grado – la cui entrata in vigore è prevista per il 2 giugno 1999 – e l'approvazione di modifiche da parte del Senato implicherebbe una nuova lettura alla Camera dei deputati la quale è attualmente impegnata dalla sessione di bilancio. Tali considerazioni portano a ritenere che il disegno di legge in questione non potrebbe diventare legge presumibilmente prima del febbraio del prossimo anno e solo a partire da quel momento potrebbe poi attivarsi la procedura per la predisposizione e l'emanazione dei decreti delegati. Proprio alla luce delle difficoltà e degli inconvenienti che potrebbero derivare da una simile situazione, il Sottosegretario ribadisce il proprio invito alla Commissione a verificare se non sia possibile licenziare senza modifiche il testo varato dall'altro ramo del Parlamento. Se ciò non dovesse risultare possibile, sul merito del provvedimento egli si rimette integralmente alle considerazioni svolte dal relatore Fassone sia nel suo intervento iniziale sia nella replica odierna, riservandosi di intervenire ulteriormente in sede di esame degli emendamenti.

La Commissione conviene quindi di assumere come testo base al quale riferire gli emendamenti il disegno di legge n. 3160, fissando il termine per la presentazione degli stessi a giovedì 15 ottobre 1998, alle ore 15.

Il presidente ZECCHINO rinvia infine il seguito dell'esame congiunto.

La seduta termina alle ore 16.

AFFARI ESTERI, EMIGRAZIONE (3^a)

MERCLEDÌ 7 OTTOBRE 1998

157^a Seduta*Presidenza del Presidente*

MIGONE

*Interviene il sottosegretario di Stato per gli affari esteri Serri.**La seduta inizia alle ore 15,10.**IN SEDE REFERENTE*

(3145) Ratifica ed esecuzione della Convenzione sulla sicurezza del personale delle Nazioni Unite e del personale associato, fatta a New York il 9 dicembre 1994, approvato dalla Camera dei deputati)

(Esame)

Riferisce alla Commissione il senatore MAGGIORE il quale osserva che la Convenzione in esame si propone di garantire il personale delle Nazioni Unite e il personale associato sul piano assicurativo personale, necessità sorta dai molteplici impegni che l'ONU va assolvendo in varie parti del mondo. Da un lato si impegnano gli Stati membri ad adottare provvedimenti appositi e dall'altro si dettano norme relative alla responsabilità penale individuale per eventuali danni a queste persone: si prevedono indennizzi, procedure di restituzione dei prigionieri, sistemi di composizione delle controversie. Il provvedimento in esame non comporta oneri per lo Stato italiano ed è stato già approvato dalla Camera dei deputati: se ne raccomanda pertanto la sollecita conclusione.

Il senatore SERVELLO coglie l'occasione per informare la Commissione che nell'ambito della recente missione all'ONU ha potuto incontrare esponenti italiani di alto livello fra le persone che lavorano alle Nazioni Unite, i quali rivendicano una forma di inserimento nel corpo diplomatico nazionale, lamentando la situazione giuridica esistente che li separa totalmente da qualsiasi carriera riconosciuta in patria.

Osserva che da questa missione ha ricavato un'esperienza positiva soprattutto per il livello professionale della delegazione italiana, guidata

in modo eccellente dall'Ambasciatore Fulci, di cui ha constatato l'ottima azione di blocco del progetto di riforma del Consiglio di Sicurezza che avrebbe penalizzato l'Italia, con l'originale proposta di dare luogo al riconoscimento delle realtà regionali piuttosto che quelle nazionali. Sull'organizzazione in generale osserva che le Nazioni Unite si presentano come un piccolo concentrato del mondo e in proposito esprime perplessità sul mancato riconoscimento di Taiwan, il che rivela una realtà ancora ignorata a fronte di rappresentanze di Stati costituiti da isole piccolissime. L'esperienza della delegazione italiana ha comportato l'incontro diretto di molte personalità ed è stato utile per porre all'attenzione dei governanti stranieri alcune questioni italiane al fine di un confronto e di una migliore conoscenza. Di particolare interesse è stato l'incontro con l'inviato europeo nella regione dei Grandi Laghi africani, Aldo Ajello, persona di cui si è potuta apprezzare la lucidità di analisi e che sarebbe utile audire in sede di Commissione sui problemi dell'Africa. Segnala inoltre di aver constatato come la cooperazione italiana abbia perso credibilità in quanto in un opuscolo distribuito alle Nazioni Unite sono contenuti i grafici che illustrano percentuali relative ai dati della cooperazione da parte dei primi sette o otto paesi del mondo, omettendo il nono che è proprio l'Italia. Sollecita quindi la Commissione ad accelerare l'esame della riforma della cooperazione che ritiene sempre più indifferibile.

Il senatore VOLCIC ricorda che i funzionari internazionali sono di due tipi: gli uni appartengono al corpo diplomatico nazionale, gli altri sono assunti direttamente nelle organizzazioni internazionali e in nessun paese avviene che si siano riassorbiti nel corpo diplomatico. Chiede al Governo di conoscere se esistano proposte sulla sicurezza del personale italiano inviato dall'ONU in operazioni di *peace keeping* e quali siano i trattamenti previsti rispetto a quelli di altre nazioni.

Il presidente MIGONE ritiene che il problema sollevato dai funzionari dell'ONU investa piuttosto l'esigenza di trovare il modo di valorizzare l'esperienza fatta nelle organizzazioni internazionali, volendo un giorno ritornare in Italia: su tale argomento si potrebbe anche proporre una riforma di iniziativa parlamentare.

Il senatore ANDREOTTI rileva una contraddizione riguardo alla richiesta degli italiani che lavorano nelle organizzazioni internazionali in quanto da un lato, con le riforme del ministro Bassanini, si è avviato il superamento della rigidità di assunzione negli alti ranghi dell'amministrazione dello Stato, mentre ora dall'altro si chiede di burocratizzare un settore governato piuttosto dalla legge del mercato.

Il sottosegretario SERRI, riservandosi di rispondere al quesito del senatore Volcic con elementi forniti dal Ministero della difesa, fa osservare al senatore Servello di essere già a conoscenza del problema che riguarda oltre 1.600 italiani che svolgono funzioni dirigenziali nelle organizzazioni internazionali. Esso si articola essenzialmente su tre que-

stioni: in primo luogo il reclutamento che oggi non è effettuato in modo scientifico, poi la gestione, che è lasciata piuttosto alla casualità e in ultimo il reinserimento in una carriera italiana. Un progetto di legge era in fase di elaborazione ma non sembra avere molta fortuna, forse per difficoltà e resistenze in seno all'Amministrazione degli esteri: appare più utile orientare questa iniziativa sul modello francese che prevede l'iscrizione in un albo tenuto presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri. Dopo aver ricordato che il Governo ha seguito l'opera dell'Ambasciatore Fulci in pieno accordo, si augura che il successo italiano possa ora far maturare consensi su proposte nuove per la riforma del Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite. Concordando infine con le conclusioni del relatore sul disegno di legge in esame, ne raccomanda l'approvazione.

Il presidente MIGONE ritiene che molti di questi argomenti possano essere approfonditi nella sede appropriata dell'indagine conoscitiva sulle organizzazioni internazionali avviata dalla Commissione. Ricorda che sono stati trasmessi i pareri favorevole della 1^a e della 5^a Commissione sul disegno di legge n. 3145. Pone quindi ai voti il mandato al relatore Maggiore a riferire favorevolmente all'Assemblea sul disegno di legge in esame.

La Commissione concorda.

(3147) Ratifica ed esecuzione dell'Accordo che riconosce la personalità giuridica internazionale dell'IRRI (International Rice Research Institute), fatto a Los Banos il 12 aprile 1996, approvato dalla Camera dei deputati
(Esame)

Il relatore, senatore MAGGIORE, fa presente che lo scopo del disegno di legge è di riconoscere lo *status* internazionale dell'IRRI, centro di ricerca sul riso creato nel 1959 con un *memorandum* di intesa tra il governo delle Filippine e le fondazioni Ford e Rockefeller. Si tratta di uno dei centri internazionali di ricerca sostenuti dal CGIAR (gruppo consultivo per la ricerca agricola internazionale), che è un'associazione tra governi, agenzie dell'ONU e istituzioni private.

L'attività finora svolta dall'IRRI, nonché dagli altri centri di ricerca associati, ha favorito lo scambio di tecnologie e l'incremento della produttività nella coltivazione del riso. Ciò ha recato importanti vantaggi ai paesi in via di sviluppo, che potranno continuare a giovare anche in futuro della ricerca tecnologica promossa dall'Istituto. Per tali ragioni è opportuno ratificare l'accordo in esame.

Il senatore VOLCIC chiede quanti altri Stati abbiano aderito all'IRRI dopo la sua fondazione, ovvero ne sostengano l'attività dal punto di vista finanziario.

Il sottosegretario SERRI precisa che almeno quindici paesi donatori sostengono l'attività dell'IRRI e che, fra questi, l'Italia ha un posto non

secondario per i contributi volontari versati nell'ambito della cooperazione allo sviluppo. Inoltre il Governo italiano fa parte del CGIAR e ha quindi interesse a potenziare l'attività dei centri di ricerca associati, soprattutto nel settore del riso che ha tanta importanza per i paesi in via di sviluppo.

Il presidente MIGONE avverte che la 1^a e la 5^a Commissione hanno espresso parere favorevole sul disegno di legge.

La Commissione dà mandato al relatore di riferire all'Assemblea a favore del disegno di legge.

(3221) Ratifica ed esecuzione, in base all'articolo K3 del Trattato sull'Unione europea, della Convenzione relativa alla notificazione negli Stati membri di atti giudiziari ed extragiudiziari in materia civile o commerciale e del Protocollo concernente l'interpretazione della stessa Convenzione da parte della Corte di giustizia delle Comunità europee, fatti a Bruxelles il 26 maggio 1997

(Esame)

Riferisce alla Commissione il senatore MAGGIORE, il quale ricorda che la notificazione all'estero degli atti giudiziari ed extragiudiziari in materia civile o commerciale è attualmente disciplinata dalla convenzione adottata all'Aja nel 1965. Dopo l'entrata in vigore del Trattato di Maastricht, che ha previsto la cooperazione degli Stati membri in materia giudiziaria e negli affari interni, i paesi dell'Unione europea hanno negoziato una nuova convenzione, in base all'articolo K3 del Trattato. Sottoscritta a Bruxelles nel maggio 1997, essa entrerà in vigore dopo che tutti gli Stati membri avranno espletato le procedure previste dalle rispettive costituzioni; fino a quel momento continuerà ad applicarsi la Convenzione dell'Aja, che comunque resterà in vigore per gli Stati non comunitari.

Il relatore dà poi conto delle innovazioni rispetto alle norme della Convenzione dell'Aja, sottolineando in particolare le disposizioni che renderanno più spedita la notificazione degli atti, nonché le garanzie previste a tutela dei dati personali. Fa inoltre presente che, al momento del deposito dello strumento di ratifica, l'Italia dovrà individuare l'autorità centrale e le autorità decentrate previste dalla convenzione, che saranno rispettivamente l'ufficio unico UNEP presso la Corte d'appello di Roma e gli uffici UNEP presso le varie Corti d'appello.

Il senatore SERVELLO teme che, al di là delle buone intenzioni di chi l'ha negoziata, la convenzione in esame possa provocare un'ulteriore burocratizzazione di procedimenti piuttosto farraginosi. C'è da chiedersi se la macchina giudiziaria italiana, che non brilla certo per speditezza, potrà farsi carico dell'applicazione di questa convenzione.

Il relatore MAGGIORE precisa che si tratta di un accordo internazionale negoziato in base a una disposizione del Trattato sull'Unione europea: è pertanto opportuno che anche l'Italia concluda con sollecitu-

dine le procedure per la ratifica. Sollecita dunque l'approvazione del disegno di legge.

Il sottosegretario SERRI si associa alle conclusioni del relatore.

Il presidente MIGONE ricorda che la 1^a Commissione ha espresso parere favorevole sul disegno di legge.

La Commissione dà mandato al relatore di riferire all'Assemblea a favore del disegno di legge.

(3319) FIGURELLI ed altri: *Use dei beni confiscati alla mafia per il rafforzamento dell'ONU nell'azione internazionale contro la criminalità organizzata*
(Esame e rinvio)

Il presidente MIGONE comunica che è pervenuto il parere della 1^a Commissione, mentre la Commissione bilancio ha espresso un parere in parte favorevole e in parte contrario. Propone pertanto di richiedere al Governo la relazione tecnica sul disegno di legge, ai sensi dell'articolo 76-bis, comma 3, del Regolamento.

Concorda la Commissione.

(3383) *Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di cooperazione scientifica e tecnologica tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo degli Stati Uniti del Messico, con annesso, fatto a Città del Messico il 19 settembre 1997*
(Esame)

Riferisce alla Commissione il senatore PIANETTA, che pone in risalto in primo luogo il notevole peso nell'interscambio mondiale del Messico, che di recente ha concluso importanti accordi con l'Unione europea. L'accordo bilaterale in esame si inserisce in tale politica di cooperazione tra i paesi europei e il Messico, prevedendo la collaborazione in importanti comparti della ricerca scientifica, con particolare riferimento all'agricoltura, alla sanità, alle biotecnologie e alla ricerca sismologica. A tal fine è previsto lo scambio di ricercatori e di docenti, l'organizzazione di apposite conferenze, lo scambio di pubblicazioni.

Nella relazione tecnica allegata al disegno di legge si destina una quota rilevante della spesa complessiva - 190 milioni su 470 - all'assegnazione di borse di studio della durata di 12 mesi, in base all'articolo III, lettera b), dell'accordo. Successivamente gli uffici della Farnesina hanno trasmesso una diversa ipotesi di ripartizione dello stanziamento, rimasto immutato nel suo ammontare complessivo, sopprimendo le borse di studio e prevedendo «missioni lunghe» della durata di tre mesi. Appare però più conforme agli scopi dell'accordo l'ipotesi originaria, poichè un valido programma di cooperazione scientifica richiede probabilmente una permanenza nell'altro paese per periodi ben superiori ai tre mesi.

Infine il relatore prospetta la possibilità di far slittare la copertura finanziaria al triennio 1999-2001, essendo praticamente impossibile che l'accordo entri in vigore nel 1998. Si riserva pertanto di presentare in Assemblea un emendamento in tal senso.

Il sottosegretario SERRI concorda con le conclusioni del relatore e fa presente che l'effettiva destinazione della spesa sarà decisa tenendo conto anche del possibile concorso di altri Ministeri, come il Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, che potrebbe finanziare le borse di studio di durata annuale.

Il presidente MIGONE avverte che la 1^a e la 5^a Commissione hanno espresso parere favorevole sul disegno di legge.

La Commissione dà mandato al relatore di riferire all'Assemblea a favore del disegno di legge.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

(A007 000, C03^a, 0026°)

Il PRESIDENTE propone di rinviare alla prossima settimana le comunicazioni del Ministro degli affari esteri previste per la seduta già convocata per domani, giovedì 8 ottobre.

Concorda la Commissione.

SCONVOCAZIONE DELLA COMMISSIONE

Il presidente MIGONE avverte che la seduta, già convocata per domani, giovedì 8 ottobre, non avrà più luogo.

La seduta termina alle ore 16,25.

DIFESA (4^a)

MERCLEDÌ 7 OTTOBRE 1998

128^a Seduta*Presidenza del Presidente*

GUALTIERI

*Interviene il sottosegretario di Stato per la difesa Brutti.**La seduta inizia alle ore 15,10.***PROCEDURE INFORMATIVE**

Il sottosegretario BRUTTI risponde all'interrogazione n. 3-00483 presentata nel novembre 1996 dai senatori Mignone e Ucchielli. La normativa vigente —che consiste in una direttiva impartita dalla direzione generale della leva nel 1995— prevede il trasferimento a domanda soltanto per il titolare di un'attività lavorativa autonoma che comporti la frequente presenza dell'interessato, purché dimostri di essere titolare dell'attività da almeno un anno dall'incorporazione alle armi.

Il sottosegretario afferma che il Governo condivide l'opinione degli interroganti, la cui istanza è stata, peraltro, tempestivamente recepita dall'amministrazione della difesa già dal maggio 1997. Infatti ha disposto che venissero accolte le domande di assegnazione nelle sedi desiderate dai giovani in possesso del titolo di amministratore unico di azienda, titolare di attività autonoma o socio accomandatario di società in accomandita semplice.

Tale disposizione è stata data nonostante il parere contrario di alcune componenti del Ministero difesa, parere, motivato dal rischio di artificiosa attribuzione della carica di amministratore unico, al solo scopo di ottenere l'avvicinamento.

La disposizione è stata recepita dai competenti organi del Ministero e, sebbene non siano disponibili dati statistici affidabili, risulta che numerose domande di avvicinamento sono state accolte. È importante sottolineare che l'avvicinamento viene disposto anche nel caso non vi siano carenze organiche nei reparti per i quali i giovani interessati hanno espresso preferenza. Aggiunge che le disposizioni di cui si tratta sono state impartite sulla base di una interpretazione estensiva della norma;

ciò ha reso possibile l'immediata esecutività del provvedimento, evitando il dispendio di tempo di una modifica legislativa.

Replica il senatore UCCHIELLI per dichiararsi soddisfatto della risposta del sottosegretario.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

(A007 000, C04^a, 0088°)

Il presidente GUALTIERI manifesta l'estrema attenzione che per la Commissione riveste la riforma della Sanità militare e rende noto di aver scritto al Ministro per i rapporti con il Parlamento il 16 settembre per sollecitare la predisposizione della Relazione tecnica del Tesoro. Poichè ha motivo di supporre che essa perverrà in tempi brevi e che, pertanto, la Commissione bilancio sarà in grado di esprimere il prescritto parere, propone di iscrivere i disegni di legge in materia all'ordine del giorno della prossima settimana, al fine di permettere al relatore l'illustrazione del testo scaturente dai lavori del comitato ristretto.

Conviene la Commissione.

Auspica altresì una imminente ripresa dei lavori in seduta congiunta con la Commissione Affari costituzionali per esaminare i disegni di legge sui servizi segreti e sul riordinamento dell'Arma dei carabinieri e del Corpo della Guardia di finanza.

PER LA PARTECIPAZIONE DELLA COMMISSIONE AD UNA ESERCITAZIONE NAVALE DELLA MARINA MILITARE

(A007 000, C04^a, 0089°)

Il senatore GUALTIERI rende noto che è pervenuta dalla Marina Militare l'invito a presenziare all'esercitazione «Sardinia» che si terrà il 12 e il 13 novembre.

La Commissione decide di accogliere l'invito e il Presidente invita, quindi, i Gruppi a comunicare alla Segreteria le designazioni per formare la delegazione.

IN SEDE REFERENTE

(2118) Istituzione del servizio civile nazionale

(329) COVIELLO. – *Istituzione del servizio civile alternativo nel settore agricolo, in sostituzione del servizio militare di leva*

(1015) BEDIN. – *Istituzione del servizio civile nazionale*

(1165) NAVA e TAROLLI. – *Norme per l'istituzione del servizio civile nazionale*

(1290) DE CAROLIS ed altri. – *Norme concernenti la riorganizzazione delle forze armate della Repubblica su base professionale e volontaria e l'istituzione del servizio nazionale civile*

(1382) AGOSTINI ed altri. – *Istituzione del Servizio civile nazionale*

(Seguito dell'esame congiunto e rinvio. Questione pregiudiziale)

Riprende l'esame, sospeso nella seduta del 30 settembre scorso.

Il senatore MANCA formalizza la sua richiesta di questione pregiudiziale ai sensi degli articoli 43 e 93 del Regolamento.

Il senatore GUBERT, intervenendo a nome del Gruppo Unione Democratica per la Repubblica (UDR), reputa fondamentale ispirare i comportamenti sociali dei giovani al principio della solidarietà collettiva; pertanto, in sintonia con i principi dedotti dalla Corte costituzionale, sottolinea la necessità per lo Stato di tener conto della coscienza dei singoli e preannuncia voto favorevole alla pregiudiziale presentata. Saggiunge liminariamente che sarebbe auspicabile stimolare forme di volontariato.

Il senatore UCCHIELLI reputa meritevole di attenzione la questione sollevata, che presenta delicati profili di natura non solo giuridica ma anche politica. Pur dichiarandosi tendenzialmente contrario al merito della pregiudiziale, reputa tuttavia interessante l'ipotesi di chiamare l'Aula ad esprimersi in via definitiva sulla questione di legittimità costituzionale.

Il senatore PELLICINI dichiara di apprezzare il lodevole sforzo concettuale del senatore Manca, del quale però reputa di non poter condividere *in toto* le conclusioni. Non ravvisa infatti un *vulnus* alla Costituzione dall'introduzione del Servizio civile nazionale. Tuttavia, si esprime a favore della rimessione in Aula della questione pregiudiziale.

Il presidente GUALTIERI prende atto, di sua iniziativa, della non sussistenza del numero legale e, pertanto, sospende l'esame della questione pregiudiziale, rinviandola alla prossima seduta e, apprezzate le circostanze, dispone la chiusura dei lavori della odierna seduta.

Fa comunque presente che la Commissione Affari costituzionali si è già espressa nel merito con un parere favorevole con osservazioni, il ché lascia supporre che essa non reputi fondata la questione di costituzionalità.

Il seguito dell'esame è pertanto rinviato.

La seduta termina alle ore 15,55.

FINANZE E TESORO (6^a)

MERCLEDÌ 7 OTTOBRE 1998

178^a Seduta (antimeridiana)*Presidenza del Presidente*
ANGIUS*Interviene il sottosegretario di Stato per il tesoro Pennacchi.**La seduta inizia alle ore 9,10.**IN SEDE REFERENTE***(605) CAMO ed altri.** – *Adeguamento economico e normativo delle pensioni dei grandi invalidi di guerra plurimutilati***(683) CASTELLANI Pierluigi.** – *Nuovi criteri di valutazione del danno anato-mo-funzionale ai fini dell'attribuzione della pensione di guerra***(1098) VALLETTA.** – *Adeguamento economico e normativo delle pensioni di guerra con riassetto dell'indennità di assistenza e di superinvalidità***(1153) VEGAS ed altri.** – *Interventi urgenti in favore dei grandi invalidi di guerra e dei loro superstiti***(1361) BEDIN ed altri.** – *Interventi urgenti in favore dei grandi invalidi di guerra e dei loro superstiti*

(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Si riprende l'esame sospeso nella seduta del 7 novembre 1996.

Il Presidente ANGIUS fa presente che il senatore Staniscia ha sostituito il senatore Caddeo, che non fa più parte della Commissione.

Il senatore STANISCIA ripercorre il precedente *iter* dei disegni di legge facendo presente che, dopo l'illustrazione dei contenuti dei provvedimenti, è stato costituito un Comitato ristretto che ha svolto una serie di audizioni delle categorie interessate e ha operato un serrato confronto con il Governo soprattutto in relazione alla quantificazione degli oneri derivanti dall'applicazione delle disposizioni contenute nei disegni di legge. Sia in sede di Comitato ristretto, sia successivamente dagli incontri avuti con il rappresentante del Governo, è emersa, infatti, la insuffi-

cienza delle risorse iscritte in bilancio per coprire i maggiori oneri derivanti dalla eventuale rivalutazione di quanto corrisposto ai soggetti aventi diritto a titolo di indennità, pensione o accompagnamento, così come previsto nei disegni di legge in titolo.

Pur rifacendosi, quindi, alla relazione a suo tempo svolta dal senatore Caddeo, il relatore passa in rassegna le problematiche legate alle pensioni dei grandi invalidi di guerra, che i disegni di legge affrontano in un'ottica settoriale e particolare, intervenendo, di volta in volta, sulla rideterminazione della invalidità, sul tipo di assistenza, sui criteri di reversibilità, sui nuovi criteri di determinazione dell'invalidità anche alla luce delle nuove acquisizioni mediche. Tutte le proposte, prosegue il relatore, hanno quale indirizzo fondamentale il miglioramento del trattamento economico di particolari settori degli aventi diritto. Dopo aver ribadito che a tutt'oggi persistono le difficoltà di copertura finanziaria dei maggiori oneri, il relatore sottolinea come i provvedimenti in esame interessino solo una ridotta percentuale delle partite accese al Ministero del tesoro a titolo di pensioni e trattamenti per invalidi di guerra (circa 30.000 su 500.000).

Le considerazioni svolte, motivano quindi l'opportunità di esaminare con un'ottica globale tutta la questione dei trattamenti per invalidi di guerra. Poichè sono stati deferiti alla Commissione due disegni di legge che conferiscono al Governo la delega per il riordino della materia, sottoscritti sia da esponenti della maggioranza che da esponenti dell'opposizione, propone alla Commissione di passare all'esame di tali disegni di legge nn. 1614 e 2964 sospendendo per il momento il seguito dell'esame dei disegni di legge in titolo. A giudizio del relatore, infatti, la problematica dei trattamenti di invalidità per causa di guerra presenta caratteri di particolare delicatezza e complessità in quanto la legislazione vigente, pur frutto di interventi succedutesi nel tempo senza una chiara organicità, ha oggi un suo equilibrio che rischia di essere stravolto da ulteriori interventi particolari. Ferma restando, quindi, l'esigenza di prestare l'attenzione dovuta a cittadini che meritano grande riconoscenza per il sacrificio da essi patito, esiste, di converso, la necessità di prendere in considerazione anche i trattamenti pensionistici relativi alla vasta platea degli invalidi di guerra, tenendo presente, ad esempio, che una pensione base per invalidità di prima categoria si attesta intorno alle 700.000 lire mensili. È opportuno inoltre tener conto dell'esigenza di riclassificare la natura di alcune mutilazioni ed infermità, così come occorre affrontare una volta per tutte il problema della esasperante lentezza del disbrigo delle pratiche amministrative relative alle assegnazioni delle provvidenze in parola. In conclusione, ribadisce la proposta di esaminare i disegni di legge delega prima richiamati.

Prende quindi la parola il sottosegretario PENNACCHI, la quale condivide l'accento del relatore sul carattere particolarmente meritorio delle esigenze dei grandi invalidi di guerra. Ribadisce però quanto già dichiarato in sede di Comitato ristretto e cioè che le risorse iscritte in bilancio per il prossimo triennio, risultanti dal trasferimento sulle finalizzazioni per il prossimo anno di quelle previste per il 1998, ammonta-

no a circa 18 miliardi di lire. Tale cifra viene nettamente superata da tutte le stime di spesa calcolate sui disegni di legge in esame. Per questi motivi concorda sulla proposta del relatore di avviare un esame approfondito dei disegni di legge delega, al fine di riordinare l'intera materia, anche in vista del superamento di particolari disparità di trattamento. Il Sottosegretario chiarisce però che l'intervento di delega non potrà essere immaginato quale occasione di estensione a pioggia, ovvero di rivalutazione indiscriminata, dei trattamenti economici oggi previsti: tale orientamento, infatti, riproporrebbe, ingigantiti, i problemi di copertura dei maggiori oneri. In sede di definizione della delega, potranno essere valutate le esigenze di coloro che fruiscono di trattamenti particolarmente bassi, e purtuttavia una rivalutazione sensibile di tali importi (ad esempio del 10 per cento) imporrebbe il reperimento di ulteriori ed ingenti risorse.

Pertanto, con l'indicazione di tali limiti di carattere finanziario ritiene di poter condividere la proposta avanzata dal relatore.

Il Presidente ANGIUS rinvia la discussione sulla proposta avanzata dal relatore alla prossima seduta.

La seduta termina alle ore 9,30.

179^a Seduta (pomeridiana)

Presidenza del Presidente
ANGIUS

Interviene il sottosegretario di Stato per il tesoro il bilancio e la programmazione economica Pinza.

La seduta inizia alle ore 15,20.

IN SEDE REFERENTE

(3158) Delega al Governo per il riordino della disciplina civilistica e fiscale degli enti conferenti, di cui all'articolo 11, comma 1, del decreto legislativo 20 novembre 1990, n. 356, e della disciplina fiscale delle operazioni di ristrutturazione bancaria, approvato dalla Camera dei deputati

(2588) PIERONI ed altri – Norme per il riordino della disciplina civilistica e fiscale delle fondazioni bancarie e per la regolamentazione della finanza etica

(863) DEBENEDETTI – Privatizzazione delle banche controllate da fondazioni/associazioni

(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Si riprende l'esame sospeso nella seduta del 15 luglio 1998.

Il Presidente ANGIUS avverte che si passerà all'esame degli emendamenti riferiti al disegno di legge n. 3158, assunto come testo base.

Interviene il senatore DEBENEDETTI, il quale fa presente che da notizie apparse di recente sulla stampa sembra imminente, da parte del Ministero del Tesoro, l'invito ad alcune Fondazioni bancarie ad entrare a far parte del nucleo stabile di riferimento della società Autostrade, in via di privatizzazione.

Tale notizia, se confermata, appare di grande rilievo sotto diversi profili: da un lato, essa ripropone la centralità della esigenza di definire con precisione il concetto di controllo o di partecipazione di controllo nelle società per azioni, che è un tema fondamentale anche nella discussione in corso sulle Fondazioni; dall'altro, essa pone all'attenzione della Commissione un orientamento governativo, rispetto ai compiti delle Fondazioni, che contrasta, per certi versi, con il lavoro fin qui compiuto in sede parlamentare nell'esame dei disegni di legge. Così stando le cose, egli ritiene opportuno non procedere all'esame degli emendamenti finchè il Governo non abbia chiarito gli indirizzi che intende perseguire in merito alle funzioni e ai compiti delle Fondazioni bancarie.

A giudizio del Presidente ANGIUS, la notizia commentata dal senatore Debenedetti, contrariamente a quanto da egli sostenuto, dovrebbe costituire un elemento di accelerazione e speditezza dei lavori parlamentari, affinché la Commissione proceda a definire con chiarezza proprio le questioni che stanno a cuore al senatore Debenedetti.

Anche il senatore GRILLO è dell'avviso che la notizia di una partecipazione, su invito del Tesoro, di una o più Fondazioni a far parte del nucleo stabile di riferimento della società Autostrade, se confermata, dovrebbe costituire un ulteriore stimolo a procedere, in tempi rapidi, alla definitiva approvazione del provvedimento. Sulla specifica questione della privatizzazione della società Autostrade, egli commenta la recente decisione del Ministro dei lavori pubblici di rinnovare la concessione alla società pubblica.

Il sottosegretario PINZA si dichiara disponibile a fornire tutti i chiarimenti richiesti dal senatore Debenedetti nello svolgimento di una eventuale interrogazione o interpellanza sull'argomento. Concorda inoltre con le considerazioni svolte dal Presidente Angius.

Il senatore DEBENEDETTI, pur non insistendo nella richiesta di rinviare l'esame degli emendamenti, sollecita la Presidenza affinché il Governo fornisca in tempi rapidi le informazioni da lui richieste.

Il Presidente ANGIUS assicura il senatore Debenedetti che solleciterà una risposta in tempi rapidi sulle questioni da lui sollevate che, ribadisce, non contrastano con un rapido esame dei disegni di legge in titolo.

Il senatore VENTUCCI si associa alla richiesta del senatore Debenedetti affinché il Governo fornisca in tempi rapidi alla Commissione i chiarimenti in merito alle modalità di privatizzazione della società Autostrade.

Si passa quindi all'illustrazione degli emendamenti.

Si dà per illustrato l'emendamento 0.1.

Il senatore VENTUCCI illustra gli emendamenti di cui è primo firmatario il senatore D'Alì: in particolare, l'emendamento 2.11 inserisce tra gli scopi perseguiti dalle Fondazioni quelli relativi alla promozione e lo sviluppo economico e sociale del territorio: si tratta di un aspetto di particolare interesse per la propria parte politica e che tende a valorizzare il ruolo delle Fondazioni in ambito locale.

Illustra poi l'emendamento 2.64, le cui motivazioni si riconducono all'emendamento precedentemente illustrato, aggiungendo ai settori nei quali le Fondazioni possono esercitare imprese direttamente strumentali ai fini statutari, anche la valorizzazione e lo sviluppo della comunità locale.

Dà quindi per illustrati i rimanenti emendamenti di cui è primo firmatario il senatore D'Alì.

Interviene quindi il senatore ROSSI, il quale illustra l'emendamento 2.95, finalizzato ad assicurare comunque la rappresentanza del territorio negli organi di gestione delle Fondazioni. L'emendamento 2.102, invece, prevede una disciplina transitoria per le Fondazioni con patrimonio netto inferiore a 150 miliardi che consenta la coincidenza nello stesso organo delle funzioni di indirizzo e amministrazione. L'emendamento 2.106, inoltre, prevede l'inserimento negli statuti delle Fondazioni della nullità di clausole che in qualsiasi modo siano limitanti o condizionanti il potere di nomina previsto per gli enti locali. Dopo aver illustrato una riformulazione dell'emendamento 2.26 (2.26 Nuovo testo), illustra l'emendamento 6.0.5, che esclude dall'ambito di applicazione del disegno di legge le associazioni aventi natura privata, ancorchè detentrici di aziende bancarie.

Rinuncia quindi ad illustrare tutti i rimanenti emendamenti presentati all'intero disegno di legge.

Il senatore SELLA DI MONTELUCE illustra l'emendamento 1.4, che riveste particolare importanza, in quanto esclude dall'ambito della delega gli enti conferenti costituiti su base associativa. Come più volte dichiarato in sede di discussione generale, infatti, egli ritiene incompatibile il regime dei controlli previsti sulle attività delle Fondazioni con la natura privatistica di quelle a base associativa.

Per quanto riguarda l'emendamento 2.19, esso è motivato dalla contrarietà alla definizione di vincoli dirigistici relativamente alla utilizzazione della quota minima di reddito del patrimonio delle Fondazioni per il perseguimento degli scopi statutari. L'emendamento 2.35, invece,

elimina il vincolo legislativo della destinazione della quota parte di risorse previste alla lettera b) del comma 1 dell'articolo 2 ad altre erogazioni previste da specifiche norme di legge. In subordine, l'emendamento 2.37 limita le erogazioni ulteriori rispetto a quelle per i fini statutarî, a quelle unicamente previste dalla legge n. 266 del 1991 in materia di alimentazione dei fondi speciali regionali per il volontariato.

L'emendamento 2.46, invece, specifica che i principi di economicità della gestione degli enti conferenti debbono riguardare sia l'amministrazione interna che la gestione patrimoniale. L'emendamento 2.57, inoltre, definisce meglio la disposizione troppo generica del testo.

L'emendamento 2.58 – prosegue l'oratore – è finalizzato ad orientare l'attività delle Fondazioni e delle imprese da esse direttamente esercitate, in quanto strumentali ai fini statutarî, anche verso settori diversi rispetto a quelli codificati nella lettera d) del comma 1 dell'articolo 2. Anche gli emendamenti 2.65 e 2.66 sono ispirati al principio di eliminare gli elementi di eccessivo dirigismo nei confronti delle attività delle Fondazioni. L'oratore illustra poi l'emendamento 2.68, che consente alle Fondazioni di detenere partecipazioni anche di controllo in società che abbiano per oggetto esclusivo l'esercizio di imprese operanti direttamente nei settori codificati nella lettera d); anche l'emendamento 2.74 risponde alla finalità di non prevedere limitazioni eccessive nella detenzione di partecipazioni di controllo nelle suddette società.

L'emendamento 2.107, invece, affronta la questione del controllo degli enti conferenti, risolvendola con grande rigore e semplicità, sottoponendo tali enti alla disciplina prevista per le Fondazioni dal codice civile. L'emendamento 4.7, infine, intende sopprimere la previsione della perdita della qualifica di ente non commerciale e la cessazione dei benefici di carattere tributario previsti nell'articolo 3, qualora la fondazione risulti ancora possedere partecipazioni di controllo di aziende bancarie allo scadere del termine previsto.

Infine, rinuncia ad illustrare tutti i rimanenti emendamenti di cui è primo firmatario.

Prende poi la parola il senatore BOSELLO, il quale illustra congiuntamente gli emendamenti 1.3 ed 1.7 insistendo in particolare sulla esigenza di escludere dall'ambito della disciplina della delega gli enti conferenti costituiti su base associativa. Su questa particolare questione, che qualifica l'intero provvedimento legislativo, chiede un esplicito pronunciamento da parte del rappresentante del Governo.

Prende quindi la parola il senatore DEBENEDETTI, il quale illustra l'emendamento 2.15, non senza aver prima riassunto quelli che, a suo giudizio, rappresentano i termini fondamentali della discussione in atto in merito alla dismissione delle aziende bancarie possedute dalle Fondazioni. Tralasciando la problematica della indicazione o meno in termini legislativi degli ambiti nei quali le Fondazioni potranno operare, egli fa presente che quanti propugnano un'attività delle Fondazioni a sostegno dello sviluppo economico-territoriale, in buona sostanza, ne ripropongono il ruolo di attori nel settore bancario. Rimane però centrale

al dibattito la definizione degli indirizzi in merito alla utilizzazione dei proventi delle dismissioni: anche sotto questo profilo, a suo giudizio, occorre definire con chiarezza la natura giuridica degli enti conferenti ed assegnare ad essi le regole di riferimento. Per quanto riguarda la natura giuridica, alcuni insistono nel vederne esaltate le caratteristiche quali investitori istituzionali, assicurandosi quindi il sostegno di una pluralità di soggetti che trarrebbero certamente vantaggio da questo indirizzo. Bisogna però essere consapevoli degli effetti di questa scelta sul processo di «privatizzazione» del capitalismo italiano – intendendosi con tale espressione un processo che si caratterizza, tra l'altro, per il superamento del modello imprenditoriale «familiare» a vantaggio di un capitalismo fondato sull'azionariato diffuso.

Vanno tenute presenti, inoltre, le differenze fondamentali delle Fondazioni bancarie rispetto alle tradizionali Fondazioni senza scopo di lucro: esse non distribuiscono profitti, derivano la loro natura da una scelta del legislatore, sono amministrati da soggetti praticamente irresponsabili, ovvero, per alcune di esse, da soggetti che rispondono direttamente ai referenti politici che li hanno insediati.

L'oratore ripropone con forza il problema della opacità delle Fondazioni in relazione al loro effettivo controllo, caratteristica che si riverbera poi sulle scelte di gestione dei patrimoni che gli amministratori sono portati a compiere: scelte di basso rischio per quanto riguarda l'ambito finanziario e basso rischio nei confronti dei propri *sponsor* politici. Ragion per cui egli ritiene opportuno proporre il ricorso ai soggetti che gestiscono professionalmente i patrimoni su base collettiva o individuale, ai quali assegnare ben precisi profili di rendimento. Il vincolo del ricorso ai gestori professionali ha come contropartita la libertà estrema nella gestione e nella scelta di redditività dei patrimoni delle Fondazioni. Egli sottolinea poi il rilievo della propria proposta di impedire in maniera assoluta alle Fondazioni di assumere partecipazioni di controllo in società quotate nei mercati regolamentati, ovvero di aderire ad accordi o patti che realizzino forme di cooperazione nella nomina degli organi sociali delle medesime società. L'ultima parte dell'emendamento, infine, affronta il problema del controllo e della vigilanza dell'attività delle Fondazioni.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 16,20.

EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE N. 3158**Art. 1.**

Prima dell'articolo 1, inserire il seguente:

«Art. 01.

(Finalità)

1. Le disposizioni della presente legge hanno la finalità di garantire lo sviluppo e l'incremento, da parte degli enti conferenti di cui all'articolo 11, comma 1, del decreto legislativo 20 novembre 1990, n. 356, della propria attività nell'ambito specifico delle finalità ad essi assegnate, consistenti nell'intervento in settori di interesse pubblico e di utilità sociale, separando la funzione bancaria da quella sociale, mediante la dismissione delle partecipazioni in società conferitarie o in società di partecipazione comprese nel proprio patrimonio per effetto della legge 30 luglio 1990, n. 218, e successive modificazioni e integrazioni, nonché della legge 26 novembre 1993, n. 489, e successive modificazioni e integrazioni.

2. Le finalità della presente legge possono essere perseguite anche attraverso forme di azionariato popolare, nel rispetto del radicamento nel proprio territorio degli enti interessati».

0.1 PIERONI, BOCO, BORTOLOTTO, CARELLA, CORTIANA, DE LUCA Athos, LUBRANO DI RICCO, MANCONI, PETTINATO, RIPAMONTI, SARTO, SEMENZATO

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 1.

(Ambito della delega)

1. Il Governo è delegato ad emanare, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi aventi per oggetto:

a) il regime civilistico e tributario, degli enti conferenti di cui all'articolo 11, comma 1, del decreto legislativo 20 novembre 1990, n. 356;

b) il regime fiscale dei trasferimenti delle partecipazioni dagli stessi enti detenute, direttamente o indirettamente, in società bancarie per effetto dei conferimenti previsti dalla legge 30 luglio 1990, n. 218, e successive modificazioni, e dalla legge 26 novembre 1993, n. 489, e successive modificazioni ed integrazioni;

c) il regime fiscale dello scorporo, mediante scissione o retrocessione, di taluni cespiti appartenenti alle società conferitarie, già compresi nei conferimenti effettuati ai sensi della legge 30 luglio 1990, n. 218, e successive modificazioni ed integrazioni, e della legge 26 novembre 1993, n. 489, e successive modificazioni e integrazioni;

d) la definizione del ruolo e delle funzioni degli enti conferenti;

e) una nuova disciplina fiscale diretta a favorire le operazioni di ristrutturazione del settore bancario che diano luogo a fenomeni di concentrazione;

f) l'allargamento delle finalità e tutela dei piccoli azionisti;

g) la definizione di indici di redditività del patrimonio».

1.1

ROSSI, MORO

Al comma 1, prima della lettera a), premettere la seguente:

«0a) il piano di privatizzazione delle partecipazioni bancarie tuttora detenute dagli enti conferenti di cui all'articolo 11, comma 1, del decreto legislativo 20 novembre 1990, n. 356, ad esclusione di quelli costituiti su base associativa, da completarsi entro quattro anni dall'entrata in vigore della presente legge;».

1.2

D'ALÌ, SELLA DI MONTELUCE, VENTUCCI

Al comma 1, lettera a), dopo le parole: «decreto legislativo 20 novembre 1990, n. 356», inserire le altre: «ad esclusione di quelli costituiti su base associativa.».

1.3

PEDRIZZI, BOSELLO

Al comma 1, lettera a), dopo le parole: «decreto legislativo 20 novembre 1990, n. 356», aggiungere le seguenti: «ad esclusione di quelli costituiti su base associativa.».

1.4

SELLA DI MONTELUCE, D'ALÌ, VENTUCCI

Al comma 1, lettera a), dopo le parole: «n. 356», inserire le seguenti: «ad esclusione di quelli costituiti su base associativa.».

1.5

ROSSI, MORO

Al comma 1, lettera a), aggiungere, in fine, le seguenti parole: «il regime civilistico degli enti conferenti costituiti su base associativa deve lasciare agli stessi un'adeguata autonomia nel determinare l'articolazione degli organi, anche con riguardo alla flessibilità della composizione».

1.6

PEDRIZZI

Al comma 1, dopo la lettera d), aggiungere la seguente:

«*d-bis*) gli enti aventi natura associativa privata sono esclusi dalla presente legge».

1.7

PEDRIZZI, BOSELLO

Al comma 1, dopo la lettera d), aggiungere la seguente:

«*d-bis*) la determinazione della soglia di attivo di bilancio al di sopra della quale prevedere il frazionamento in più realtà dell'ente conferente. Tale soglia non dovrà comunque essere superiore ai 1.000 miliardi e il frazionamento dovrà essere effettuato nel rispetto degli assetti territoriali originari nella formazione nel tempo degli attivi stessi».

1.8

D'ALÌ, SELLA DI MONTELUCE, VENTUCCI

Art. 2.

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 2. - (*Regime civilistico degli enti*) – 1. Nel riordinare la disciplina degli enti di cui alla lettera *a*) del comma 1 dell'articolo 1 si deve prevedere che essi:

a) perseguono esclusivamente scopi di utilità sociale in relazione alle necessità del territorio e nel rispetto delle previsioni statutarie;

b) compiono le operazioni necessarie ed opportune per il conseguimento degli scopi di cui alla lettera *a*) e devolvono agli stessi scopi una parte del reddito disponibile, destinando le ulteriori disponibilità ad eventuali altri fini statutari, al reinvestimento, all'accantonamento e a riserva, con divieto di distribuzione o assegnazione, sotto qualsiasi forma, di utili agli associati, agli amministratori, ai fondatori e ai dipendenti;

c) operano secondo principi di economicità della gestione, impiegando il patrimonio in modo da ottenerne un'adeguata redditività rispetto al patrimonio stesso;

d) possono esercitare, con contabilità separate, imprese direttamente strumentali ai fini statutari e detenere partecipazioni di controllo

in enti e società che abbiano per oggetto esclusivo l'esercizio di tali imprese;

e) sono tenuti a richiedere il parere motivato degli enti preposti, a norma dello statuto, alla nomina degli organi sociali per procedere alle operazioni di trasformazione e concentrazione;

f) possono investire parte dei proventi derivanti dalle privatizzazioni per sottoscrivere aumenti di capitale di società bancarie;

g) tengono i libri e le scritture contabili, redigono il bilancio d'esercizio e la relazione sulla gestione e provvedono a renderli pubblici secondo le disposizioni del codice civile, in quanto applicabili;

h) possono imputare direttamente al patrimonio netto le plusvalenze e le minusvalenze da realizzo, anche parziale, o da valutazione delle partecipazioni nella società bancaria o nella società finanziaria nella quale l'ente abbia eventualmente conferito, in tutto o in parte, la partecipazione bancaria, escludendo che le eventuali perdite derivanti da realizzo delle predette partecipazioni, nonchè, le eventuali minusvalenze derivanti dalla valutazione delle stesse, costituiscano impedimento a ulteriori erogazioni effettuate secondo le finalità istituzionali dell'ente;

i) prevedono nei loro statuti distinti organi di indirizzo, di amministrazione e di controllo, fissando specifici requisiti di professionalità, onorabilità, esperienza e incompatibilità per i soggetti che ricoprono i rispettivi incarichi, in modo da assicurare la rappresentanza delle comunità locali con riguardo alle necessità del territorio che deve essere da statuto delimitato ed entro il quale avvengono le erogazioni di cui alla lettera *b)*. Qualora l'ente conferente sia espressione di enti locali territoriali, lo Statuto deve assicurare negli organi di controllo e di indirizzo la partecipazione dei medesimi con adeguata forma di rappresentanza;

l) provvedono a definire indici di redditività diversificati su base regionale, al fine di consentire il controllo automatico della gestione delle fondazioni;

m) gli enti di cui alla lettera *n)* sono sottoposti alla vigilanza di un organismo indipendente. Tale organismo verifica la conformità degli Statuti e delle modifiche statutarie alle norme di legge, verifica il rispetto delle norme dettate dalla presente legge e dai relativi decreti legislativi. Il Governo è delegato ad emanare entro 120 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge un decreto legislativo per disciplinare la composizione ed il funzionamento dell'organismo indipendente e l'esercizio dei relativi poteri in conformità ai principi suindicati. Sullo schema di decreto legislativo di cui alla presente lettera il Governo acquisisce il parere vincolante delle competenti Commissioni parlamentari;

n) entro 120 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, provvedono ad adeguare gli statuti alle disposizioni previste alle lettere *a)* e *b)* ed a trasmetterli per una verifica di conformità all'organismo indipendente di cui alla lettera;

o) che vi provvede entro i successivi sessanta giorni. Trascorso inutilmente tale termine, lo statuto si intende verificato in positivo. Con l'avvenuta verifica di conformità dello statuto gli enti diventano persone giuridiche con piena autonomia statutaria e gestionale.

2. Gli enti che abbiano provveduto alle modificazioni statutarie previste dal comma 1 possono, anche in deroga a disposizioni di legge o di statuto:

a) convertire, previa deliberazione dell'assemblea della società bancaria partecipata, le azioni ordinarie, dagli stessi detenute direttamente o indirettamente in società bancarie a seguito dei conferimenti di cui al decreto legislativo 20 novembre 1990, n. 356, in azioni delle stesse società privilegiate nella ripartizione degli utili e nel rimborso del capitale sociale e senza diritto di voto nell'assemblea ordinaria. Le azioni con voto limitato non possono superare la metà del capitale sociale;

b) emettere titoli di debito convertibili in azioni ordinarie delle predette società bancarie, dagli stessi detenute direttamente o indirettamente, ovvero dotati di cedole rappresentative del diritto all'acquisto delle medesime azioni».

2.1

ROSSI, MORO

Al comma 1, sostituire le lettere a), b), g), h) e i) con le seguenti:

a) perseguono scopi di utilità sociale in particolare nei settori della ricerca scientifica, dell'istruzione, dell'arte, della sanità, dell'assistenza, delle categorie sociali deboli nonchè negli altri settori previsti in relazione alle necessità del territorio e delle collettività interessate;

b) devolvono ai fini istituzionali una parte del reddito destinando le ulteriori disponibilità al reinvestimento, all'accantonamento e riserva, con divieto di distribuzione o assegnazione sotto qualsiasi forma di utili agli associati, agli amministratori, ai fondatori ed ai dipendenti;

g) prevedono nei loro statuti distinti organi di indirizzo e controllo generale, distinto da quello di amministrazione e di controllo interno, fissando specifici requisiti di professionalità per coloro che ricoprono i rispettivi incarichi;

h) gli enti di cui alla lettera i) sono sottoposti alla vigilanza di un organismo di controllo indipendente. Detto organismo verifica la conformità degli statuti e delle modifiche statutarie alle norme di legge, verifica il rispetto delle norme dettate dalla presente legge e dai relativi decreti legislativi, vigila sul legittimo svolgimento dell'attività degli enti stessi ed esercita i poteri di controllo sugli organi previsto dall'articolo 25 del codice civile. Il Governo è delegato ad emanare, entro 120 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi per disciplinare la composizione ed il funzionamento dell'organismo di controllo e l'esercizio dei relativi poteri in conformità ai principi suindicati;

i) entro 120 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, gli enti di cui all'articolo 11 comma 1 del decreto legislativo 20 novembre 1990, n. 356, provvedono ad adeguare i loro statuti alle disposizioni previste dalle lettere a) e b) ed a trasmetterli per una verifica di conformità all'organismo di controllo di cui alla lettera h) che vi provvede entro i successivi sessanta giorni. Trascorso inutilmente tale termine, lo statuto si intende verificato in positivo. Con l'avvenuta verifica di conformità dello statuto gli enti diventano persone giuridiche private con piena autonomia statutaria e gestionale».

2.2

ROSSI, MORO

Al comma 1, sostituire la lettera a), con la seguente:

«a) perseguono esclusivamente scopi di utilità sociale, attraverso erogazioni dirette prevalentemente ad enti senza scopo di lucro ovvero svolgendo direttamente l'attività istituzionale, fermi restando compiti e funzioni attribuiti dalla legge ad altre istituzioni;».

2.3

STANISZIA

Al comma 1, lettera a), sostituire le parole da: «perseguono» fino a: «utilità sociale», con le seguenti: «perseguono esclusivamente scopi di utilità sociale, promuovendo la nascita e la crescita di enti senza scopo di lucro».

2.4

STANISZIA

Al comma 1, lettera a), sopprimere la parola: «esclusivamente».

2.5

POLIDORO, ANDREOLLI

Al comma 1, lettera a), sopprimere la parola: «esclusivamente».

2.6

PASSIGLI

Al comma 1, lettera a), sopprimere la parola: «esclusivamente».

2.7

GRILLO, VENTUCCI, COSTA, PEDRIZZI

Al comma 1, lettera a), dopo le parole: «scopi di utilità sociale», inserire le seguenti: «in particolare nei settori dello sviluppo economico del territorio, nonché negli altri settori previsti dagli statuti degli enti conferenti».

2.8

ROSSI, MORO

Al comma 1, lettera a), dopo le parole: «utilità sociale», aggiungere le seguenti: «di interesse pubblico e di assistenza e tutela delle categorie sociali più deboli.».

2.9 PIERONI, BOCO, BORTOLOTTO, CARELLA, CORTIANA, DE LUCA Athos, LUBRANO DI RICCO, MANCONI, PETTINATO, RIPAMONTI, SARTO, SEMENZATO

Al comma 1, lettera a), dopo le parole: «utilità sociale», inserire le seguenti: «e previsti dai loro statuti.».

2.10 GRILLO, VENTUCCI, COSTA, PEDRIZZI

Al comma 1, lettera a), aggiungere, in fine, le seguenti parole: «nonchè scopi di promozione e sviluppo economico e sociale del territorio.».

2.11 D'ALÌ, VENTUCCI, SELLA DI MONTELUCE

Al comma 1, lettera a), è aggiunto il seguente periodo: «I fini statutari sono perseguiti allo scopo di arricchire le prestazioni già fornite dallo Stato.».

2.12 ALBERTINI

Al comma 1, lettera a), è aggiunto il seguente periodo: «In nessun modo è considerato scopo di utilità sociale l'assistenza alla crescita economica e allo sviluppo delle infrastrutture nei settori diversi da quelli indicati alla lettera d).».

2.13 ALBERTINI

Al comma 1, lettera a), è aggiunto il seguente periodo: «Gli scopi di utilità sociale perseguiti dall'ente devono risultare espressamente dallo statuto; non è ammesso il perseguimento di un fine statutario estraneo all'utilità sociale.».

2.14 ALBERTINI

Al comma 1, sostituire le lettere b), c), e d), con le seguenti:

«b) affidano i proventi rivenienti dai trasferimenti delle partecipazioni di cui alla lettera b) dell'articolo 1 della presente legge, in ge-

stione, sulla base di apposite convenzioni, a soggetti abilitati a prestare professionalmente il servizio di gestione su base individuale dei portafogli di investimento o il servizio di gestione collettiva, ai sensi del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58;

c) stipulano le convenzioni previste dalla lettera *b)* dopo aver proceduto ad una selezione fra soggetti indipendenti dalla fondazione secondo procedure competitive; nelle convenzioni sono previsti i criteri di diversificazione degli investimenti;

d) ai fini statuari, fermo restando il principio di economicità della gestione possono: esercitare, con contabilità separate, imprese direttamente strumentali ai fini statuari, esclusivamente nei settori della ricerca scientifica, dell'istruzione, dell'arte, della conservazione e valorizzazione dei beni culturali ed ambientali, della sanità e dell'assistenza alle categorie sociali deboli, in conformità a quanto previsto dalla normativa vigente per i singoli settori; effettuare erogazioni nei medesimi settori; detenere partecipazioni di controllo in enti e società che abbiano per oggetto esclusivo l'esercizio di tali imprese;

d-bis) in ogni caso non possono, dopo l'approvazione della presente legge, assumere neppure attraverso le gestioni di cui alla lettera *c)*, partecipazioni di controllo ai sensi dell'articolo 7 della legge n. 287 del 1990, in società quotate nei mercati regolamentati ed aderire ad accordi o patti che realizzano forme di cooperazione nella nomina degli organi sociali delle medesime società e ogni altro patto parasociale così come definito dall'articolo 122 del decreto legislativo n. 58 del 1998, nè possono rinnovare quelli esistenti.

Inoltre alla lettera h), sostituire le parole da: "sono sottoposti" fino a: "può disporre la liquidazione dell'ente", con le seguenti: «sono sottoposti a forme di vigilanza sul rispetto delle disposizioni emanate in attuazione della presente legge, e per l'approvazione di modifiche statutarie. Sono sottoposti a liquidazione in caso di impossibilità di raggiungimento dei fini statuari; i loro organi di indirizzo amministrazione e controllo possono essere sciolti in caso di gravi e ripetute irregolarità della gestione e i componenti di tali organi sono soggetti ad un regime sanzionatorio speciale per le violazioni delle disposizioni emanate in attuazione della presente legge»».

2.15

DEBENEDETTI

Al comma 1, lettera b), sostituire le parole: «devolvono ai fini statuari nei settori di cui alla lettera d) una parte di reddito non inferiore al limite minimo stabilito ai sensi della lettera h) e comunque non inferiore alla metà», con le seguenti: «devolvono ai fini statuari nei settori di cui alla lettera d) una parte delle erogazioni non inferiori alla metà delle erogazioni medesime.».

2.16

GRILLO, VENTUCCI, COSTA

Al comma 1, lettera b), sostituire le parole da: «devolvono» fino a: «non inferiore», con le seguenti: «devolvono, dando prevalenza agli enti senza scopo di lucro, ai fini statutari per lo svolgimento dell'attività erogativa e di quella operativa, nei settori di cui alla lettera d) una parte del reddito non inferiore».

2.17

STANISCIA

Al comma 1, lettera b), sostituire la parola: «devolvono», con la parola: «destinano».

2.18

SELLA DI MONTELUCE, D'ALÌ, VENTUCCI, COSTA

Al comma 1, lettera b), sostituire le seguenti parole: «una parte di reddito non inferiore al limite minimo stabilito ai sensi della lettera h) e comunque non inferiore alla metà, destinando le ulteriori disponibilità ad eventuali altri fini statutari, al reinvestimento, all'accantonamento e a riserva ovvero alle altre erogazioni previste da specifiche norme di legge», con le seguenti: «quella parte del reddito che non pregiudica la stabilità dell'ente secondo i principi della prudente amministrazione».

2.19

SELLA DI MONTELUCE, D'ALÌ, VENTUCCI, COSTA

Al comma 1, lettera b), sostituire le parole: «una parte del reddito non inferiore al limite stabilito ai sensi della lettera h) e comunque non inferiore alla metà», con le seguenti: «e nei settori previsti nello statuto originale degli enti associativi una parte degli utili conseguiti non inferiori alla metà».

2.20

PEDRIZZI

Al comma 1, lettera b), sostituire le parole da: «una parte del reddito» sino a: «metà», con le seguenti: «quella parte del reddito che non pregiudica la stabilità dell'ente secondo i principi di sana e prudente amministrazione».

2.21

PEDRIZZI

Al comma 1, lettera b), sostituire le parole: «una parte del reddito», con le seguenti: «una parte del reddito al netto delle spese».

2.22

BONAVITA

Al comma 1, lettera b), sostituire la parola: «reddito», con la parola: «erogazioni».

2.23

GRILLO, VENTUCCI, COSTA, PEDRIZZI

Al comma 1, lettera b), sostituire la parola: «reddito», con la parola: «erogazioni».

2.24

POLIDORO, ANDREOLLI

Al comma 1, lettera b), dopo la parola: «reddito», inserire le seguenti: «al netto degli accantonamenti, delle riserve, delle tasse e delle spese di funzionamento».

2.25

GRILLO, VENTUCCI, COSTA, PEDRIZZI

Al comma 1, lettera b), sopprimere le parole: «non inferiore al limite minimo stabilito ai sensi della lettera h) del presente comma e comunque non inferiore alla metà».

2.26

ROSSI, MORO

Al comma 1, sostituire la lettera b), con la seguente:

«b) devolvono nel loro territorio regionale per la realizzazione dei fini statutari nei settori di cui alla lettera d) una parte di erogazioni non inferiore alla metà, destinando le ulteriori disponibilità ad eventuali altri fini statutari, al reinvestimento, all'accantonamento e a riserva ovvero alle altre erogazioni già previste da specifiche norme di legge, con divieto di distribuzione o assegnazione, sotto qualsiasi forma, di utili agli associati, agli amministratori, ai fondatori e ai dipendenti».

2.26 (Nuova formulazione)

ROSSI

Al comma 1, lettera b), sopprimere le parole: «non inferiore al limite minimo stabilito ai sensi della lettera h) e comunque».

2.27

POLIDORO, ANDREOLLI

Al comma 1, lettera b), sopprimere le parole: «non inferiore al limite minimo stabilito ai sensi della lettera h) e comunque».

2.28

PASSIGLI

Al comma 1, lettera b), sopprimere le parole: «non inferiore al limite minimo stabilito ai sensi della lettera h) e comunque».

2.29

PEDRIZZI

Al comma 1, lettera b), sopprimere le parole da: «non inferiore» fino a: «e comunque».

2.30

GRILLO, VENTUCCI, COSTA

Al comma 1, lettera b), sopprimere le parole: «e comunque non inferiore alla metà».

2.31

PEDRIZZI

Al comma 1, lettera b), sopprimere le parole: «ad eventuali altri fini statutari».

2.32

ROSSI, MORO

Al comma 1, lettera b), sostituire le parole da: «ad eventuali altri fini» fino a: «specifiche norme di legge», con le seguenti: «alla conservazione del valore reale del patrimonio, ovvero alle erogazioni previste dall'articolo 15 della legge 11 agosto 1991, n. 266.».

2.33

PIERONI, BOCO, BORTOLOTTO, CARELLA, CORTIANA, DE LUCA Athos, LUBRANO DI RICCO, MANCONI, PETTINATO, RIPAMONTI, SARTO, SEMENZATO

Al comma 1, lettera b), sopprimere le parole: «ovvero alle altre erogazioni previste da specifiche norme di legge».

2.34

PEDRIZZI

Al comma 1, lettera b), sopprimere le seguenti parole: «ovvero alle altre erogazioni previste da specifiche norme di legge.».

2.35

SELLA DI MONTELUCE, D'ALÌ, VENTUCCI, COSTA

Al comma 1, lettera b), sopprimere le parole: «ovvero alle altre erogazioni previste da specifiche norme di legge».

2.36

ROSSI, MORO

Al comma 1, lettera b), sostituire le parole: «ovvero alle altre erogazioni previste da specifiche norme di legge», con le seguenti: «ovvero alle altre erogazioni previste dall'articolo 15 della legge n. 266 del 1991 in materia di alimentazione dei fondi speciali regionali per il volontariato».

2.37 SELLA DI MONTELUCE, D'ALÌ, VENTUCCI, COSTA

Al comma 1, lettera b), sostituire le parole: «ovvero alle altre erogazioni previste da specifiche norme di legge», con le seguenti: «ovvero alla costituzione di fondi speciali presso le regioni di cui all'articolo 15 della legge 11 agosto 1991, n. 266».

2.38 PEDRIZZI

Al comma 1, lettera b), sostituire le parole: «ovvero alle altre erogazioni previste da specifiche norme di legge», con le seguenti: «ovvero alle altre erogazioni previste dalla legge n. 266 del 1991 sul volontariato».

2.39 GRILLO, VENTUCCI, COSTA

Al comma 1, lettera b), sostituire le parole: «erogazioni previste», con le seguenti: «erogazioni già previste, alla data di entrata in vigore della presente legge».

2.40 PASQUINI

Al comma 1, lettera b), dopo le parole: «altre erogazioni», inserire la parola: «già».

2.41 POLIDORO, ANDREOLLI

Al comma 1, lettera b), dopo le parole: «altre erogazioni», inserire la parola: «già».

2.42 GRILLO, VENTUCCI, COSTA

Al comma 1, lettera b), sostituire le parole: «da specifiche norme di legge», con le altre: «dalla legge quadro sul volontariato dell'11 agosto 1991, n. 266».

2.43 POLIDORO, ERROI

Al comma 1, lettera b), aggiungere, in fine, il seguente periodo: «In caso di violazione di tale divieto gli autori saranno personalmente e solidalmente responsabili verso l'ente e verso le amministrazioni competenti per il danno cagionato. Quando le violazioni saranno particolarmente gravi opera automaticamente la decadenza della carica. Chi ha posto in essere la violazione e gli illegittimi beneficiari saranno comunque tenuti a restituire l'arricchimento conseguito».

2.44

STANISCIA

Al comma 1, lettera c), sostituire le parole: «operano secondo principi di economicità della gestione», *con le altre:* «operano secondo principi di trasparenza della gestione».

2.45

PEDRIZZI

Al comma 1, lettera c), dopo le parole: «principi di economicità della gestione», *aggiungere le seguenti:* «amministrativa interna e patrimoniale».

2.46

SELLA DI MONTELUCE, D'ALÌ, COSTA

Al comma 1, lettera c), le parole: «anche attraverso la diversificazione degli investimenti ed il conferimento», *sono sostituite dalle seguenti:* «attraverso la diversificazione degli investimenti effettuata esclusivamente mediante il conferimento».

2.47

ALBERTINI

Al comma 1, lettera c), sostituire le parole: «ed il conferimento, ai fini della gestione patrimoniale, di», *con le seguenti:* «conferiscono, ai fini della gestione patrimoniale».

2.48

D'URSO

Al comma 1, lettera c), sopprimere le parole: «dovendosi altresì adottare per le operazioni di dismissione modalità idonee a garantire la trasparenza e l'equità».

2.49

PASSIGLI

Al comma 1, lettera c), sopprimere le seguenti parole: «e l'equità».

2.50 SELLA DI MONTELUCE, D'ALÌ, VENTUCCI, COSTA

Al comma 1, lettera c), sopprimere le seguenti parole: «e l'equità».

2.51 PEDRIZZI

Al comma 1, lettera c), sostituire le parole: «la trasparenza e l'equità», con le seguenti: «la trasparenza e la congruità».

2.52 PEDRIZZI

Al comma 1, lettera c), aggiungere, in fine, i seguenti periodi: «La gestione finanziaria del patrimonio non configura l'esercizio di attività commerciale. Il controllo dell'attività di gestione e le decisioni di merito, anche se con riflessi di natura tributaria, sono attribuiti, in via esclusiva, all'autorità di vigilanza di cui alla lettera h».

2.53 POLIDORO, ANDREOLLI

Al comma 1, lettera c), aggiungere, in fine, le seguenti parole: «la gestione finanziaria del patrimonio non configura l'esercizio di attività commerciale. Il controllo dell'attività di gestione e le decisioni di merito, anche se con riflessi fiscali, sono attribuiti, in via esclusiva, all'autorità di vigilanza di cui alla lettera h».

2.54 GRILLO, VENTUCCI, COSTA

Al comma 1, sostituire la lettera d), con la seguente:

«d) possono esercitare, con contabilità separate, tenuto conto del contesto sociale, economico e culturale nel quale opera l'ente conferente, imprese direttamente strumentali ai fini statutari e detenere partecipazioni di controllo in enti o società che abbiano per oggetto esclusivo l'esercizio di tali imprese. Dette imprese potranno essere esercitate esclusivamente nei seguenti settori:

- 1) ricerca scientifica;
- 2) assistenza sociale e socio-sanitaria;
- 3) formazione, riqualificazione professionale e avviamento al lavoro;

- 4) tutela e valorizzazione del patrimonio storico, artistico e culturale;
- 5) tutela e salvaguardia della natura e dell'ambiente;
- 6) arte, cultura e sport dilettantistico».

2.55 PIERONI, BOCO, BORTOLOTTO, CARELLA, CORTIANA, DE LUCA Athos, LUBRANO DI RICCO, MANCONI, PETTINATO, RIPAMONTI, SARTO, SEMENZATO

Al comma 1, lettera d), sostituire le parole: «possono esercitare, con contabilità separata», con le seguenti: «possono esercitare in regime di separazione patrimoniale e contabile».

2.56 STANISCIA

Al comma 1, lettera d), sostituire le parole: «con contabilità separate», con le seguenti: «con persone giuridiche separate di cui detengono la piena proprietà o anche la maggioranza o una quota partecipativa di minoranza,».

Conseguentemente, sopprimere le parole da: «e detenere», sino alla fine della lettera d).

2.57 SELLA DI MONTELUCE, D'ALÌ, VENTUCCI, COSTA

Al comma 1, lettera d), sostituire la parola: «esclusivamente» con la seguente: «prevalentemente».

2.58 SELLA DI MONTELUCE, D'ALÌ, COSTA

Al comma 1, lettera d), sostituire la parola: «esclusivamente», con la seguente: «prevalentemente».

Conseguentemente sostituire la parola: «esclusivo», con la parola: «prevalente».

2.59 PEDRIZZI

Al comma 1, lettera d), sostituire le parole da: «della ricerca» fino alla fine della lettera, con le seguenti: «della ricerca scientifica, dell'istruzione ed educazione, dell'arte e cultura, della sanità e dell'assistenza alle categorie sociali deboli, valorizzazione e sviluppo della comunità locale, escluso l'esercizio dell'attività bancaria ed assicurativa, e detenere partecipazioni di controllo in enti e società che abbiano per oggetto esclusivo l'esercizio di tali imprese;».

2.60 ROSSI, MORO

Al comma 1, lettera d), dopo la parola: «istruzione», inserire le seguenti: «ed educazione».

2.61 D'ALÌ, SELLA DI MONTELUCE, VENTUCCI, COSTA

Al comma 1, lettera d), dopo la parola: «arte», inserire le seguenti: «e cultura».

2.62 D'ALÌ, SELLA DI MONTELUCE, VENTUCCI, COSTA

Al comma 1, lettera d), dopo la parola: «deboli», inserire le seguenti: «dello sport non professionistico, della valorizzazione e sviluppo delle comunità locali».

2.63 POLIDORO, ANDREOLLI

Al comma 1, lettera d), dopo le parole: «categorie sociali deboli», inserire le seguenti: «valorizzazione e sviluppo della comunità locale».

2.64 D'ALÌ, SELLA DI MONTELUCE, VENTUCCI, COSTA

Al comma 1, lettera d), sopprimere le parole: «in conformità a quanto previsto dalla normativa vigente per i singoli settori».

2.65 SELLA DI MONTELUCE, D'ALÌ, VENTUCCI, COSTA

Al comma 1, lettera d), sostituire le parole: «la normativa vigente per i singoli settori», con le seguenti: «dai piani nazionali e regionali in materia».

2.66 SELLA DI MONTELUCE, D'ALÌ, COSTA

Al comma 1, lettera d), dopo le parole: «normativa vigente per i singoli settori e», inserire le seguenti: «, dopo il termine previsto al comma 1, lettera a), del successivo articolo 4,».

2.67 GRILLO, VENTUCCI, COSTA

Al comma 1, lettera d), inserire dopo le parole: «detenere partecipazioni», la seguente: «anche».

2.68 SELLA DI MONTELUCE, D'ALÌ, VENTUCCI, COSTA

Al comma 1, lettera d), sostituire le parole: «partecipazioni di controllo», con le seguenti: «partecipazioni di maggioranza».

2.69

PEDRIZZI

Al comma 1, lettera d), dopo la parola: «partecipazioni», aggiungere la seguente: «maggioritarie».

2.70

GRILLO, VENTUCCI, COSTA, PEDRIZZI

Al comma 1, lettera d), dopo la parola: «partecipazioni», aggiungere la seguente: «maggioritarie».

2.71

GRILLO, VENTUCCI, COSTA

Al comma 1, lettera d), dopo le parole: «partecipazioni di controllo», aggiungere la seguente: «maggioritario».

2.72

POLIDORO, ANDREOLLI

Al comma 1, lettera d), dopo la parola: «partecipazioni», aggiungere le seguenti: «superiori al 30 per cento del capitale».

2.73

PEDRIZZI

Al comma 1, lettera d), sostituire le parole: «oggetto esclusivo», con le seguenti: «oggetto prevalente».

2.74

SELLA DI MONTELUCE, D'ALÌ, COSTA

Al comma 1, lettera d), dopo le parole: «per oggetto esclusivo l'esercizio di tali imprese», inserire le seguenti: «o che siano strumenti per l'attività esercitata dall'ente».

2.75

GRILLO, VENTUCCI, COSTA

Al comma 1, lettera d), aggiungere, in fine, le seguenti parole: «ai fini della definizione di controllo trova applicazione l'articolo 93 del testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, approvato con il decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58».

2.76

PASQUINI

Al comma 1, lettera d), aggiungere, in fine, le seguenti parole: «le fondazioni bancarie, unitamente a banche, imprese assicurative ed enti di previdenza, sono ammesse a partecipare al capitale della Banca d'Italia;».

2.77

PEDRIZZI

Al comma 1, lettera d), aggiungere, in fine, il seguente periodo: «nel caso di enti che detengano, direttamente o indirettamente, partecipazioni in una società bancaria operante con il 95 per cento delle sue dipendenze in ambito non più ampio di quello regionale, è considerata strumentale ai fini statutari la gestione delle suddette partecipazioni in maniera da assicurare il mantenimento della loro caratterizzazione locale».

2.78

PEDRIZZI

Al comma 1, lettera d), aggiungere, in fine, il seguente periodo: «saranno altresì emanate disposizioni di coordinamento con la disciplina relativa al Libro I e V del codice civile per l'esercizio diretto di attività d'impresa da parte degli enti di cui alla lettera a), comma 1, dell'articolo 1».

2.79

ALBERTINI

Al comma 1, dopo la lettera d), inserire la seguente:

«d-bis) non possono partecipare ai nuclei stabili di azionisti di riferimento, di cui ai commi 3 e 4 dell'articolo 1 del decreto-legge 31 maggio 1994, n. 332, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 1994, n. 474».

2.80

PASQUINI

Al comma 1, dopo la lettera d), inserire la seguente:

«d-bis) devono organizzarsi ed operare in modo trasparente assicurando una informazione continua della propria attività nelle forme più adeguate, garantendo ai beneficiari che dimostrino l'esistenza di un interesse qualificato il diritto di accedere ai documenti».

2.81

BONAVITA, STANISCIÀ

Al comma 1, lettera e), dopo le parole: «il bilancio», inserire le seguenti: «preventivo e quello consuntivo».

2.82

BONAVITA, STANISCIA

Al comma 1, lettera e), dopo le parole: «in quanto applicabili», aggiungere le seguenti: «hanno il bilancio certificato da una società di revisori dei conti iscritta all'apposito albo della Consob.».

2.83

SELLA DI MONTELUCE, D'ALÌ, COSTA

Al comma 1, sostituire la lettera g), con la seguente:

«g) prevedono nei loro statuti un organo di indirizzo e controllo generale distinto da quello di amministrazione e di controllo interno della gestione, fissando specifici requisiti di professionalità per i componenti degli organi di amministrazione e di controllo interno della gestione».

2.84

ROSSI, MORO

Al comma 1, lettera g), sopprimere le parole: «e ipotesi di incompatibilità per coloro che ricoprono i rispettivi incarichi».

2.85

GRILLO, VENTUCCI, COSTA

Al comma 1, lettera g), sostituire le parole: «e ipotesi di incompatibilità per coloro che ricoprono i rispettivi incarichi», con le seguenti: «e cause di incompatibilità per coloro che ricoprono incarichi di amministrazione e coloro che ricoprono incarichi di indirizzo e di controllo»; inoltre, alla fine del primo periodo, inserire il seguente: «I membri che fanno parte dell'organo di controllo non possono in alcun modo essere nominati dall'organo di amministrazione».

2.86

ALBERTINI

Al comma 1, lettera g), dopo le parole: «ipotesi di incompatibilità per coloro che ricoprono i rispettivi incarichi», aggiungere le seguenti: «in particolare per i titolari o portatori di interessi o di rapporti economici di natura rilevante, obiettivamente intrattenuti con società controllate o collegate, ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile, con la Fondazione».

2.87

D'URSO

Al comma 1, lettera g), dopo le parole: «i rispettivi incarichi e assicurando» inserire le seguenti: «con autonome determinazioni»; inoltre sostituire le parole: «anche la rappresentanza del territorio e l'apporto di personalità che per preparazione ed esperienza», con le seguenti: «e l'apporto di personalità che per preparazione ed esperienza e rapporto con il territorio».

2.88

PEDRIZZI

Al comma 1, lettera g), dopo le parole: «i rispettivi incarichi e assicurando», inserire le seguenti: «con autonome determinazioni».

2.89

GRILLO, VENTUCCI, COSTA

Al comma 1, lettera g), sopprimere la parola: «anche».

2.90

ROSSI

Al comma 1, lettera g), sostituire le parole da: «anche» a: «esperienza», con le seguenti: «e l'apporto di personalità che, per preparazione, esperienza e rapporto con il territorio».

2.91

POLIDORO, ANDREOLLI

Al comma 1, lettera g), sostituire le parole: «anche la rappresentanza del territorio e l'apporto di personalità che per preparazione», con le altre: «l'apporto di personalità che per rapporto col territorio, preparazione».

2.92

PASSIGLI

Al comma 1, lettera g), sostituire le parole: «anche la rappresentanza», con la seguente: «la rappresentanza prevalente».

2.93

ROSSI

Al comma 1, lettera g), sostituire le parole: «anche la rappresentanza del territorio», con le seguenti: «anche in modo significativo la rappresentanza del territorio».

2.94

BONAVITA

Al comma 1, lettera g), sostituire la parola: «anche», con la seguente: «comunque».

2.95

ROSSI

Al comma 1, lettera g), dopo le parole: «rappresentanza del territorio», inserire le seguenti: «delle organizzazioni operanti nei settori di intervento della fondazione, quali definiti dallo statuto».

2.96

PASQUINI

Al comma 1, lettera g), sostituire la parola: «istituzionali», con la seguente: «statutari».

2.97

POLIDORO, ANDREOLLI

Al comma 1, lettera g), sostituire la parola: «istituzionali», con la seguente: «statutari».

2.98

GRILLO, VENTUCCI, COSTA

Al comma 1, lettera g), sostituire la parola: «istituzionali», con la seguente: «statutari».

2.99

PIERONI, BOCO, BORTOLOTTI, CARELLA, CORTIANA, DE LUCA Athos, LUBRANO DI RICCO, MANCONI, PETTINATO, RIPAMONTI, SARTO, SEMENZATO

Al comma 1, lettera g), aggiungere, in fine, i seguenti periodi: «Nella definizione della struttura organizzativa gli enti devono adottare la separazione personale e funzionale degli organi.

All'organo di indirizzo spettano la definizione delle finalità e della struttura organizzativa dell'ente attraverso l'approvazione dello statuto e del regolamento e delle successive modificazioni; all'organo di gestione l'amministrazione efficiente; a quello di controllo la tutela degli interessi dell'ente e dei beneficiari. In caso di violazione di tali interessi spetta all'organo di controllo agire dinanzi all'autorità competente per conseguire la tutela più adeguata, salva la possibilità per ciascun beneficiario di agire individualmente.

Tali funzioni sono definite inderogabilmente dalla legge.

È vietato ricoprire contemporaneamente cariche in più organi dell'ente ovvero nell'ente nominante e nella fondazione. È inoltre vieta-

to per i membri dell'organo di gestione e di controllo ricoprire contemporaneamente l'incarico di amministratore nelle società controllate dalla fondazione ed in particolare quelle che gestiscono le imprese di cui alla lettera d).

Per la composizione dell'organo di indirizzo occorre che siano adeguatamente rappresentati gli interessi generali presenti nel territorio e quelli dei beneficiari definiti in relazione ai settori statutari previsti.

A tal fine non meno del 25 per cento dei componenti dell'organo di indirizzo dovrà essere designato da enti locali, non meno del 25 per cento da organizzazioni rappresentative dei beneficiari, da enti ed associazioni maggiormente rappresentative degli interessi economico-produttivi della comunità di riferimento e non meno del 25 per cento dovrà essere designato dall'organo di indirizzo per cooptazione.

Chi si trova in conflitto di interesse è tenuto ad informare i membri dell'organo di appartenenza ed astenersi dalla partecipazione al voto. In caso di violazione la delibera può essere annullata da chi ne abbia interesse ove si provi il pregiudizio, anche potenziale, per l'ente o per i beneficiari. In ogni caso gli autori sono tenuti al risarcimento del danno ed alla restituzione dell'arricchimento illegittimamente conseguito».

2.100

BONAVITA, STANISCIA

Al comma 1, lettera g), aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Il 40 per cento dei componenti degli organi collegiali è designato da associazioni riconosciute o fondazioni o enti equivalenti, con sede nell'Unione europea, operanti nei settori della ricerca scientifica, dell'istruzione, dell'arte, della sanità, dell'assistenza sociale, da ordini professionali, il 30 per cento dagli enti locali competenti per il territorio dove è presente l'ente conferente, per il rimanente 30 per cento da soggetti cooptati dall'assemblea medesima. I componenti dell'assemblea, a qualunque titolo partecipanti all'assemblea stessa, scadono dopo cinque anni e possono essere confermati una volta sola;».

2.101

D'URSO

Al comma 1, lettera g), aggiungere, in fine, il seguente periodo: «nelle fondazioni con patrimonio netto inferiore a 150 miliardi alla data di entrata in vigore della presente legge le funzioni di indirizzo ed amministrazione possono coincidere ed essere svolte da un unico organo;».

2.102

ROSSI, MORO

Al comma 1, dopo la lettera g), aggiungere la seguente:

«g-bis) prevedono che la carica di consigliere di amministrazione dell'ente conferente sia incompatibile con la carica di consigliere d'amministrazione della società conferitaria;».

2.103

ROSSI, MORO

Al comma 1, dopo la lettera g), aggiungere la seguente:

«g-bis) prevedono nei loro statuti una rigorosa disciplina del conflitto d'interesse, in particolare modo casi di astensione dei consiglieri di nomina di enti privati sulle decisioni che comportano diretti o indiretti benefici agli enti stessi;».

2.104

ROSSI

Al comma 1, dopo la lettera g), aggiungere la seguente:

«g-bis) prevedono nei loro statuti che i componenti degli organi di indirizzo, controllo e amministrazione delle fondazioni possano ricoprire la carica per non più di due mandati;».

2.105

ROSSI

Al comma 1, dopo la lettera g), aggiungere la seguente:

«g-bis) prevedono nei loro statuti la nullità di clausole che in qualsiasi modo siano idonee a limitare o a condizionare il potere di nomina prevista per gli enti locali;».

2.106

ROSSI, MORO

Al comma 1, sostituire la lettera h), con la seguente:

«h) sono sottoposti alla disciplina prevista per le fondazioni dal codice civile».

2.107

SELLA DI MONTELUCE, D'ALÌ, VENTUCCI, COSTA

Al comma 1, sostituire la lettera h), con la seguente:

«h) sono sottoposti alla vigilanza di un organismo di controllo indipendente. Tale organismo ha il compito di verificare il rispetto delle norme dettate dalla presente legge e dai relativi decreti legislativi e di esercitare i poteri di vigilanza previsti dall'articolo 25 del codice civile in quanto compatibili. Fino all'istituzione di detto organismo di controllo le funzioni suindicate sono esercitate dal Ministro del tesoro;».

2.108

ROSSI, MORO

Al comma 1, sostituire la lettera h), con la seguente:

«h) sono sottoposti all'autorità di vigilanza prevista dall'articolo 14 del decreto legislativo 20 novembre 1990, n. 356 e per finalità di competenza alla vigilanza dell'organismo previsto dall'articolo 3, comma 190, della legge 23 dicembre 1996, n. 662; quest'ultimo organismo verifica il rispetto della legge e dello statuto, la sana e prudente gestione e l'effettiva tutela degli interessi contemplati negli statuti;».

2.109

SELLA DI MONTELUCE, D'ALÌ, COSTA

Al comma 1, sostituire la lettera h), con la seguente:

«h) sono sottoposti alla vigilanza del Ministero del tesoro che verifica il rispetto della legge e dello statuto e l'effettiva tutela degli interessi contemplati negli statuti. A tale fine autorizza le operazioni di trasformazione e concentrazione; approva le modifiche statutarie; sentiti gli interessati, può sciogliere gli organi gestori e di controllo nei casi di gravi e ripetute irregolarità nella gestione e nei casi di impossibilità di raggiungimento dei fini statutari, può disporre la liquidazione dell'ente. Il Governo è altresì delegato ad emanare uno o più decreti legislativi recanti disposizioni di coordinamento con la disciplina relativa alle organizzazioni non lucrative di utilità sociale;».

2.110

ROSSI, MORO

Al comma 1, sostituire la lettera h), con la seguente:

«h) sono sottoposti, finchè ciascun ente rimarrà titolare di partecipazioni di controllo, diretto o indiretto, in società bancarie ovvero concorrerà al controllo di dette società attraverso partecipazioni a patti di sindacato o accordi di qualunque tipo, all'autorità di vigilanza del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, il quale verifica il rispetto della legge e dello statuto, la sana e prudente gestione, e l'effettiva tutela degli interessi contemplati negli statuti. A tale fine autorizza le operazioni di trasformazione e concentrazione; approva le modifiche statutarie; sentiti gli interessati, può sciogliere gli organi gestori e di controllo nei casi di gravi e ripetute irregolarità nella gestione e, nei casi di impossibilità di raggiungimento dei fini statutari, può disporre la liquidazione dell'ente. Venuta meno la partecipazione di controllo in società bancarie nei modi sopra indicati, le funzioni di vigilanza saranno esercitate dall'autorità prefettizia poichè gli enti conferenti operano in ambito locale. Saranno altresì emanate disposizioni di coordinamento con la disciplina relativa alle organizzazioni non lucrative di utilità sociale in quanto compatibili. Il Governo è altresì delegato ad emanare uno o più decreti legislativi recanti disposizioni di coordinamento con la disciplina relativa alle organizzazioni non lucrative di utilità sociale;».

2.111

ROSSI, MORO

Al comma 1, sostituire la lettera h), con la seguente:

«h) sono sottoposti, finchè ciascun ente rimarrà titolare di partecipazioni di controllo, diretto o indiretto, in società bancarie ovvero concorrerà al controllo di dette società attraverso partecipazioni a patti di sindacato o accordi di qualunque tipo, all'autorità di vigilanza del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, il quale verifica il rispetto della legge e dello statuto, la sana e prudente gestione, la redditività del patrimonio e l'effettiva tutela degli interessi contemplati negli statuti. A tale fine autorizza le operazioni di trasformazione e concentrazione; approva le modifiche statutarie; determina, con riferimento ad un periodo triennale, un limite minimo di reddito in relazione al patrimonio ed in base ai prudenziali criteri di valutazione da destinarsi ai fini statutari; sentiti gli interessati può sciogliere gli organi di amministrazione e di controllo per gravi e ripetute irregolarità nella gestione e, nei casi di impossibilità di raggiungimento dei fini statutari, può disporre la liquidazione dell'ente. Venuta meno la partecipazione di controllo in società bancarie nei modi sopra indicati, le funzioni di vigilanza saranno esercitate dall'autorità prefettizia poichè gli enti conferenti operano in ambito locale. Saranno altresì emanate disposizioni di coordinamento con la disciplina relativa alle organizzazioni non lucrative di utilità sociale in quanto compatibili.».

2.112

PEDRIZZI

Al comma 1, lettera h), sostituire le parole da: «sono sottoposti» fino a: «la quale» con le seguenti: «sono sottoposti all'autorità di vigilanza delle organizzazioni non lucrative di utilità sociale (ONLUS) prevista dal decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460. L'autorità di controllo, fermi restando compiti e funzioni ad essa attribuiti».

2.113

ALBERTINI

Al comma 1, lettera h), dopo le parole: «ad un'autorità di vigilanza», inserire le seguenti: «prevista all'articolo 14 del decreto legislativo 20 novembre 1990, n. 356 e, per le finalità di competenza, alla vigilanza dell'organismo previsto dall'articolo 3, comma 190, della legge 23 dicembre 1996, n. 662».

2.114

PEDRIZZI

Al comma 1, lettera h), sostituire le parole: «la sana e prudente gestione», con le seguenti: «i dati della gestione».

2.115

PEDRIZZI

Al comma 1, lettera h), sostituire le parole: «la sana e prudente gestione», con le seguenti: «i dati della gestione».

2.116

GRILLO, VENTUCCI, COSTA

Al comma 1, lettera h), sostituire le parole: «la sana e prudente gestione», con le seguenti: «i dati della gestione».

2.117

POLIDORO, ANDREOLLI, ERROI

Al comma 1, lettera h), sopprimere le parole: «e l'effettiva tutela degli interessi contemplati negli statuti».

2.118

GRILLO, VENTUCCI, COSTA

Al comma 1, lettera h), sostituire le parole: «l'effettiva tutela degli interessi», con le seguenti: «l'effettivo perseguimento dei fini».

2.119

PASSIGLI

Al comma 1, lettera h), sostituire le parole: «tutela degli interessi», con le seguenti: «perseguimento dei fini».

2.120

PEDRIZZI

Al comma 1, lettera h), primo periodo, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «nel pieno rispetto del libero apprezzamento dell'ente vigilato circa i criteri d'impiego del patrimonio e la preferenza assegnata rispettivamente al grado di rischiosità e al tasso di rendimento».

2.121

PEDRIZZI

Al comma 1, lettera h), sopprimere le parole da: «determina, con riferimento» a: «da destinare ai fini statutari».

2.122

PASSIGLI

Al comma 1, lettera h), sopprimere le parole da: «determina, con riferimento ad un periodo triennale» fino a: «da destinare a fini statutari».

2.123

PEDRIZZI

Al comma 1, lettera h), sopprimere le parole da: «determina» fino a: «ai fini statutarî».

2.124

GRILLO, VENTUCCI, COSTA

Al comma 1, lettera h), dopo le parole: «di reddito», inserire le seguenti: «, se conseguito».

2.125

ROSSI

Al comma 1, lettera h), sopprimere le parole: «basato prevalentemente sul rapporto fra dividendi e patrimonio netto del settore bancario», sostituire, inoltre, le parole: «alle organizzazioni non lucrative di utilità sociale», con le altre: «agli enti non commerciali».

2.126

PASQUINI

Al comma 1, lettera h), sostituire le parole: «basato prevalentemente», con le seguenti: «non superiore».

2.127

PEDRIZZI

Al comma 1, lettera h), dopo le parole: «in relazione al patrimonio, basato», inserire le seguenti: «per quanto concerne la parte dello stesso investita in azioni delle società bancarie partecipate».

2.128

PEDRIZZI

Al comma 1, lettera h), dopo le parole: «in relazione al patrimonio, basato», aggiungere le seguenti: «,per quanto concerne la parte dello stesso investita in azioni delle società bancarie conferitarie».

2.129

GRILLO, VENTUCCI, COSTA

Al comma 1, lettera h), secondo periodo, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «; svolge un monitoraggio sull'impiego del denaro distribuito».

2.130

PIERONI, BOCO, BORTOLOTTI, CARELLA, CORTIANA, DE LUCA Athos, LUBRANO DI RICCO, MANCONI, PETTINATO, RIPAMONTI, SARTEO, SEMENZATO

Al comma 1, lettera h), dopo le parole: «liquidazione dell'ente.», aggiungere le seguenti: «Costituiscono senz'altro motivo di scioglimento degli organi di gestione e di controllo violazioni dell'obbligo di affidare la gestione patrimoniale a soggetti autorizzati previsto alla lettera c), ovvero la detenzione di partecipazioni diverse da quelle previste alla lettera d)».

2.131

D'URSO

Al comma 1, lettera h), dopo il secondo periodo, inserire il seguente: «Avverso le delibere dell'autorità di vigilanza è ammessa l'impugnazione davanti al tribunale nella cui circoscrizione ha sede l'ente».

2.132

PEDRIZZI

Al comma 1, lettera h), dopo il secondo periodo, inserire il seguente: «Non può essere posto a carico degli enti vigilati ed a favore dell'autorità vigilante alcun onere, neanche se sostenuto per lo svolgimento dell'attività di vigilanza».

2.133

PEDRIZZI

Al comma 1, lettera h), sostituire le parole da: «Fino all'entrata in vigore» sino a: «successivamente», con le seguenti: «Fino ad avvenuta istituzione della autorità di vigilanza delle organizzazioni non lucrative di utilità sociale (ONLUS), ovvero».

2.134

ALBERTINI

Al comma 1, lettera h), sopprimere le parole da: «ovvero concorrerà al controllo» fino a: «di qualunque tipo».

2.135

PEDRIZZI

Al comma 1, lettera h), sopprimere le parole da: «ovvero concorrerà» fino a: «qualunque tipo».

2.136

GRILLO, VENTUCCI, COSTA

Al comma 1, lettera h), sostituire l'ultimo periodo, con il seguente: «Il Governo è altresì delegato ad emanare uno o più decreti legislativi recanti disposizioni di coordinamento con la disciplina relativa alle organizzazioni non lucrative di utilità sociale».

2.137

PEDRIZZI

Al comma 1, lettera h), dopo le parole: «la disciplina relativa alle organizzazioni non lucrative di utilità sociale;», aggiungere le seguenti: «dell'organismo previsto dall'articolo 3, comma 190, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, faranno parte anche rappresentanti degli enti e delle fondazioni appositamente rappresentativi di tale realtà;».

2.138

SELLA DI MONTELUCE, D'ALÌ, VENTUCCI, COSTA

Al comma 1, lettera h), aggiungere, in fine, il seguente periodo: «nella regione Trentino-Alto Adige le funzioni di cui alla presente lettera sono esercitate dagli organi regionali e provinciali competenti ai sensi dello Statuto di autonomia e delle relative norme di attuazione».

2.139

PINGGERA, THALER AUSSEHOFER

Al comma 1, dopo la lettera h), aggiungere la seguente:

«h-bis) nelle province autonome di Trento e di Bolzano le funzioni di vigilanza e di controllo di cui alla precedente lettera h) sono esercitate dalla Giunta provinciale territorialmente competente e per la regione Valle d'Aosta dalla Giunta regionale».

2.140

PINGGERA, THALER AUSSEHOFER

Al comma 1, lettera i), dopo le parole: «modifiche statutarie», inserire le seguenti: «e semprechè siano cessati i motivi che, ai sensi della precedente lettera h), giustificano l'esercizio delle funzioni di vigilanza da parte del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica».

2.141

D'URSO

Al comma 1, lettera i), aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Le disposizioni delle lettere precedenti non si applicano agli enti conferenti costituiti su base associativa, che, ferma restando la loro natura di persone giuridiche private, sono regolati dalle disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917; i medesimi enti possono esercitare opzione per il regime previsto nel presente comma».

2.142

PEDRIZZI

Al comma 1, lettera i), aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Il mancato rispetto della disciplina di cui alle lettere b), c), d), e), f) e g), comporta la responsabilità personale e solidale di chi ha posto in essere la violazione per il danno arrecato all'ente, compresa la eventuale perdita del beneficio fiscale.».

2.143

BONAVITA, STANISCIÀ

Al comma 1, lettera i), aggiungere, in fine, la seguente lettera:

«i-bis) ai vincoli alla devoluzione al reddito, di cui alle precedenti lettere b) ed h) non sono sottoposti gli enti con fondo di dotazione a composizione associativa, di cui al comma 2 dell'articolo 12 del decreto legislativo 20 novembre 1990, n. 356.».

2.144

PEDRIZZI

Sopprimere il comma 2.

2.145

D'ALÌ, SELLA DI MONTELUCE, VENTUCCI, COSTA

Al comma 2, sopprimere la lettera a).

2.146

PEDRIZZI

Al comma 2, lettera a), sopprimere le seguenti parole: «Le azioni con voto limitato non possono superare la metà del capitale sociale.».

2.147

SELLA DI MONTELUCE, D'ALÌ, VENTUCCI, COSTA

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

«2-bis. Entro la fine del quarto anno dalla data di entrata in vigore dei decreti legislativi di cui all'articolo 1, gli enti suddetti dovranno trasferire i diritti di voto riguardanti le azioni della società bancaria conferitaria per la previsione contenuta nella lettera b) dell'articolo 4, al Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica che li eserciterà senza obbligo di rendiconto. Resta inteso che tale diritto decade per i titoli alienati successivamente da parte dell'ente conferente.».

2.148

D'ALÌ, SELLA DI MONTELUCE, VENTUCCI, COSTA

Art. 3.

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 3. - (*Regime tributario degli enti*). - 1. Il riordino della disciplina tributaria degli enti di cui alla lettera *a*) del comma 1, dell'articolo 1, è informato ai seguenti criteri e principi direttivi:

a) attribuzione del regime previsto dall'articolo 6 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601, a condizione che gli enti conferenti, se di natura non commerciale, perseguano le finalità previste dall'articolo 12 del decreto legislativo 20 novembre 1990, n. 356, e successive modificazioni, e dalla data di entrata in vigore dei decreti legislativi, quelle di cui alla lettera *a*) del comma 1 dell'articolo 2; l'applicazione del regime agevolativo è subordinata ad una preventiva verifica relativa alla sussistenza di dette condizioni ed è estesa anche ai periodi di imposta precedenti a quello in corso alla data di entrata in vigore dei decreti legislativi;

b) a decorrere dalla data di entrata in vigore dei decreti legislativi, qualificazione degli enti conferenti quali enti non commerciali ai sensi dell'articolo 87, comma 1, lettera *c*), del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917;

c) godimento del credito d'imposta sui dividendi in misura non superiore all'imposta dovuta sui dividendi medesimi e potere di compensare il credito di imposta con l'imposta dovuta sul dividendo da cui deriva il credito».

3.1

ROSSI, MORO

Al comma 1, sostituire la lettera a), con la seguente:

«*a*) attribuzione per i periodi di imposta chiusi anteriormente alla data di entrata in vigore dei decreti di cui all'articolo 1 del regime previsto dall'articolo 6 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601, a condizione che gli enti, se di natura non commerciale, abbiano perseguito o perseguano i fini previsti dall'articolo 12 del decreto legislativo 20 novembre 1990, n. 356, e successive modificazioni; l'amministrazione della partecipazione nella società bancaria conferitaria o nella società nella quale l'ente ha conferito in tutto o in parte la partecipazione bancaria non rientra tra i fini di cui all'articolo 12 del decreto legislativo 20 novembre 1990, n. 356, e successive modificazioni, nè comporta svolgimento di attività commerciale. Attribuzione, dalla data di entrata in vigore dei decreti di cui all'articolo 1, del regime previsto dall'articolo 6 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601, a condizione che gli enti operino in misura prevalente nei settori di cui all'articolo 2, comma 1, lettera *d*); il possesso di

partecipazione di controllo, diretto o indiretto, nella società bancaria conferitaria o nella società nella quale l'ente ha conferito in tutto o in parte la partecipazione bancaria nel periodo indicato alla lettera a) dell'articolo 4 non fa venir meno il requisito della prevalenza;».

3.2

PEDRIZZI

Al comma 1, sostituire la lettera a), con la seguente:

«a) riconoscimento del regime previsto dall'articolo 6 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601, a condizione che gli enti, se di natura non commerciale, abbiano perseguito o perseguano i fini previsti dall'articolo 12 del decreto legislativo 20 novembre 1990, n. 356, e successive modificazioni, ovvero operino in misura prevalente dalla data di entrata in vigore dei decreti di cui all'articolo 1 nei settori di cui all'articolo 2, lettera d); il possesso di partecipazione di controllo nella società bancaria conferitaria o nella società nella quale l'ente ha conferito in tutto o in parte la partecipazione bancaria non fa venir meno il requisito della prevalenza».

3.3

ROSSI, MORO

Al comma 1, lettera a), dopo la parola: «attribuzione», inserire le seguenti: «per i periodi d'imposta chiusi anteriormente alla data di entrata in vigore dei decreti di cui all'articolo 1».

3.4

GRILLO, VENTUCCI, COSTA

Al comma 1, lettera a), dopo la parola: «attribuzione», inserire le seguenti: «, anche per i periodi di imposta chiusi anteriormente all'entrata in vigore dei decreti di cui all'articolo 1,».

3.5

PASSIGLI

Al comma 1, lettera a), sopprimere le seguenti parole: «abbiano perseguito o».

3.6

SELLA DI MONTELUCE, D'ALÌ, VENTUCCI, COSTA

Al comma 1, lettera a), dopo le parole: «successive modificazioni» eliminare la seguente parola: «, ovvero» e inserire le seguenti parole: «; l'amministrazione della partecipazione nella società bancaria conferitaria o nella società nella quale l'ente ha conferito in tutto o in parte la partecipazione bancaria non rientra tra i fini di cui all'articolo 12 del decreto legislativo 20 novembre 1990, n. 356, e successive modificazioni, nè comporta svolgimento di attività commerciale. Attribuzione, dalla data di entrata in vigore dei decreti di cui all'articolo 1, del regime previsto dall'articolo 6 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601, a condizione che gli enti».

3.7

GRILLO, VENTUCCI, COSTA

Al comma 1, lettera a), sostituire le parole: «o nella società nella quale l'ente ha conferito in tutto o in parte la partecipazione bancaria nel periodo indicato alla lettera a) del comma 1 dell'articolo 4 non fa venire meno il requisito della prevalenza;» con le seguenti parole: «non comporta la perdita della natura non commerciale dell'ente conferente».

3.8

SELLA DI MONTELUCE, D'ALÌ, VENTUCCI, COSTA

Al comma 1, lettera a), aggiungere, in fine: «l'amministrazione della partecipazione nella società bancaria conferitaria o nella società nella quale l'ente ha conferito in tutto o in parte la partecipazione bancaria non rientra tra i fini di cui all'articolo 12 del decreto legislativo 20 novembre 1990, n. 356, e successive modificazioni, nè comporta svolgimento di attività commerciale;».

3.9

PASSIGLI

Al comma 1, sostituire la lettera b), con la seguente:

«b) a decorrere dall'entrata in vigore dei decreti di cui all'articolo 1, qualificazione degli enti conferenti quali enti non commerciali ai sensi dell'articolo 87, comma 1, lettera c), del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, anche se perseguono le finalità statutarie con le modalità previste dalla lettera d), comma 1, dell'articolo 2, sempre che non siano titolari di diritti reali su beni immobili diversi da quelli strumentali o vincolati ai sensi della legge n. 1089 del 1939 per le attività direttamente esercitate dall'ente medesimo o dalle società strumentali di cui al predetto comma 1, lettera d), dell'articolo 2. La titolarità di diritti reali su beni immobili acquisita a titolo gratuito è priva di rilievo, ai fini precedentemente indicati, per la durata di anni 2 dall'acquisto;».

3.10

ROSSI, MORO

Al comma 1, lettera b), sopprimere le seguenti parole: «sempre che, dopo il termine del periodo previsto dal comma 1, lettera a), dell'articolo 4, nel corso del quale sui relativi redditi si applica l'aliquota ordinaria, non siano titolari di redditi reali su beni immobili diversi da quelli strumentali per le attività direttamente esercitate dall'ente medesimo o da imprese, enti o società strumentali di cui al predetto comma 1, lettera d), dell'articolo 2. La titolarità di diritti reali su beni immobili acquisita a titolo gratuito è priva di rilievo, ai fini precedentemente indicati, per la durata di due anni dall'acquisto;».

3.11 SELLA DI MONTELUCE, D'ALÌ, VENTUCCI, COSTA

Al comma 1, lettera b), primo periodo, sopprimere le parole da: «sempre che» fino alla fine del periodo.

3.12 D'ALÌ, VENTUCCI, SELLA DI MONTELUCE

Al comma 1, lettera b), primo periodo, sostituire le parole da: «sempre che» fino alla fine della lettera, con le seguenti: «anche se siano titolari di diritti reali, acquisiti anche a titolo gratuito ed in virtù del conferimento avvenuto ai sensi della legge n. 218 del 1990 su beni immobili diversi da quelli strumentali per le attività direttamente esercitate dall'ente medesimo o dalle società strumentali di cui al predetto comma 1, lettera d), dell'articolo 2».

3.13 D'ALÌ, VENTUCCI, SELLA DI MONTELUCE

Al comma 1, lettera b), sostituire le parole da: «sempre che,» fino alla fine, con le seguenti: «e anche se, dopo il termine del periodo previsto al comma 1, lettera a), dell'articolo 4, nel corso del quale sui relativi redditi si applica l'aliquota ordinaria, siano titolari di diritti reali, acquisiti anche a titolo gratuito ed in virtù del conferimento avvenuto ai sensi della legge 30 luglio 1990, n. 218, su beni immobili diversi da quelli strumentali per le attività direttamente esercitate dall'ente medesimo o da imprese, enti o società strumentali di cui al predetto comma 1, lettera d), dell'articolo 2».

3.14 PEDRIZZI

Al comma 1, lettera b), dopo le parole: «di cui al predetto comma 1, lettera d), dell'articolo 2», inserire le altre: «in misura superiore al 25 per cento del patrimonio».

3.15 PASSIGLI

Al comma 1, lettera b), dopo le parole: «di cui al predetto comma 1, lettera d), dell'articolo 2», inserire le altre: «in misura superiore al 20 per cento del patrimonio».

3.16

PASSIGLI

Al comma 1, lettera b), dopo le parole: «dell'articolo 2», aggiungere le seguenti: «per una quota non superiore al 20 per cento del proprio patrimonio».

3.17

GRILLO, VENTUCCI, COSTA

Alla lettera b), dopo le parole: «dell'articolo 2», aggiungere le seguenti: «per una quota non superiore al 20 per cento del proprio patrimonio».

3.18

POLIDORO, ERROI

Al comma 1, lettera b), dopo le parole: «dell'articolo 2», aggiungere le seguenti: «per una quota compresa tra il 5 per cento e il 20 per cento del proprio patrimonio».

3.19

GRILLO, VENTUCCI, COSTA

Al comma 1, lettera b), dopo le parole: «di cui al predetto comma 1, lettera d), dell'articolo 2», inserire le altre: «in misura superiore al 15 per cento del patrimonio».

3.20

PASSIGLI

Al comma 1, lettera b), dopo le parole: «di cui al predetto comma 1, lettera d), dell'articolo 2», inserire le altre: «in misura superiore al 10 per cento del patrimonio».

3.21

PASSIGLI

Al comma 1, lettera b), dopo le parole: «dell'articolo 2», inserire le seguenti: «per un importo superiore al 10 per cento del patrimonio».

3.22

PEDRIZZI

Al comma 1, lettera b), dopo le parole: «di cui al predetto comma 1, lettera d), dell'articolo 2» inserire le seguenti: «per un importo superiore al 5 per cento del patrimonio».

3.23

GRILLO, VENTUCCI, COSTA

Al comma 1, lettera b), dopo le parole: «lettera d), dell'articolo 2», aggiungere le seguenti: «con esclusione dei beni soggetti a tutela ai sensi della legge n. 1089 del 1939».

3.24

POLIDORO, ANDREOLLI

Al comma 1, lettera b), sopprimere le parole: «, per la durata di due anni dall'acquisto».

3.25

PASSIGLI

Al comma 1, lettera b), aggiungere, in fine: «comunque la titolarità di diritti reali su beni immobili diversi da quelli strumentali è priva di rilievo se il loro valore di mercato è inferiore ad un terzo del patrimonio dell'ente espresso a valori di mercato».

3.26

PEDRIZZI

Al comma 1, lettera c), inserire dopo la parola: «dividendi» le seguenti: «distribuiti dalla società bancaria conferitaria».

3.27

PEDRIZZI

Art. 4.

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 4. - (*Regime fiscale dei trasferimenti delle partecipazioni bancarie*) – 1. Il riordino del regime fiscale dei trasferimenti di cui alla lettera b) del comma 1 dell'articolo 1 è informato ai seguenti criteri e principi direttivi:

a) non tassabilità dell'ente conferente riguardo alle plusvalenze derivanti dal trasferimento dei titoli di debito di cui all'articolo 2, comma 2, lettera b), nonché delle azioni detenute nella società bancaria con-

feritaria ovvero nella società nella quale l'ente ha conferito in tutto o in parte la partecipazione bancaria;

b) applicazione delle agevolazioni previste dal decreto legislativo del 4 dicembre 1997, n. 460».

4.1

ROSSI, MORO

Al comma 1, lettera a), sostituire le parole: «quarto anno», con le altre: «sesto anno».

4.2

ALBERTINI

Al comma 1, lettera a), aggiungere, in fine, le seguenti parole: «tassabilità ridotta al 50 per cento se il trasferimento avviene dopo detto periodo ma entro la fine del sesto anno dalla entrata in vigore dei detti decreti legislativi e tassabilità ridotta al 25 per cento per i due anni successivi».

4.3

PEDRIZZI

Al comma 1, lettera a), aggiungere, in fine, le seguenti parole: «per gli enti che alla data di entrata in vigore della presente legge hanno un patrimonio netto inferiore a 150 miliardi di lire, il termine decorre dalla data di entrata in funzione del mercato telematico delle imprese (Me.T.Im.) se successiva alla data di entrata in vigore dei decreti legislativi di cui all'articolo 1;».

4.4

PEDRIZZI

Al comma 1, lettera a), aggiungere, in fine, il seguente periodo: «per le fondazioni con patrimonio netto inferiore a lire 150 miliardi alla data di entrata in vigore della presente legge il termine decorre dalla data di entrata in vigore del mercato telematico delle imprese (Me.T.Im.) se successiva alla data di entrata in vigore dei decreti legislativi di cui all'articolo 1;».

4.5

ROSSI, MORO

Al comma 1, sopprimere la lettera b).

4.7

SELLA DI MONTELUCE, D'ALÌ, VENTUCCI, COSTA

Al comma 1, lettera b), sostituire le parole: «perdita, ai fini tributari, della qualifica di ente non commerciale e cessazione dell'applicazione delle disposizioni contenute nell'articolo 3», con le seguenti: «cessazione dell'applicazione delle disposizioni contenute nell'articolo 3 limitatamente ai dividendi originanti da banche conferitarie».

4.8 SELLA DI MONTELUCE, D'ALÌ, VENTUCCI, COSTA

Al comma 1, lettera b), sopprimere le parole: «diretto o indiretto».

4.9 GRILLO, VENTUCCI, COSTA

Al comma 1, lettera b), sostituire le parole: «controllo, diretto ed indiretto», con la seguente: «maggioranza».

4.10 ROSSI, MORO

Al comma 1, lettera b), inserire dopo la parola: «indiretto», le parole: «, come definito dal codice civile».

4.11 PEDRIZZI

Al comma 1, lettera b), aggiungere, in fine, le seguenti parole: «il predetto termine, su richiesta degli enti conferenti, è prorogabile dal Ministro del tesoro fino all'ottavo anno successivo se la proroga serve ad evitare un pregiudizio per il loro patrimonio; per gli enti associativi che possiedono partecipazioni in società bancarie non quotate nei mercati regolamentati il termine può essere prorogato fino al decimo anno successivo;».

4.12 PEDRIZZI

Art. 5.

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 5. - (Regime fiscale degli scorpori) – 1. Il regime fiscale dello scorporo di cui alla lettera c) del comma 1 dell'articolo 1 prevede la neutralità fiscale delle scissioni, anche parziali, o delle retrocessioni se operate a favore di società controllate dagli enti o dalle società conferenti».

5.1 ROSSI, MORO

Al comma 5, sostituire le parole: «derivanti dalla valutazione dei beni e partecipazioni di cui al comma 1 del presente articolo, fino a concorrenza delle rivalutazioni effettuate in occasione delle operazioni di conferimento già effettuate ai sensi della legge 30 luglio 1990, n. 218, e successive modificazioni e integrazioni, e della legge 26 novembre 1993, n. 489, e successive modificazioni e integrazioni», *con le seguenti:* «derivanti dalla valutazione dei beni e delle partecipazioni ricevuti a seguito dei conferimenti effettuati ai sensi della legge 30 luglio 1990, n. 218, e successive modificazioni ed integrazioni, e della legge 26 novembre 1993, n. 489, e successive modificazioni e integrazioni, fino a concorrenza delle rivalutazioni effettuate in occasione delle medesime operazioni di conferimento».

5.2

GRILLO, VENTUCCI, COSTA

Al comma 5, sostituire le parole: «derivanti dalla valutazione dei beni e partecipazioni di cui al comma 1 del presente articolo, fino a concorrenza delle rivalutazioni effettuate in occasione delle operazioni di conferimento già effettuate ai sensi della legge 30 luglio 1990, n. 218, e successive modificazioni e integrazioni, e della legge 26 novembre 1993, n. 489, e successive modificazioni e integrazioni», *con le seguenti:* «derivanti dalla valutazione dei beni e delle partecipazioni ricevuti a seguito dei conferimenti effettuati ai sensi della legge 30 luglio 1990, n. 218, e successive modificazioni ed integrazioni, e della legge 26 novembre 1993, n. 489, e successive modificazioni e integrazioni, fino a concorrenza delle rivalutazioni effettuate in occasione delle medesime operazioni di conferimento».

5.3

D'ALÌ

Al comma 5, sostituire le parole da: «derivanti dalla valutazione dei beni» *fino alla fine del periodo, con le seguenti:* «derivanti dalla valutazione dei beni e delle partecipazioni ricevuti a seguito dei conferimenti effettuati ai sensi della legge 30 luglio 1990, n. 218, e successive modificazioni ed integrazioni, e della legge 26 novembre 1993, n. 489, e successive modificazioni e integrazioni, fino a concorrenza delle rivalutazioni effettuate in occasione delle medesime operazioni di conferimento».

5.4

PEDRIZZI

Art. 6.

Al comma 1, lettera a), inserire, dopo le parole: «fenomeni di concentrazione» *le seguenti:* «o di collegamento;».

Conseguentemente, al comma 1, lettera a), inserire, dopo le parole: «all'operazione di concentrazione» *le seguenti:* «o di collegamento».

6.1

PEDRIZZI

Al comma 1, lettera a), aggiungere, in fine, il seguente periodo:
«se l'operazione di concentrazione ha determinato la unificazione di due o più gruppi bancari, la tassazione ridotta ha ad oggetto un importo di utili complessivamente non superiore all'1,2 per cento della differenza tra la consistenza complessiva dei crediti e dei debiti delle banche comprese nei gruppi interessati all'operazione e l'analogo aggregato del maggiore dei gruppi interessati all'operazione stessa; in tale ultimo caso la tassazione ridotta spetta a tutte le banche comprese nei gruppi interessati all'operazione di concentrazione in misura proporzionale alla rispettiva consistenza complessiva dei crediti e dei debiti».

6.2

D'ALÌ

Al comma 1, lettera a), aggiungere, in fine, il seguente periodo:
«se l'operazione di concentrazione ha determinato la unificazione di due o più gruppi bancari, la tassazione ridotta ha ad oggetto un importo di utili complessivamente non superiore all'1,2 per cento della differenza tra la consistenza complessiva dei crediti e dei debiti delle banche comprese nei gruppi interessati all'operazione e l'analogo aggregato del maggiore dei gruppi interessati all'operazione stessa; in tale ultimo caso la tassazione ridotta spetta a tutte le banche comprese nei gruppi interessati all'operazione di concentrazione in misura proporzionale alla rispettiva consistenza complessiva dei crediti e dei debiti;».

6.3

PEDRIZZI

Al comma 1, lettera a), aggiungere, in fine, il seguente periodo:
«se l'operazione di concentrazione ha determinato la unificazione di due o più gruppi bancari, la tassazione ridotta ha ad oggetto un importo di utili complessivamente non superiore all'1,2 per cento della differenza tra la consistenza complessiva dei crediti e dei debiti delle banche comprese nei gruppi interessati all'operazione e l'analogo aggregato del maggiore dei gruppi interessati all'operazione stessa; in tale ultimo caso la tassazione ridotta spetta a tutte le banche comprese nei gruppi interessati all'operazione di concentrazione in misura proporzionale alla rispettiva consistenza complessiva dei crediti e dei debiti;».

6.4

GRILLO, VENTUCCI, COSTA

Al comma 1, lettera a), aggiungere, in fine, le seguenti parole:
«possibilità per la banca risultante dall'operazione di concentrazione di revocare l'opzione di cui all'articolo 3, comma 108, della legge 28 dicembre 1995, n. 549;».

6.5

GRILLO, VENTUCCI, COSTA

Al comma 1, lettera a), aggiungere, in fine, le seguenti parole:
«possibilità per la banca risultante dall'operazione di concentrazione di revocare l'opzione di cui all'articolo 3, comma 108, della legge 28 dicembre 1995, n. 549;».

6.6

PEDRIZZI

Al comma 1, lettera a), aggiungere, in fine, le seguenti parole:
«possibilità per la banca risultante dall'operazione di concentrazione di revocare l'opzione di cui all'articolo 3, comma 108, della legge 28 dicembre 1995, n. 549;».

6.7

D'ALÌ

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

«b) applicazione della disciplina di cui alla lettera a) alle banche che abbiano acquisito la partecipazione di controllo di altra banca nonchè, nel caso di operazioni che determinino il controllo di una pluralità di banche da parte di un'unica società, alle banche partecipate; la tassazione ridotta spetta, nel primo caso, alla banca che ha acquisito la partecipazione di controllo, nel secondo caso, a ciascuna delle pluralità di banche partecipate, in misura proporzionale alla rispettiva consistenza complessiva dei crediti e dei debiti; la tassazione ridotta ha ad oggetto un importo di utili complessivamente non superiore all'1,2 per cento della differenza fra la consistenza complessiva dei crediti e dei debiti delle banche interessate all'operazione e l'analogo aggregato della maggiore banca interessata all'operazione stessa;».

6.8

PEDRIZZI

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

«b) applicazione della disciplina di cui alla lettera a) alle banche che abbiano acquisito la partecipazione di controllo di altra banca nonchè, nel caso di operazioni che determinino il controllo di una pluralità di banche da parte di un'unica società, alle banche partecipate; la tassazione ridotta spetta, nel primo caso, alla banca che ha acquisito la partecipazione di controllo, nel secondo caso, a ciascuna delle pluralità di banche partecipate, in misura proporzionale alla rispettiva consistenza complessiva dei crediti e dei debiti; la tassazione ridotta ha ad oggetto un importo di utili complessivamente non superiore all'1,2 per cento della differenza fra la consistenza complessiva dei crediti e dei debiti delle banche interessate all'operazione e l'analogo aggregato della maggiore banca interessata all'operazione stessa».

6.9

D'ALÌ

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

«b) applicazione della disciplina di cui alla lettera a) alle banche che abbiano acquisito la partecipazione di controllo di altra banca nonchè, nel caso di operazioni che determinino il controllo di una pluralità di banche da parte di un'unica società, alle banche partecipate; la tassazione ridotta spetta, nel primo caso, alla banca che ha acquisito la partecipazione di controllo, nel secondo caso, a ciascuna delle pluralità di banche partecipate, in misura proporzionale alla rispettiva consistenza complessiva dei crediti e dei debiti; la tassazione ridotta ha ad oggetto un importo di utili complessivamente non superiore all'1,2 per cento della differenza fra la consistenza complessiva dei crediti e dei debiti delle banche interessate all'operazione e l'analogo aggregato della maggiore banca interessata all'operazione stessa».

6.10

GRILLO, VENTUCCI, COSTA

Al comma 1, lettera e), dopo le parole: «in misura fissa», aggiungere le altre: «, anche per le operazioni di aumento di capitale,».

6.11

PEDRIZZI

Al comma 1, lettera e), dopo le parole: «in misura fissa», aggiungere le altre: «, anche per le operazioni di aumento del capitale,».

6.12

D'Alì

Al comma 1, lettera e), dopo le parole: «in misura fissa», aggiungere le seguenti: «, anche per le operazioni di aumento del capitale».

6.13

GRILLO, VENTUCCI, COSTA

Al comma 1, dopo la lettera f), aggiungere la seguente:

«f-bis) possibilità di applicare le disposizioni di cui alla lettera a) alle operazioni perfezionate a decorrere dal 1° gennaio 1996, e quelle di cui alla lettera b) alle operazioni perfezionate a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge 30 luglio 1990, n. 218; la tassazione ridotta spetta per un periodo non superiore a cinque anni dalla data di entrata in vigore dei decreti legislativi.».

6.14

PEDRIZZI

Al comma 1, dopo la lettera f), aggiungere la seguente:

«f-bis) possibilità di applicare le disposizioni di cui alla lettera a) alle operazioni perfezionate a decorrere dal 1° gennaio 1996, e quelle di cui alla lettera b) alle operazioni perfezionate a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge 30 luglio 1990, n. 218; la tassazione ridotta spetta per un periodo non superiore a cinque anni dalla data di entrata in vigore dei decreti legislativi.».

6.15

D'ALÌ

Al comma 1, dopo la lettera f), aggiungere la seguente:

«f-bis) possibilità per le società interessate ai conferimenti previsti dall'articolo 7, commi 2 e 5, della legge 30 luglio 1990, n. 218, di affrancare i valori fiscalmente sospesi emersi a seguito delle operazioni di conferimento, secondo i criteri previsti dagli articoli da 23 a 26 del decreto-legge 23 febbraio 1995, n. 41, convertito in legge 22 marzo 1995, n. 85.».

6.16

PEDRIZZI

Al comma 1, dopo la lettera f), aggiungere la seguente:

«f-bis) possibilità per le società interessate ai conferimenti previsti dall'articolo 7, commi 2 e 5, della legge 30 luglio 1990, n. 218, di affrancare i valori fiscalmente sospesi emersi a seguito delle operazioni di conferimento, secondo i criteri previsti dagli articoli da 23 a 26 del decreto-legge 23 febbraio 1995, n. 41, convertito in legge 22 marzo 1995, n. 85.».

6.17

GRILLO, VENTUCCI, COSTA

Al comma 1, dopo la lettera f), aggiungere la seguente:

«f-bis) possibilità di applicare le disposizioni di cui alla lettera a) alle operazioni perfezionate a decorrere dal 1° gennaio 1996, e quelle di cui alla lettera b) alle operazioni perfezionate a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge 30 luglio 1990, n. 218; la tassazione ridotta spetta per un periodo non superiore a cinque anni dalla data di entrata in vigore dei decreti legislativi.».

6.18

GRILLO, VENTUCCI, COSTA

Al comma 1, dopo la lettera f), aggiungere la seguente:

«f-bis) possibilità per le società interessate ai conferimenti previsti dall'articolo 7, commi 2 e 5, della legge 30 luglio 1990, n. 218, di affrancare i valori fiscalmente sospesi emersi a seguito delle operazioni di conferimento, secondo i criteri previsti dagli articoli da 23 a 26 del decreto-legge 23 febbraio 1995, n. 41, convertito in legge 22 marzo 1995, n. 85.».

6.19

D'Alì

Al comma 1, dopo la lettera f), aggiungere la seguente:

«f-bis) applicazione del regime di neutralità fiscale previsto dall'articolo 5 anche alle operazioni di scissione effettuate da banche o da società appartenenti a gruppi bancari, diverse da quelle in detto articolo considerate.».

6.20

PEDRIZZI

Al comma 1, dopo la lettera f), aggiungere la seguente:

«f-bis) applicazione delle disposizioni di cui al presente articolo alle operazioni perfezionate a partire dal periodo d'imposta in corso alla data di entrata in vigore della presente legge.».

6.21

PEDRIZZI

Al comma 1, dopo la lettera f), aggiungere la seguente:

«f-bis) applicazione delle disposizioni di cui al presente articolo alle operazioni perfezionate a partire dal periodo d'imposta in corso alla data di entrata in vigore della presente legge.».

6.22

GRILLO, VENTUCCI, COSTA

Al comma 1, dopo la lettera f), aggiungere la seguente:

«f-bis) applicazione delle disposizioni di cui al presente articolo alle operazioni perfezionate a partire dal periodo d'imposta in corso alla data di entrata in vigore della presente legge.».

6.23

D'Alì

Al comma 1, dopo la lettera f), aggiungere la seguente:

«f-bis) esclusione dall'applicazione dell'imposta sul valore aggiunto delle operazioni:

1. effettuate nell'ambito del gruppo bancario dalle società strumentali di cui all'articolo 59, lettera c), del decreto legislativo 1° settem-

bre 1993, n. 385, a condizione che dette società esercitino l'attività esclusivamente nei confronti dei soci e che il capitale sociale sia totalmente posseduto dalle società componenti il gruppo medesimo;

2. effettuate da consorzi costituiti tra banche, nei confronti dei consorziati, a condizione che i consorzi medesimi svolgano l'attività esclusivamente nei confronti delle banche consorziate e che queste ultime siano tenute per contratto o per statuto a corrispondere ai consorzi solo le spese di funzionamento dei medesimi.».

6.24

D'ALÌ

Al comma 1, dopo la lettera f), aggiungere la seguente:

«f-bis) esclusione dall'applicazione dell'imposta sul valore aggiunto delle operazioni:

1. effettuate nell'ambito del gruppo bancario dalle società strumentali di cui all'articolo 59, lettera c), del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, a condizione che dette società esercitino l'attività esclusivamente nei confronti dei soci e che il capitale sociale sia totalmente posseduto dalle società componenti il gruppo medesimo;

2. effettuate nell'ambito del gruppo bancario dalle società capogruppo di cui all'articolo 61 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, nei confronti delle società del gruppo;

3. effettuate dai consorzi costituiti tra banche, nei confronti dei consorziati, a condizione che i consorzi medesimi svolgano l'attività esclusivamente nei confronti delle banche consorziate e che queste ultime siano tenute, per contratto o per statuto, a corrispondere ai consorzi solo le spese di funzionamento dei medesimi.».

6.25

PEDRIZZI

Al comma 1, dopo la lettera f), aggiungere la seguente:

«f-bis) esclusione dall'applicazione dell'imposta sul valore aggiunto delle operazioni:

1. effettuate nell'ambito del gruppo bancario dalle società strumentali di cui all'articolo 59, lettera c), del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, a condizione che dette società esercitino l'attività esclusivamente nei confronti dei soci e che il capitale sociale sia totalmente posseduto dalle società componenti il gruppo medesimo;

2. effettuate nell'ambito del gruppo bancario dalle società capogruppo di cui all'articolo 61 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, nei confronti delle società del gruppo;

3. effettuate dai consorzi costituiti tra banche, nei confronti dei consorziati, a condizione che i consorzi medesimi svolgano l'attività esclusivamente nei confronti delle banche consorziate e che queste ultime siano tenute, per contratto o per statuto, a corrispondere ai consorzi solo le spese di funzionamento dei medesimi.».

6.26

GRILLO, VENTUCCI, COSTA

Dopo l'articolo 6, aggiungere il seguente:

«Art. 6-bis.

1. Non sono considerate cessioni di beni o prestazioni di servizi agli effetti dell'imposta sul valore aggiunto le operazioni effettuate nell'ambito del gruppo bancario dalle società strumentali di cui all'articolo 59, lettera c), del decreto legislativo 10 settembre 1939, n. 385».

6.0.1

PEDRIZZI

Dopo l'articolo 6, aggiungere il seguente:

«Art. 6-bis.

1. All'articolo 58 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, contenente il testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, è aggiunto il seguente comma:

“7. Per le cessioni realizzate nell'ambito delle procedure previste dal Titolo IV del presente decreto, ai fini delle imposte sui redditi la banca cessionaria ha diritto di far valere le quote costanti di svalutazione dei crediti disciplinate dall'articolo 3, comma 107, della legge 28 dicembre 1995, n. 549, ovvero le perdite deducibili ai sensi del comma 108 del medesimo articolo, già spettanti alla banca cedente, nonché le quote costanti di svalutazione spettanti alla banca cedente ai sensi dell'articolo 71, terzo comma, del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con il decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, non ancora dedotte alla data della cessione. In deroga a quanto previsto dall'articolo 102 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, le perdite fiscali realizzate dalla banca cedente sono computabili in diminuzione del reddito complessivo della banca cessionaria, a partire dal periodo d'imposta nel corso del quale è avvenuta la cessione e senza alcun limite di tempo. Non si applicano le disposizioni di cui ai commi 4 e 5 dell'articolo 14 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472”.

2. Le disposizioni del presente articolo si applicano alle cessioni effettuate a partire dal 1° gennaio 1997».

6.0.2

PEDRIZZI

Dopo l'articolo 6, aggiungere il seguente:

«Art. 6-bis.

1. All'articolo 58 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, contenente il testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, è aggiunto il seguente comma:

“7. Per le cessioni realizzate nell'ambito delle procedure previste dal Titolo IV del presente decreto, ai fini delle imposte sui redditi la banca cessionaria ha diritto di far valere le quote costanti di svalutazione dei crediti disciplinate dall'articolo 3, comma 107, della legge 28 dicembre 1995, n. 549, ovvero le perdite deducibili ai sensi del comma 108 del medesimo articolo, già spettanti alla banca cedente, nonché le quote costanti di svalutazione spettanti alla banca cedente ai sensi dell'articolo 71, terzo comma, del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con il decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, non ancora dedotte alla data della cessione. In deroga a quanto previsto dall'articolo 102 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, le perdite fiscali realizzate dalla banca cedente sono computabili in diminuzione del reddito complessivo della banca cessionaria, a partire dal periodo d'imposta nel corso del quale è avvenuta la cessione e senza alcun limite di tempo. Non si applicano le disposizioni di cui ai commi 4 e 5 dell'articolo 14 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472”.

2. Le disposizioni del presente articolo si applicano alle cessioni effettuate a partire dal 1° gennaio 1997».

6.0.3

D'ALÌ

Dopo l'articolo 6, aggiungere il seguente:

«Art. 6-bis.

1. All'articolo 58 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, contenente il testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, è aggiunto il seguente comma:

“7. Per le cessioni realizzate nell'ambito delle procedure previste dal Titolo IV del presente decreto, ai fini delle imposte sui redditi la banca cessionaria ha diritto di far valere le quote costanti di svalutazio-

ne dei crediti disciplinate dall'articolo 3, comma 107, della legge 28 dicembre 1995, n. 549, ovvero le perdite deducibili ai sensi del comma 108 del medesimo articolo, già spettanti alla banca cedente, nonché le quote costanti di svalutazione spettanti alla banca cedente ai sensi dell'articolo 71, terzo comma, del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con il decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, non ancora dedotte alla data della cessione. In deroga a quanto previsto dall'articolo 102 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, le perdite fiscali realizzate dalla banca cedente sono computabili in diminuzione del reddito complessivo della banca cessionaria, a partire dal periodo d'imposta nel corso del quale è avvenuta la cessione e senza alcun limite di tempo. Non si applicano le disposizioni di cui ai commi 4 e 5 dell'articolo 14 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472".

2. Le disposizioni del presente articolo si applicano alle cessioni effettuate a partire dal 1° gennaio 1997».

6.0.4

GRILLO, VENTUCCI, COSTA

Dopo l'articolo 6, aggiungere il seguente:

«Art. 6-bis.

(Ambito di applicazione della legge)

1. La presente legge non si applica alle associazioni aventi natura privata, ancorchè detentrici di aziende bancarie.».

6.0.5

ROSSI, MORO

Art. 7.

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 7. - (*Copertura finanziaria*) – 1. Alle minori entrate derivanti dalla presente legge, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1998-2000, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno 1998, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero medesimo.

2. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio».

7.1

ROSSI, MORO

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. Alle minori entrate derivanti dall'articolo 4, valutate in lire 80 miliardi annui a decorrere dal 1998, si provvede mediante equiparazione del regime fiscale delle Banche di credito cooperativo a quello delle aziende di credito ordinarie, a partire dal primo esercizio successivo all'entrata in vigore dei decreti legislativi di cui all'articolo 1».

7.2

ROSSI, MORO

Dopo l'articolo 7, aggiungere il seguente:

«Art. 7-bis.

(Partecipazione al capitale della Banca d'Italia)

1. Il regime fiscale di trasferimento delle quote di partecipazione al capitale della Banca d'Italia, ai sensi dell'articolo 2, comma 1, lettera d), viene determinato dal Governo secondo criteri di neutralità fiscale con decreto legislativo da emanare, sentite le Commissioni parlamentari, entro centocinquanta giorni dall'approvazione della presente legge».

7.0.1

PEDRIZZI

ISTRUZIONE (7^a)

MERCOLEDÌ 7 OTTOBRE 1998

235^a Seduta*Presidenza del Presidente*

OSSICINI

indi del Vice Presidente

ASCIUTTI

Interviene il sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione Masini.

La seduta inizia alle ore 15,35.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE(R048 000, C07^a, 0003^o) (A007 000, C7^a, 0089^o)

Il senatore CORTIANA propone che, in relazione alle recenti vicende, la Commissione svolga una breve indagine conoscitiva, al fine di poter audire il presidente dimissionario del CONI Mario Pescante.

Conviene la Commissione.

Il PRESIDENTE avverte che si procederà ora al seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge nn. 3524, 3441 e 3474, relativi all'obbligo scolastico.

Il senatore ASCIUTTI chiede chiarimenti in ordine al mancato prosieguo dell'esame dei disegni di legge nn. 2881 e abbinati, di riforma delle accademie e dei conservatori, che pure precedono i disegni di legge nn. 3524 e abbinati nell'ordine del giorno della Commissione.

Il PRESIDENTE informa che non è possibile procedere all'esame dei disegni di legge nn. 2881 e abbinati perché il relatore designato, senatore Lombardi Satriani, è tuttora impegnato nei lavori della Commissione parlamentare antimafia.

Prende atto il senatore ASCIUTTI.

IN SEDE REFERENTE

(3524) *Disposizioni urgenti per l'elevamento dell'obbligo di istruzione*, approvato dalla Camera dei deputati

(3441) *BRIENZA ed altri: Norme per l'innalzamento dell'obbligo di istruzione e formazione*

(3474) *ASCIUTTI ed altri: Disposizioni urgenti per l'elevamento dell'obbligo di istruzione scolastica o professionale*

(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Riprende l'esame congiunto, sospeso nella seduta del 1° ottobre scorso.

Il PRESIDENTE dichiara aperta la discussione generale.

Il senatore BEVILACQUA dissente preliminarmente dalla relatrice Pagano, che ha giudicato il disegno di legge trasmesso dall'altro ramo del Parlamento niente affatto schizofrenico rispetto alla più generale riforma dei cicli scolastici, ritenendo al contrario tutt'altro che serio l'innalzamento dell'obbligo di un solo anno. Tale decisione rappresenta infatti, a suo giudizio, solo un cedimento rispetto alle pressioni provenienti da Rifondazione comunista, cedimento che peraltro invita la maggioranza a riconsiderare, alla luce dei più recenti avvenimenti.

Quanto al merito del provvedimento, egli stigmatizza anzitutto l'oscura dizione del comma 1 dell'articolo 1, il quale stabilisce l'innalzamento dell'obbligo a dieci anni a decorrere dall'anno scolastico 1999-2000, salvo poi precisare che in sede di prima applicazione l'innalzamento dell'obbligo ha durata novennale, benché tale prima applicazione non possa in realtà che coincidere con il medesimo anno scolastico 1999-2000.

Anche il comma 4 dell'articolo 1, prosegue il senatore Bevilacqua, è altrettanto oscuro: esso non chiarisce infatti se a conclusione del periodo d'istruzione obbligatoria vi debba essere un esame che accerti il livello di apprendimento raggiunto dall'allievo, né se e in quale modo l'alunno debba preventivamente dichiarare la propria intenzione di proseguire o meno gli studi, ai fini dell'indispensabile programmazione delle classi.

Infine, con riferimento al comma 10 dell'articolo 1, giudica irrealistico lo stanziamento di 5 miliardi per l'anno 1998, che volge ormai al termine, tanto più che tale somma è destinata all'attuazione dei commi 7 e 8 dell'articolo 1, che prevedono rispettivamente l'emanazione di un decreto ministeriale e la sperimentazione dell'autonomia didattica da parte delle istituzioni scolastiche, peraltro già diversamente finanziata.

Preannuncia conclusivamente il proprio voto contrario sul provvedimento.

Anche il senatore TONIOLLI manifesta contrarietà sul provvedimento, giudicandolo del tutto privo di senso.

Il senatore BISCARDI sottolinea invece che il disegno di legge rappresenta un momento di difficile mediazione non solo politica ma anche culturale. È noto infatti che, sull'innalzamento dell'obbligo scolastico, si confrontano due tesi contrapposte: da un lato quella del sistema duale, felicemente vigente in Germania; dall'altro, quella secondo cui l'obbligo deve essere assolto interamente nella scuola, lasciando alla formazione professionale un ruolo o successivo all'obbligo scolastico o a questo collaterale. A tale contrasto di opinioni, prosegue, si aggiunge l'orientamento di chi ritiene che l'innalzamento dell'obbligo scolastico debba logicamente conseguire alla riforma dei cicli scolastici. A tale riguardo, egli ribadisce quanto già espresso in occasione della riforma degli esami di Stato: l'anticipazione di alcuni tasselli della riforma può, in taluni casi, essere positiva e in qualche modo funzionale alla riforma stessa, dando l'occasione di sperimentare in concreto le diverse possibilità, tanto più che – non va dimenticato – la scuola dovrebbe conoscere un ciclo continuo di riforme.

Tutto ciò premesso, egli riconosce peraltro che la stesura del testo poteva essere più chiara, trasparente e strutturata. Non vi è dubbio infatti che alcune disposizioni eccessivamente oscure rischiano di offuscare anche le disposizioni più chiare. Probabilmente, una migliore organizzazione del biennio avrebbe reso più agevole l'individuazione di soluzioni più idonee. Personalmente, si dichiara a favore del biennio unitario, in cui la maggioranza delle discipline curriculari sia fondamentale, ma affiancata da discipline propedeutiche al proseguimento del percorso formativo e da materie opzionali. In questo caso, il problema della formazione professionale sarebbe a suo giudizio facilmente superato. Ricorda peraltro che l'integrazione con la formazione professionale era già stata utilmente prospettata nella riforma della scuola secondaria superiore approvata dal Senato nel 1985 e decaduta alla Camera dei deputati per lo scioglimento anticipato della IX legislatura. Non va d'altra parte dimenticato, prosegue, che l'obbligo riguarda specificamente l'istruzione e quindi non può che essere assolto nella scuola, senza alcuna forma di surrogazione da parte dell'istruzione professionale. Senza convenire con chi sostiene che tale segmento formativo possa essere svolto negli istituti professionali, egli ritiene pertanto che sarebbe stato possibile raggiungere una mediazione di più alto profilo che non determinasse, per altro verso, il rinvio *sine die* dell'innalzamento dell'obbligo.

Le posizioni dei Gruppi politici alla Camera dei deputati sono tuttavia state, ricorda, assai ferme. Di fronte al lavoro compiuto dall'altro ramo del Parlamento, egli suggerisce pertanto di chiedere al Governo, attraverso un atto di indirizzo, l'emanazione di norme regolamentari su alcuni punti del testo rimasti particolarmente oscuri e indeterminati, prevedendo fin d'ora alcuni principi ispiratori e stabilendo comunque che il relativo schema sia sottoposto al parere delle Commissioni parlamentari.

Dopo aver sottolineato l'esigenza di ricordare il provvedimento con il testo unico delle disposizioni in materia scolastica, manifesta conclusivamente un assenso critico al testo in discussione. Riconosce infatti che nel frangente attuale, indubbiamente difficile, occorre anche sapersi

accontentare, cogliendo l'opportunità che viene offerta di innalzare comunque l'obbligo scolastico. Esortando il Governo ad adoperarsi per una sollecita conclusione dell'*iter* della riforma dei cicli, al fine di assicurare alla scuola un quadro di riforma più organico, ritiene pertanto che i motivi di insoddisfazione debbano cedere il passo a considerazioni di realismo politico.

Il senatore LORENZI esprime grande soddisfazione per il disegno di legge approvato dalla Camera dei deputati, sul quale annuncia fin d'ora voto favorevole. Lamenta peraltro che non sia stato posto congiuntamente all'ordine del giorno anche un disegno di legge da lui presentato di innalzamento dell'obbligo scolastico a nove anni, nel quale sono contenute (oltre a disposizioni di carattere più generale) indicazioni che il ministro Berlinguer ha inequivocabilmente recepito nella sua azione riformatrice.

La soddisfazione manifestata, prosegue, è motivata dalla considerazione che l'innalzamento dell'obbligo scolastico a nove anni determinerà una accelerazione della riforma dei cicli: solo in tal senso si può infatti interpretare una «fuga in avanti» così isolata dal contesto generale. Quanto invece alla prospettiva dell'innalzamento dell'obbligo fino al diciottesimo anno di età, egli lo giudica estremamente azzardato dal momento che esso condurrebbe dall'attuale obbligo di otto anni (senz'altro inadeguato anche in ambito europeo) ad un obbligo di dodici anni (che non trova riscontro in alcun altro Paese).

Quanto poi alla contrarietà espressa dal Gruppo Lega Nord – Per la Padania indipendente alla Camera dei deputati, egli sottolinea che essa era motivata non tanto dal merito del provvedimento, quanto dalle modalità con cui esso si conciliava con la riforma dei cicli. Dal momento che egli ritiene – al contrario – che tale provvedimento faciliti ed acceleri l'approvazione della riforma complessiva, nel dichiararsi lusingato che il Governo abbia recepito alcune delle sue indicazioni offerte in sede parlamentare, ribadisce il proprio voto favorevole sul disegno di legge n. 3524.

Il senatore MONTICONE, intervenendo a titolo personale, dichiara che a suo giudizio la finalità del provvedimento in esame non può essere rappresentata solo da una pretesa esigenza di uniformità rispetto agli altri Paesi europei. L'innalzamento dell'obbligo è, al contrario, una questione di più alto profilo culturale, che pone alcuni interrogativi fondamentali.

Anzitutto, occorre individuare con precisione la finalità stessa dell'innalzamento dell'obbligo che, a suo giudizio, non può che coincidere con quella indicata dalla Costituzione, vale a dire il contributo dello Stato alla formazione di un cittadino attivo, in vista del suo inserimento non solo nel mondo del lavoro, ma anche e soprattutto nella società complessivamente intesa. In tale ottica, è condivisibile che l'innalzamento dell'obbligo abbia carattere prioritario, interrompendo la stagnazione che ha finora impedito ogni tentativo di riforma. Ciò presuppone tuttavia una forte attenzione non solo per i contenuti del nono an-

no, cui ora si eleva l'obbligo, ma anche a quelli di tutto l'insegnamento secondario. Quanto poi alla chiarezza del testo, egli si associa alle critiche relative al comma 1 dell'articolo 1, con riferimento al quale sarebbe opportuno precisare inequivocabilmente la decorrenza dell'innalzamento dell'obbligo a nove anni, eventualmente sopprimendo il riferimento all'innalzamento a dieci anni. Da tutto ciò consegue peraltro, sottolinea, l'esigenza di accelerare il più possibile la definizione della riforma dei cicli, per dare coerenza al disegno riformatore complessivo.

Secondo interrogativo posto dall'innalzamento dell'obbligo, prosegue, riguarda il rapporto fra istruzione e formazione: se da un lato egli conviene infatti con il senatore Biscardi che l'obbligo scolastico si riferisce all'istruzione e che questa debba essere svolta nella scuola, di più difficile codificazione è – a suo giudizio – il concetto stesso di «scuola». Ritenendo che una eccessiva distinzione fra istruzione e formazione non sia costruttiva, preannuncia pertanto qualche limitato suggerimento di modifica a tale riguardo.

Infine, egli ritiene che debba essere fatta chiarezza sui contenuti dell'insegnamento impartito nel nono anno di obbligo. Nell'ottica della riforma dei cicli, era infatti abbastanza definita la funzione di cerniera e di orientamento del biennio aggiuntivo; con l'innalzamento di un solo anno, resta invece da chiarire in che modo si distingua la posizione di chi intende proseguire negli studi rispetto a quella di chi intende invece assolvere esclusivamente l'obbligo.

Conclude esprimendosi a favore di una approvazione sollecita del provvedimento, pur comprendendo le difficoltà di tutti i Gruppi e manifestando comunque il forte auspicio che si tenga adeguatamente conto dell'istruzione professionale che – specialmente in alcune regioni – rappresenta una realtà di grande spessore.

Il senatore BRIGNONE non condivide l'approccio con cui i disegni di legge in titolo affrontano la questione dell'innalzamento dell'obbligo. A suo giudizio essa infatti dovrebbe essere raffrontata con i dati OCSE sulle possibilità di impiego connesse all'innalzamento dell'obbligo di uno o due anni, nonché confrontando le scelte di scolarità rispetto alle possibilità di impiego. Solo in questo modo, si potrebbe infatti a suo giudizio individuare efficacemente i contenuti dell'innalzamento dell'obbligo, al di fuori di un'ottica di mera immagine.

Il seguito dell'esame congiunto è quindi rinviato.

RINVIO DELL'UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO
(R029 000, C07^a, 0029^o)

Il PRESIDENTE avverte che la riunione dell'Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi già prevista oggi, alle ore 15,15, è stata rinviata a domani, giovedì 8 ottobre, alle ore 15,15.

Prende atto la Commissione.

INTEGRAZIONE DELL'ORDINE DEL GIORNO
(A007 000, C07^a, 0089°)

Il PRESIDENTE avverte che l'ordine del giorno della seduta già prevista per domani, giovedì 8 ottobre, alle ore 15,30, è integrato con una proposta di indagine conoscitiva sulla situazione dello sport in Italia.

Prende atto la Commissione.

La seduta termina alle ore 16,30.

LAVORI PUBBLICI, COMUNICAZIONI (8ª)

MERCLEDÌ 7 OTTOBRE 1998

230ª Seduta*Presidenza del Presidente*

PETRUCCIOLI

Intervengono i sottosegretari di Stato per i lavori pubblici Bargone e per i trasporti e la navigazione Albertini.

La seduta inizia alle ore 15,15.

IN SEDE REFERENTE

(2288-B) Modifiche alla legge 11 febbraio 1994, n. 109, e ulteriori disposizioni in materia di lavori pubblici, approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati

(Seguito e conclusione dell'esame)

Riprende l'esame, sospeso nella seduta di ieri.

Gli ordini del giorno 0/2288-B/10/8, 0/2288-B/11/8 e 0/2288-B/12/8, accantonati nella seduta di ieri, vengono considerati decaduti per l'assenza del proponente, senatore LAURO, fatta salva, ovviamente, la facoltà di quest'ultimo di ripresentarli in Assemblea.

Il senatore BORNACIN dà quindi conto del seguente ordine del giorno:

«Il Senato,

in sede di esame del ddl n. 2288-B recante «Modifiche alla legge 11 febbraio 1994, n. 109, e ulteriori disposizioni in materia di lavori pubblici»

considerato

che l'introduzione del nuovo sistema di qualificazione ed, in particolare, della certificazione di qualità rappresenta un elemento di profonda innovazione nella selezione del sistema imprenditoriale che, come

noto, è costituito, nel settore edile, in prevalenza da piccole e medie imprese;

che i tempi e le procedure per la verifica di livelli di qualità aziendali saranno prevedibilmente assai lunghi (basti pensare che le imprese iscritte all'Albo Nazionale costruttori sono oltre 50 mila);

che appare pertanto necessario eliminare l'incertezza temporale conseguente alle parole «ed il successivo obbligo» di cui all'articolo 2, comma 1, capoverso 4, lettera e);

impegna il Governo

nell'ambito del regolamento di cui all'articolo 8, comma 2 della legge 109/94, ad introdurre una adeguata precisazione temporale in merito all'obbligo per le stazioni appaltanti di richiedere il possesso della certificazione di qualità aziendale».

0/2288-B/15/8

BORNACIN, DE CORATO, RAGNO, MEDURI

Con il parere favorevole del Presidente RELATORE e del sottosegretario BARGONE, l'ordine del giorno in questione viene accolto.

La Commissione, infine, conferisce mandato al relatore di riferire in Assemblea in termini favorevoli all'approvazione del disegno di legge in esame, nel testo trasmesso dalla Camera dei deputati, autorizzandolo nel contempo a chiedere di poter riferire oralmente.

IN SEDE DELIBERANTE

(3523) *Rifinanziamento degli interventi per l'industria cantieristica ed armatoriale ed attuazione della normativa comunitaria di settore*, approvato dalla Camera dei deputati

(Discussione e rinvio)

Il relatore, senatore CARPINELLI, fa presente che il disegno di legge in esame, già approvato dalla Camera dei deputati, ha lo scopo primario di consentire agli operatori italiani nel settore della cantieristica di competere con la concorrenza a livello mondiale. Nonostante la qualità della nostra industria, infatti, si stanno affacciando prepotentemente sul mercato globale numerosi Paesi, in particolare dell'Estremo Oriente, in grado di effettuare, a causa soprattutto dei bassissimi costi di produzione e lavoro, una concorrenza quasi sleale. Per bilanciare questi evidenti squilibri che sarebbero esiziali per la nostra industria cantieristica, l'Unione europea ha adottato una serie di iniziative importanti, tra le quali il prolungamento nel tempo agli aiuti alla produzione fino alla fine dell'anno 2000. Il disegno di legge tende a dare attuazione agli indirizzi comunitari.

Dopo aver illustrato l'articolato in dettaglio, il relatore Carpinelli osserva che sarebbe senz'altro auspicabile un perfezionamento del testo rispetto a quello varato dalla Camera dei deputati, tuttavia la necessità di fornire una rapida risposta costruttiva alle industrie nazionali del set-

tore che si trovano ad operare in una difficile situazione di mercato rende necessaria l'approvazione definitiva senza modifiche.

Il seguito della discussione è infine rinviato.

(3445) *Norme per il finanziamento della mobilità ciclistica*, approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Turrone ed altri; Galletti ed altri; Gambato ed altri (Seguito della discussione e approvazione)

Riprende la discussione, sospesa nella seduta di ieri.

Il presidente PETRUCCIOLI avverte che non è pervenuto alcun emendamento nei termini fissati ieri dalla Commissione.

Fa poi presente che la Commissione bilancio non ha ancora trasmesso il prescritto parere: al riguardo, precisa che, benché la Sottocommissione pareri della Commissione bilancio risulti essersi riunita nella tarda mattinata di oggi avendo all'ordine del giorno anche il provvedimento in esame, non è stato possibile conoscere l'esito dell'eventuale parere. Poiché tuttavia i termini per l'espressione del parere da parte della stessa Commissione bilancio sono ampiamente scaduti, propone di procedere ugualmente alla votazione degli articoli ed eventualmente anche alla votazione finale.

Convieni unanime la Commissione.

Posti separatamente ai voti, sono approvati gli articoli da 1 a 6.

In sede di esame dell'articolo 7, il relatore SARTO illustra il seguente ordine del giorno:

«L'8ª Commissione permanente (Lavori pubblici, comunicazione) del Senato,

considerato

– che l'articolo 7 del ddl 3445 «Norme per il finanziamento della mobilità ciclistica» prevede l'emanazione di un regolamento entro sei mesi dall'entrata in vigore della legge, con decreto del Ministro dei lavori pubblici di concerto con il Ministro dei trasporti,

impegna il Governo

a definire le caratteristiche tecniche delle piste ciclabili rispetto ai requisiti di efficienza e sicurezza strettamente indispensabili, garantendo la necessaria flessibilità ed adattabilità rispetto alle diverse situazioni territoriali e locali e rispetto all'autonomia progettuale degli enti locali».

0/3445/1/8

IL RELATORE

L'ordine del giorno in questione viene accolto dal sottosegretario ALBERTINI e successivamente approvato dalla Commissione.

Posti separatamente ai voti sono poi approvati gli articoli da 7 a 11.

Il PRESIDENTE, prima della votazione finale, consente al senatore LAURO di presentare il seguente ordine del giorno:

«L'8ª Commissione permanente (Lavori pubblici, comunicazioni) del Senato,

impegna il Governo

a tenere in particolare considerazione nell'ambito dei cofinanziamenti le proposte progettuali relative alle isole minori italiane».

0/3445/2/8

LAURO

Con il parere favorevole del relatore SARTO e del sottosegretario ALBERTINI, l'ordine del giorno in questione viene approvato dalla Commissione.

Si passa alla votazione finale.

I senatori TERRACINI, BORNACIN, SARTO, VEDOVATO e CÒ annunciano il voto favorevole dei rispettivi Gruppi.

Dopo che tanto il sottosegretario ALBERTINI quanto il presidente PETRUCCIOLI hanno espresso apprezzamento e viva soddisfazione per la rapidità con la quale la Commissione ha esaminato, con esito favorevole, il provvedimento, viene posto ai voti ed approvato all'unanimità il disegno di legge nel suo complesso.

La seduta termina alle ore 16,15.

AGRICOLTURA E PRODUZIONE AGROALIMENTARE (9ª)

MERCLEDÌ 7 OTTOBRE 1998

206ª seduta*Presidenza del Presidente*
SCIVOLETTO*Interviene il ministro per le politiche agricole Pinto.**La seduta inizia alle ore 15.***PROCEDURE INFORMATIVE****Interrogazione**

Il ministro PINTO, risponde all'interrogazione n. 3-02244 del senatore Reccia ed altri, sottolineando preliminarmente che il decreto ministeriale oggetto dell'interrogazione ha suscitato reazioni, a suo avviso, non giustificate. Richiama la recente evoluzione avutasi sul significato identificativo del termine «Mozzarella», nonché delle norme di designazione dei prodotti ottenuti con la procedura tecnologica di prodotto fresco a pasta filata. Tenuto conto che il latte di bufala è notoriamente più costoso e pregiato del latte di vacca e conferisce caratteristiche specifiche alla produzione del tradizionale formaggio fresco a pasta filata, i produttori di «Mozzarella», realizzata con solo latte di bufala, richiesero la protezione di tale prodotto che fu designato come «Mozzarella di Bufala» e, ai sensi della legge 10 aprile 1954, n. 125, fu quindi attivata la protezione del prodotto «Mozzarella di Bufala», con decreto del Presidente della Repubblica 28 settembre 1979; tuttavia, essendo la regolamentazione del prodotto tipico sganciata da ogni limitazione di area di produzione, ne derivò che la «Mozzarella di Bufala» (protetta come prodotto tipico) poteva essere prodotta in tutto il territorio italiano. Peraltro, i produttori che nel frattempo avevano iniziato o continuato a produrre «Mozzarella» con latte di vacca ottennero, nel 1987, un decreto del Presidente della Repubblica (13 aprile 1987) con il quale si è espressamente acconsentito che, pure in presenza del formaggio tipico «Mozzarella di Bufala», si potesse contemporaneamente utilizzare il termine «Mozzarella» per un prodotto generico a pasta filata fresco. Successivamente,

nel 1993, con il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 10 maggio 1993, si regolamentò la denominazione di origine relativa alla «Mozzarella di Bufala». Il relativo decreto del Presidente del Consiglio dei ministri regolamentò un prodotto designato con la terminologia «Mozzarella di Bufala Campana», interessante la Campania ed alcuni comuni laziali (della Ciociaria e dell'Agro Pontino): con tale denominazione di origine si è protetta la produzione ottenuta nell'area campana con il latte di bufala. Va aggiunto che, in sede di applicazione del regolamento CE 2081/92, la denominazione «Mozzarella di Bufala Campana» successivamente si è giovata del riconoscimento di denominazione di origine protetta (DOP) con regolamento CE 1107/96. Si è quindi posto il problema di evitare che il prodotto generico fosse designato con la dizione «Mozzarella di Bufala».

Il ministro Pinto ricorda quindi che le parti interessate si incontrano, con il coordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri, e a seguito di tale incontro questo Ministero emanò il decreto del febbraio 1997 (decreto ministeriale 10 febbraio 1997) concernente l'utilizzo di termini relativi alla DOP «Mozzarella di Bufala Campana», così come evidenziato dai senatori interroganti, ma tuttavia con l'accortezza che sullo stesso campo visivo ed in sequenza non comparissero i termini «Mozzarella» e «Bufala» (in particolare precisa che il termine «Bufala» veniva convertito in «latte bufalino»). Peraltro, si attivarono immediate richieste di intervento dell'Unione europea da parte di alcuni produttori dissenzienti (operanti in regioni diverse dalla Campania) ed anche impugnative a livello nazionale: sia il TAR della Lombardia, sia la notifica di un parere motivato della Commissione UE (da considerare quale premessa di un inevitabile avvio di procedura di infrazione), sia infine un'ordinanza del Consiglio di Stato, hanno imposto di abrogare quel decreto. È stato pertanto emanato il decreto ministeriale del 21 luglio 1998 che precisa in modo, a suo avviso, sufficientemente soddisfacente le condizioni di utilizzo dei termini generici «Mozzarella» e «Bufala» per indicare un prodotto merceologico che è completamente diverso dalla «Mozzarella di Bufala Campana». In particolare deve essere sottolineata la precisa prescrizione che i termini «Mozzarella» e «Bufala» non possono essere utilizzati congiuntamente, ma separati da un nome di fantasia o da quello dell'impresa. Ne deriva che, fermo restando sia l'assoluto divieto di utilizzazione in qualsiasi caso del nome geografico «Campana», sia della totale protezione della «Mozzarella di Bufala Campana» da ogni forma di usurpazione, il meccanismo introdotto con il decreto ministeriale 21 luglio 1998 consente la seguente dizione: «Mozzarella, nome di impresa o di fantasia, latte di bufala»; dunque è evidente che non si realizza la sequenza «Mozzarella di Bufala».

Il Ministro ricorda inoltre che, prima dell'emanazione del decreto, si sono tenute molte riunioni, con la partecipazione della regione Campania, e anche del Consorzio di tutela, conclusesi con l'approvazione di un documento. Fornisce poi delle precisazioni in merito all'articolo 1 del decreto ministeriale che, a suo avviso, tiene conto delle preoccupazioni espresse dai senatori interroganti, nonché sull'articolo 2.

Sottolinea conclusivamente l'auspicio di una sempre maggiore tutela dei principi di trasparenza, anche commerciale, dei prodotti immessi sul mercato, augurandosi che si possano anche ulteriormente perfezionare le tecniche di commercializzazione dei prodotti agroalimentari.

Il senatore RECCIA, nel prendere atto dell'ampia e vasta risposta fornita dal Ministro, esprime pur tuttavia perplessità, preoccupazione e amarezza, dichiarandosi insoddisfatto. Nel richiamare come sia assai elevato il numero dei capi bufalini concentrati nell'area di produzione DOP, fa rilevare al Ministro (che ha mancato di citare un decreto del 1994 che ha esteso la denominazione di «Bufala Campana» anche alle zone della Capitanata e di Foggia) che, negli ultimi anni, i vari interventi normativi adottati hanno di fatto favorito chi ha «usurato» il ricorso alla denominazione di «Mozzarella» (anche nella sua originaria accezione). Esprime poi profonda preoccupazione nel constatare che il Ministero non sembra in grado di dialogare col Parlamento, tenuto conto che l'articolo 16 dell'A.S. 3529 in materia di denominazioni di origine protette (recentemente trasmesso dalla Camera dei deputati) prevede una formulazione normativa in materia di uso merceologico del termine «Mozzarella» che non appare coerente con il contenuto del decreto testé illustrato dal Ministro. Ricordato altresì che recentemente l'Unione europea avrebbe modificato altre disposizioni in materia di commercializzazione delle bufale, si richiama alla circostanza che, sinora, l'importazione di bufale da altri territori era vietata, esprimendo la preoccupazione circa la difficoltà ad arginare importazioni di bufale, anche da paesi extracomunitari. Nello stigmatizzare quindi tali attacchi indiscriminati a delle produzioni che costituiscono dei veri gioielli dell'economia agricola nazionale, fa riferimento a prossime iniziative a cura della Presidenza della provincia di Caserta e dello stesso Ministero della sanità (che, a quanto gli consta, starebbe per adottare atti di orientamento ben diverso da quello dei provvedimenti adottati dal Ministero per le politiche agricole) e ribadisce che il decreto – che andrebbe ritirato – non ha operato nella giusta direzione e comunque sicuramente non può rispondere all'intento di salvaguardare il prodotto e la filiera. Conferma quindi conclusivamente le preoccupazioni già espresse per gli attacchi che subisce l'agricoltura nazionale.

Il PRESIDENTE dichiara concluso lo svolgimento dell'interrogazione all'ordine del giorno.

La seduta termina alle ore 15,40.

LAVORO, PREVIDENZA SOCIALE (11^a)

MERCLEDÌ 7 OTTOBRE 1998

273^a Seduta*Presidenza del Presidente*
SMURAGLIA

Intervengono i sottosegretari di Stato per il lavoro e la previdenza sociale GARILLI, GASPARRINI e PIZZINATO.

La seduta inizia alle ore 15,10.

IN SEDE REFERENTE

(3551) Conversione in legge del decreto-legge 29 settembre 1998, n. 335, recante disposizioni urgenti in materia di lavoro straordinario
(Seguito dell'esame e rinvio)

Riprende l'esame sospeso nella seduta di ieri.

Il senatore RIPAMONTI esprime apprezzamento per la puntualità e l'analiticità della relazione svolta dal senatore Michele DE LUCA, che ha consentito di mettere in evidenza i principali aspetti qualificanti del provvedimento, e nel contempo ha fatto emergere l'opportunità di un approfondimento su alcune questioni.

Intanto, va considerato che si tratta di una normativa destinata a trovare applicazione a regime, sostituendosi a precedenti interventi legislativi di carattere transitorio.

Occorre però domandarsi se le disposizioni in esame siano idonee a favorire il contenimento del ricorso al lavoro straordinario, e se comunque la disciplina sia più garantista nei confronti dei diritti dei lavoratori rispetto a quella previgente.

La sua parte politica avrebbe in effetti preferito che, una volta portato a 40 ore settimanali il limite dell'orario normale di lavoro, come previsto dal comma 1 dell'articolo 13 della legge n. 196 del 1997, venisse definito in via legislativa un percorso di graduale abbassamento dalle precedenti 48 a 40 ore settimanali del massimale al cui superamento corrisponde l'obbligo di comunicazione alle competenti Direzioni provinciali del lavoro.

La formulazione del testo risponde invece ad un'impostazione sensibilmente diversa. Così, l'obbligo di comunicazione viene previsto soltanto nel caso in cui venga superata la quarantottesima ora settimanale; inoltre, in essa non devono trovare indicazione, come invece avveniva in precedenza, i motivi giustificativi del ricorso alle prestazioni straordinarie. Infine, non è più previsto il potere delle Direzioni provinciali del lavoro di ordinare la cessazione o la limitazione del lavoro straordinario qualora ritengano che non sussistano le condizioni prescritte.

Non è poi chiaro se il lavoro straordinario effettuato nell'ambito delle nuove fattispecie autorizzabili alla stregua del comma 3 del nuovo articolo 5-*bis* del regio decreto-legge del 1923, come introdotto dal decreto-legge in conversione, vada calcolato ai fini dei nuovi limiti orari, pari a 80 ore trimestrali e a 250 ore annuali.

Più in generale, sarebbe stato preferibile, ai fini dell'obbligo di comunicazione alla Direzione provinciale del lavoro, non fare riferimento al superamento delle 48 ore settimanali, ma più semplicemente alla circostanza dell'effettuazione di lavoro straordinario.

La durata massima ammissibile per lo straordinario non andrebbe poi, come invece previsto nel comma 2 del nuovo articolo 5-*bis* del regio decreto legge del 1923, come sostituito dal decreto-legge in conversione, calcolata su un periodo trimestrale, ma piuttosto su un arco temporale più ristretto.

Per le ragioni esposte, appare opportuno valutare la possibilità dell'introduzione di taluni emendamenti.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

(3362) Norme per la tutela della salute nelle abitazioni e istituzione dell'assicurazione contro gli infortuni domestici, approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione di un disegno di legge di iniziativa governativa e dei disegni di legge di iniziativa dei deputati Cordoni ed altri; Serafini ed altri; Delfino Teresio ed altri

(79) D'ALESSANDRO PRISCO ed altri: Norme per la sicurezza e prevenzione degli incidenti negli ambienti di civile abitazione

(125) MANIERI ed altri: Norme sull'indennità di maternità e sull'indennizzo in caso di infortunio alle casalinghe

(207) SALVATO e CARCARINO: Norme per l'assicurazione del lavoro casalingo

(924) COSTA: Norme a tutela delle casalinghe per gli infortuni nel lavoro domestico

(2565) FIORILLO: Norme a tutela del lavoro casalingo per la prevenzione e l'assicurazione contro gli infortuni

(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Riprende l'esame dei disegni di legge in titolo, sospeso nella seduta del 1° ottobre 1998.

Il PRESIDENTE ricorda che, in prossimità della scadenza del termine per la presentazione degli emendamenti, fissato nel 2 ottobre scorso, è pervenuto il parere della 12ª Commissione, parere che la Commissione lavoro è impegnata a considerare con particolare attenzione.

La relatrice PILONI dà conto del parere testè richiamato dal Presidente, facendo presente innanzitutto come in esso vengano formulate osservazioni circa la scelta, di cui al comma 2 dell'articolo 3, di assegnare ai Dipartimenti di prevenzione delle Aziende-USL una serie di funzioni e di compiti la cui realizzabilità è considerata dubbia alla luce delle risorse e delle strutture disponibili.

Nello stesso parere, la Commissione sanità manifesta inoltre l'avviso per il quale il comma 5 del medesimo articolo 3 sarebbe superfluo, dal momento che il Piano sanitario nazionale per il triennio 1998-2000, presentato successivamente ai disegni di legge in esame, ha previsto per la prima volta una serie di interventi preventivi fra i quali proprio quelli finalizzati alla riduzione degli incidenti domestici.

Nel parere si rileva infine come sia preferibile affidare la gestione del sistema informativo previsto dall'articolo 4 del disegno di legge n. 3362 all'ISPESL piuttosto che all'Istituto superiore di sanità, in quanto il primo appare dotato, per le materie in considerazione, di una più specifica competenza tecnica, oltre che di un consolidato patrimonio informativo.

In conclusione, fa presente che taluni dei rilievi formulati nel parere testè illustrato richiedono un approfondimento ai fini dell'eventuale presentazione di nuove proposte emendative, che si riserva di predisporre anche sulla base degli opportuni contatti con la Commissione sanità.

Il PRESIDENTE prende atto dell'eventualità della presentazione di ulteriori emendamenti da parte della relatrice.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

(195) SALVATO ed altri: Modifica all'articolo 13 della legge 27 marzo 1992, n. 257, in materia di pensionamento anticipato dei lavoratori esposti all'amianto

(2873) CURTO: Norme in materia previdenziale per i lavoratori soggetti a rischio per la salute derivante dall'esposizione all'amianto

(3100) PELELLA ed altri: Nuove norme in materia previdenziale per i lavoratori soggetti al rischio per la salute derivante dall'esposizione all'amianto

(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Riprende l'esame congiunto sospeso nella seduta del 1º ottobre.

Il PRESIDENTE ricorda che nella seduta del 1º ottobre il relatore Tapparo ha presentato uno schema di testo unificato, pubblicato in

allegato al resoconto sommario della medesima seduta e sul quale è aperta la discussione.

Il sottosegretario PIZZINATO ricorda che già nella seduta del 1° ottobre egli aveva evidenziato alcuni motivi di perplessità relativi alla pur apprezzabile proposta formulata dal relatore. Essi avevano riguardo soprattutto alla mancanza di una disposizione sulla quantificazione degli oneri e sulla relativa copertura finanziaria e di disposizioni dirette a far fronte agli inadempimenti delle regioni rispetto alle misure di loro competenza, soprattutto relativamente alla mappatura e della predisposizione dei piani per la bonifica. Non risulta inoltre con chiarezza che occorrerà ritoccare in alto i premi corrisposti dalle aziende, in relazione alle prescrizioni contenute nel testo predisposto dal relatore in materia di assicurazione contro le malattie professionali derivanti dal rischio di amianto, e si rende infine necessaria una disposizione che indichi le sanzioni per le violazioni degli obblighi introdotti in particolare con l'articolo 1.

Il senatore Roberto NAPOLI sottolinea preliminarmente la rilevanza della materia disciplinata dai disegni di legge in titolo e dallo schema di testo unificato predisposto dal relatore, materia oggetto di un dibattito molto ampio, anche se non sempre puntuale, soprattutto sul versante medico e scientifico. In particolare, osserva che il tema del rischio derivante dalla lavorazione dell'amianto riguarda non soltanto i lavoratori, ma tutti i cittadini che hanno subito l'esposizione a tale sostanza; peraltro, nel testo proposto dal relatore, che ha riguardo alla tutela specifica dei lavoratori esposti, non appare del tutto convincente la scelta di demandare al Ministro del lavoro e della previdenza sociale il compito di individuare con proprio decreto, come viene previsto al comma 2 dell'articolo 3, le attività lavorative che determinano o hanno determinato esposizione all'amianto, sembrando invece preferibile provvedere direttamente con legge per questa materia.

Dovrebbe poi essere meglio precisata sia sul piano scientifico che sul piano normativo, la motivazione della proposta di portare da dieci a sette anni il periodo di esposizione minimo per fruire del beneficio previdenziale previsto dal comma 8 dell'articolo 13 della legge n. 257 del 1992: su questo tema, infatti, è necessario dettare norme che non diano luogo ad ingiustificate disparità di trattamento.

Va inoltre segnalata l'assenza, nello schema di testo unificato, di una disposizione relativa all'individuazione del rischio specifico, dato che quest'ultimo comporta la maggiorazione del premio assicurativo e la conseguente risarcibilità del danno subito dal lavoratore: molte delle 53 mila domande respinte dall'INAIL su un totale di 82 mila richieste, sono risultate infatti non accoglibili in quanto prive dell'idonea copertura assicurativa.

Il senatore Roberto Napoli, in conclusione, dichiara di non avere osservazioni in merito ai problemi di copertura finanziaria, poiché si tratta di questioni che investono direttamente la responsabilità del Governo.

Il relatore TAPPARO fa presente che nell'illustrazione dello schema di testo unificato, da lui svolta nella seduta del 1° ottobre, sono state sviluppate argomentazioni che costituiscono una risposta ad alcuni dei quesiti posti dal senatore Roberto Napoli, il quale potrà pertanto utilmente consultare il resoconto sommario della seduta stessa.

Il PRESIDENTE osserva che la discussione dovrebbe verificare la possibilità di adottare lo schema di testo unificato predisposto dal relatore come testo base, al quale riferire eventuali emendamenti. A tal fine, ritiene utile acquisire in primo luogo l'avviso dei presentatori dei disegni di legge all'esame congiunto.

Il senatore CURTO esprime apprezzamento per la proposta del relatore, nella quale egli riscontra molti aspetti positivi, anche se essa non coincide del tutto con le finalità perseguite dal disegno di legge di cui è primo firmatario.

In ordine all'obiettivo di ampliare l'ambito soggettivo di applicazione dei benefici previdenziali previsti dalla legge n. 257 del 1992, l'articolo 1 dello schema di testo unificato non risulta però del tutto convincente, soprattutto nella parte in cui demanda al Ministro del lavoro e della previdenza sociale il compito di individuare le lavorazioni per le quali permane l'obbligatorietà dell'assicurazione contro le malattie professionali derivanti dal rischio di amianto. La modifica apportata dall'articolo 2 al comma 8 dell'articolo 13 della legge n. 257 del 1992, pur non coincidendo con l'impostazione del disegno di legge n. 2873, è sostanzialmente soddisfacente, così come è positiva l'abrogazione del primo periodo del comma 5 dell'articolo 11 della stessa legge n. 257, disposta con l'articolo 4.

Per quanto attiene poi alle osservazioni del sottosegretario Pizzinato, il senatore Curto osserva che la copertura finanziaria è un problema che riguarda in primo luogo il Governo, al quale compete di formulare proposte idonee. Sarebbe opportuno comunque studiare meccanismi che ripartiscano i maggiori oneri contributivi sulle aziende che in passato hanno tratto consistenti profitti dalle lavorazioni dell'amianto.

Indubbiamente, vi sono state delle inadempienze da parte delle Regioni, ma, a questo proposito, ferma restando l'esigenza di individuare l'autorità competente a sanzionare gli enti inadempienti, va sottolineato che l'intera legge n. 257 del 1992 risulta fortemente carente, proprio dal punto di vista della disciplina delle sanzioni.

In conclusione, il senatore Curto dichiara di considerare con favore l'eventuale ipotesi di adottare lo schema di testo unificato predisposto dal relatore come testo base, ferma restando, anche in tale evenienza, la sua intenzione di presentare ad esso alcuni emendamenti.

Il senatore GERMANÀ, riferendosi in particolare al comma 1 dell'articolo 1 dello schema di testo unificato predisposto dal relatore, sottolinea l'esigenza di individuare con chiarezza su quali soggetti statali e regionali gravi l'onere di promuovere gli interventi di risanamento ambientale che si rendono necessari in seguito alla presenza sul territo-

rio di attività produttive particolarmente inquinanti. Cita, in proposito, la vicenda della centrale dell'ENEL di Montalto di Castro, sul quale la Commissione ha svolto un'indagine conoscitiva, mentre, per quanto riguarda più specificamente l'amianto, non si può non rilevare l'inerzia delle Ferrovie dello Stato SpA, per quel che riguarda gli interventi di dismissione e bonifica. In tal caso, più che quella delle Regioni, viene in evidenza la responsabilità delle autorità statali vigilanti.

Il PRESIDENTE, poiché alcuni dei senatori firmatari dei disegni di legge in titolo non hanno potuto prendere parte alla seduta odierna a causa di altri concomitanti ed improrogabili impegni parlamentari, rinvia alla seduta già convocata per domani, il seguito dell'esame congiunto.

PER LO SVOLGIMENTO DELL'INTERROGAZIONE N. 3-02275

Il senatore MONTAGNINO sollecita lo svolgimento dell'interrogazione n. 3-02275.

Il PRESIDENTE assicura il senatore Montagnino che l'interrogazione da lui sollecitata verrà iscritta quanto prima all'ordine del giorno della Commissione.

La seduta termina alle ore 16,15.

TERRITORIO, AMBIENTE, BENI AMBIENTALI (13^a)

MERCLEDÌ 7 OTTOBRE 1998

247^a Seduta*Presidenza del Presidente*

GIOVANELLI

*Interviene il sottosegretario di Stato all'ambiente Calzolaio.**La seduta inizia alle ore 15,35.*

IN SEDE REFERENTE

(3456) Finanziamenti e interventi per opere di interesse locale

(Esame e rinvio)

Il senatore RESCAGLIO riferisce sul provvedimento in titolo, il quale, riguardante diverse opere di interesse locale, presenta qualche difetto di omogeneità ma risponde, nel contempo, al proposito di dare risposte ad esigenze che hanno in comune una indubbia evidenza.

L'articolo 1 dispone un contributo finanziario a favore del Duomo di Milano, che allo stato attuale necessita anche di interventi di conservazione straordinaria, cui non si può far fronte con le ordinarie risorse.

L'articolo 2 delega il Governo a presentare uno o più decreti legislativi al fine di completare l'opera di ricostruzione e sviluppo nelle zone colpite dai terremoti del novembre 1980, del febbraio 1981 e del marzo 1982. Nell'immediato, il comma 3 di tale articolo prevede la contrazione di mutui o altre operazioni finanziarie alle quali provvedono le regioni interessate, sulla base di delibera CIPE di riparto: ciò al fine di accelerare gli interventi dando un sostegno alle difficoltà degli enti locali. Al riguardo, il relatore richiama la richiesta di audizione pervenuta al Presidente del Senato da parte di una delegazione di sindaci dei comuni terremotati della Campania e della Basilicata, nonché dalla Lega delle autonomie locali della Campania e preannuncia la propria disponibilità all'accoglimento di tale richiesta.

L'articolo 3 prevede la realizzazione di interventi nei comuni della regione Friuli-Venezia Giulia interessati al progetto di ampliamento del-

la base militare di Aviano. Tali interventi sono volti a far fronte al notevole impatto ambientale e quindi al disagio gravante sulla popolazione a seguito della realizzazione del progetto infrastrutturale «Aviano 2000» volto a rendere la base militare più rispondente alle esigenze operative dettate dai trattati internazionali. In conclusione, il relatore Rescaglio raccomanda la rapida approvazione del provvedimento per rendere i fondi da esso stanziati disponibili in tempi brevi da parte dei destinatari.

Il presidente GIOVANELLI interviene dando lettura della lettera pervenutagli dal Presidente del Senato il 24 settembre scorso, nella quale si trasmette da un lato copia della deliberazione adottata dall'assemblea dei sindaci dei comuni terremotati della Campania e della Basilicata, nonché dall'altro lato la richiesta di un'audizione del Presidente della Lega delle autonomie locali della Campania.

Il senatore IULIANO concorda con la richiesta del relatore di audizione dei sindaci delle aree terremotate del 1980, interessati dall'ambito di applicazione dell'articolo 2 del disegno di legge in titolo.

Il senatore SPECCHIA non ha obiezioni allo svolgimento delle richieste audizioni, ma invita ad avanzare analoga richiesta all'ANCI, affinché sia individuata analoga delegazione di rappresentanti delle autonomie locali da audire nella medesima circostanza.

Non facendosi osservazioni, si conviene di incaricare il relatore dei contatti con le menzionate organizzazioni di enti locali, al fine di audirne i rappresentanti in sede ristretta.

Si apre la discussione generale.

Il senatore MANFREDI lamenta la carenza di una scala di priorità in virtù della quale determinare le opere locali suscettibili di rilevanza nazionale e, come tali, meritevoli di intervento legislativo: il Governo ha individuato il Duomo di Milano e la base di Aviano, ma non è dato conoscere i motivi per i quali non siano stati considerati altri casi non meno rilevanti, come potrebbe essere la messa in sicurezza della strada che per venti chilometri conduce alla Val Vigezzo e che è ad alto rischio di frana. Preannuncia emendamenti in merito.

Il senatore MAGGI concorda con l'esigenza di una scala di priorità, in assenza della quale restano ignorate aree terremotate da maggior tempo dell'Irpinia, come quelle siciliane di Salaparuta e Gibellina, nonché esigenze di intervento di rilevanza nazionale come quello da tempo richiesto per la basilica di San Nicola a Bari.

Il senatore SPECCHIA lamenta l'oscurità del comma 1 dell'articolo 2, che prevede la «ridelimitazione degli ambiti di intervento» nelle zone terremotate, nonché la «disciplina delle abitazioni precarie»: i cri-

teri con cui ciò dovrebbe essere compiuto restano inespressi, confermando i limiti del metodo di interventi settoriali con cui queste problematiche vengono affrontate ormai da decenni. Se c'è bisogno di un ulteriore intervento, che esso sia articolato in modo da essere l'ultimo e da non sollecitare oltre - tra gli enti locali e le popolazioni interessate - l'aspettativa di nuove misure di fonte legislativa: la «tela di Penelope» da anni ordita intorno al sisma del 1980 rappresenta l'antitesi di un'ordinata funzione legislativa, avendo assoggettato le sedi parlamentari a continue pressioni cui si deve una volta per tutte porre termine con una disciplina definitiva.

Il senatore RIZZI ravvisa, nella mancanza di organicità del disegno di legge in titolo, la fonte di numerose lacune informative sulle quali si riserva di acquisire ulteriori dati: quelli attualmente in suo possesso non confermano affatto l'esattezza numerica delle esigenze enunciate in relazione tecnica circa il Duomo di Milano. Se il Governo si assume la responsabilità di tali dati, dovrebbe anche spiegare la natura dei contributi decennali stanziati dall'articolo 1, che non comporterebbe la loro restituzione neanche a lungo termine. Quanto ad altri interventi della medesima natura, si potrebbero configurare anche senza discostarsi troppo dalla locazione geografica dei primi: la cattedrale di Pavia, per esempio, è inagibile da anni. Replica il relatore RESCAGLIO, precisando che la città di Pavia è destinataria di otto diversi interventi in relazione ai percorsi giubilari, mentre la città di Cremona ne è ignorata.

Il seguito dell'esame è rinviato ad altra seduta.

La seduta termina alle ore 16,30.

COMMISSIONE SPECIALE
in materia di infanzia

MERCOLEDÌ 7 OTTOBRE 1998

29ª Seduta

Presidenza del Presidente
MAZZUCA POGGIOLINI

La seduta inizia alle ore 13,40.

IN SEDE REFERENTE

(130-bis) Modifica della disciplina dell'adozione e dell'affidamento dei minori, risultante dallo stralcio, approvato dall'Assemblea il 26 febbraio 1998, degli articoli da 1 a 13 e dell'articolo 18 del disegno di legge d'iniziativa dei senatori Manieri ed altri

(160-bis) Nuova disciplina delle adozioni, risultante dallo stralcio, approvato dall'Assemblea nella seduta del 26 febbraio 1998, degli articoli da 1 a 39 e da 60 a 74 del disegno di legge d'iniziativa dei senatori Mazzuca Poggiolini ed altri

(445-bis) Modifica della disciplina dell'adozione e dell'affidamento dei minori; norme per la campagna informativa per la promozione dell'affidamento dei minori, risultante dallo stralcio, approvato dall'Assemblea nella seduta pomeridiana del 26 febbraio 1998, degli articoli da 1 a 12 e da 22 a 24 del disegno di legge d'iniziativa delle senatrici Bruno Ganeri ed altre

(1697-bis) Nuove disposizioni in materia di adozioni, risultante dallo stralcio, approvato dall'Assemblea nella seduta del 26 febbraio 1998, degli articoli da 1 a 8 e da 18 a 20, dell'articolo 21 (eccetto il capoverso 8-quater del comma 1) e degli articoli 22 e 23 del disegno di legge d'iniziativa dei senatori Salvato ed altri

(852) BUCCIERO e CARUSO Antonino. - Riforma dell'articolo 6 della legge 4 maggio 1983, n. 184, in materia di adozione, con abolizione del limite massimo di età tra adottanti e adottando e definizione normativa della preferenza per l'indivisibilità dei fratelli adottandi

(1895) MAZZUCA POGGIOLINI. - Modifiche alla legge 4 maggio 1983, n. 184, per l'introduzione dell'adozione integrativa

(3128) CARUSO Antonino ed altri. - Modifica dell'articolo 6 della legge 4 maggio 1983, n. 184, in materia di adozione dei minori

(3228) SERENA. - Modifiche ed integrazioni alla legge 4 maggio 1983, n. 184, in materia di adozione

(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta del 30 settembre 1998.

Il presidente MAZZUCA POGGIOLINI rivolge preliminarmente espressioni di benvenuto al senatore Rescaglio, nominato componente della Commissione in sostituzione del senatore Follieri. Dà quindi la parola alla senatrice MANIERI.

La senatrice MANIERI esprime innanzitutto compiacimento per l'avvio dell'esame dei provvedimenti che si propongono di modificare la legge n. 184 di riforma delle adozioni che, nella sua concreta attuazione, ha evidenziato, pur conservando un impianto che può essere giudicato complessivamente positivo, talune lacune e contraddizioni. Dopo aver ricordato il diritto del minore ad essere educato nell'ambito della propria famiglia di origine, rileva che tale affermazione deve essere intesa non in senso assolutistico ma posta in relazione dell'effettivo interesse del minore. Non si può negare tuttavia che la realtà operativa ha evidenziato in taluni casi un'applicazione distorta di tale principio: di fronte a carenze assistenziali da parte della famiglia di origine, gli organi preposti hanno preferito allontanare il minore dal nucleo familiare, piuttosto che operare per la rimozione delle cause. Si tratta allora di rendere la normativa che ci si accinge ad approvare più rispondente a tale principio. Se trattasi infatti di situazioni di povertà, ciò non deve incidere sul diritto del minore a continuare a vivere nella propria famiglia di origine, ma si devono piuttosto creare le condizioni per sostenere il nucleo familiare che versa in condizioni d'indigenza. Ritiene altresì troppo generica l'attuale formulazione normativa dello «stato di abbandono», di cui occorrerebbe una più puntuale precisazione, considerata l'estrema delicatezza delle situazioni sulle quali si viene ad incidere. Un altro punto fondamentale è operare nella consapevolezza dell'evoluzione che si è registrata nella nostra società. In questo senso occorre a suo avviso rivedere i differenziali di età stabiliti dalla legge n. 184 fra adottanti e adottando, elevando i massimi previsti, sulla falsariga di quanto già si verifica concretamente nella società civile. Segnala quindi la contraddittorietà tra alcuni articoli contenuti nella stessa legge n. 184, in base ai quali mentre si prevede la possibilità per il minore di essere affidato anche a una figura singola si sancisce in altri che la capacità d'adozione spetta solo alla coppia di coniugi regolarmente legati dal vincolo matrimoniale. Tale previsione non solo è a suo avviso restrittiva, ma anche contraddittoria. Ritiene pertanto che una riforma della legge n. 184 dovrebbe opportunamente prevedere che la capacità di adozione spetta anche a singoli, pur in possesso di certi requisiti, nel superiore interesse del minore. Analoghe considerazioni svolge per quanto riguarda le coppie conviventi *more-uxorio* per cui, anche in questo caso, occorre tenere conto dell'evoluzione in atto. Né si può considerare sufficiente un certificato matrimoniale per individuare quella comunità di affetti ritenuta indispensabile per l'adozione di un minore. Ribadisce quindi che uno stato di ispirazione laica non può non tenere conto delle evoluzioni sociali e della pluralità di scelte di vita che costituiscono fondamento della libertà dell'individuo. Rileva quindi che obiettivo prioritario del legislatore deve essere quello di evitare ogni applicazione distorta della legge n. 184, operando sia sul piano dei tempi delle procedure di adozione, in-

cidendo quindi sulle discrasie registrate, sia per evitare ogni sradicamento del fanciullo dalla propria famiglia d'origine, incidendo sulle cause di povertà attraverso una mirata politica sociale. Auspica infine che si possa arrivare ad una rapida approvazione dei provvedimenti all'esame in uno spirito di concreta collaborazione tra le varie forze politiche.

La senatrice DANIELE GALDI si dichiara in primo luogo interessata ad avere un quadro completo di tutta la legislazione esistente in tema di famiglia e minori e propone, prima di procedere ad una concreta verifica dei contenuti dei vari disegni di legge, una serie di audizioni degli operatori del settore che dovrebbero svolgersi in sede di Commissione plenaria, allo scopo di acquisire informazioni sulle lacune che si sono evidenziate nel concreto funzionamento della legge n. 184. In particolare, per quanto riguarda le adozioni da parte di singoli, il suo punto di vista è che prioritariamente deve essere garantito al bambino il diritto ad una famiglia composta di due figure genitoriali, solo subordinatamente si possono prendere in considerazione altre ipotesi.

Sulla proposta della senatrice Daniele Galdi di svolgere audizioni in sede di Commissione plenaria si dichiarano d'accordo i senatori PIANETTA, MONTAGNINO, Athos DE LUCA, PELLICINI e la senatrice MANIERI.

Il presidente MAZZUCA POGGIOLINI, nel sottolineare l'importanza di una riforma del sistema dei servizi sociali, rispetto alla quale sono state presentate varie proposte, anche da parte del ministro Turco, si dichiara anch'ella favorevole allo svolgimento di audizioni in sede di Commissione plenaria.

Sempre su questo tema intervengono brevemente i senatori RE-SCAGLIO (che sostiene l'utilità che gli operatori dei servizi sociali portino in Commissione la propria concreta esperienza), CAMERINI (che sottolinea l'utilità di audire oltre agli operatori dei Tribunali per i minorenni e dei servizi sociali delle varie realtà geografiche, anche il tutore dei minori laddove, come per esempio a Trieste, questa figura è esistente).

Replica agli oratori intervenuti il relatore CALLEGARO il quale rileva come dai vari interventi sia emerso un sostanziale accordo sull'importanza di assicurare al minore, laddove è possibile, l'educazione nell'ambito della propria famiglia di origine, nonché sulla necessità di rivedere gli attuali limiti di età tra adottanti e adottando. Mentre ritiene che si registreranno diversità di vedute per quanto riguarda l'individuazione di altri soggetti abilitati all'adozione: famiglie di fatto e *singles*, nonché sui compiti spettanti ai servizi sociali e sul ruolo che i magistrati dovranno svolgere nella procedura d'adozione. Conclusivamente, ritiene necessario svolgere le audizioni proposte, con particolare riguardo agli operatori dei servizi sociali, alle associazioni di genitori adottivi, nonché a rappresentanti degli istituti. Ritiene peraltro che possa essere nominato

fin d'ora il comitato ristretto che potrebbe già utilmente operare sui punti meno controversi della riforma.

Conviene la Commissione e il presidente MAZZUCA POGGIOLINI invita i rappresentanti dei Gruppi a fare pervenire le loro designazioni.

Il seguito dell'esame congiunto è quindi rinviato.

(2967) SALVATO e CAPALDI. – Compiti e funzioni dello psicologo per il sostegno alla formazione della personalità dei minori

(2888) SCOPELLITI e PERA. – Norme per la prevenzione degli abusi sessuali sui minori

(1829) FLORINO ed altri. – Istituzione di centri per la tutela dei minori presso i distretti scolastici

(3345) DE LUCA Athos ed altri – Norme sull'istituzione del ruolo di psicologo consulente degli istituti scolastici

(Rinvio del seguito dell'esame congiunto)

La senatrice DANIELE GALDI, relatore sui disegni di legge in titolo, informa che si è tutt'ora in attesa del disegno di legge preannunciato dal Gruppo del Partito popolare sullo psicologo nelle scuole. Il senatore MONTAGNINO fornisce assicurazioni in merito.

Il senatore MAGGIORE, facendosi interprete di una richiesta della senatrice Scopelliti, chiede di incaricare gli uffici del Senato di richiamare un sito *Internet* – di cui fornisce le indicazioni relative – nel quale è riportato un esame comparato tra i vari paesi europei sulla presenza dello psicologo nelle scuole, del quale chiede la traduzione in lingua italiana. Concorda la Commissione.

La seduta termina alle ore 14,30.

GIUNTA
per gli affari delle Comunità europee

MERCOLEDÌ 7 OTTOBRE 1998

109ª Seduta

Presidenza del Presidente
BEDIN

La seduta inizia alle ore 8,40.

SUI LAVORI DELLA GIUNTA
(A007 000, C23ª, 0034º)

Il Presidente BEDIN informa la Giunta che l'audizione congiunta con la Commissione agricoltura del Ministro per le politiche agricole, sull'applicazione della legge sull'etichettatura degli oli d'oliva e sulla connessa procedura d'infrazione della Commissione europea, come risulta dal telegramma di convocazione, si terrà oggi alle ore 15 anziché domani.

OSSERVAZIONI E PROPOSTE SU ATTI DEL GOVERNO

(329) Schema di decreto legislativo per l'istituzione dell'Agenzia nazionale per la sicurezza del volo, in attuazione della direttiva 94/56/CE del Consiglio e conseguenti modifiche al codice della navigazione

(Esame, ai sensi dell'articolo 144, comma 3 del Regolamento. Osservazioni favorevoli condizionate a proposte di modifica all'8ª Commissione)

(R144 003, C8ª, 0004º)

Riferisce alla Giunta il relatore MUNGARI il quale rileva come il provvedimento in titolo, concernente l'istituzione di un'Agenzia nazionale per la sicurezza del volo in attuazione della direttiva 94/56/CE, sia volto a superare le carenze del sistema attualmente vigente, che prevede che le indagini tecniche sugli incidenti aerei siano affidate a Civilavia, procedura che non garantisce la necessaria autonomia dell'inchiesta rispetto agli organismi che potrebbero essere parte in causa. La mancanza di indipendenza delle Commissioni tecnico-amministrative ha comportato in passato la sostanziale impossibilità di operare in presenza di inchieste giudiziarie con il conseguente risultato di far protrarre le inchie-

ste tecnico-amministrative a tempo indefinito. Per tali motivi l'Unione europea ha adottato la direttiva citata, che obbliga gli Stati membri a dotarsi di agenzie nazionali per la sicurezza del volo permanenti, caratterizzate da indipendenza funzionale rispetto alle autorità aeronautiche nazionali.

Illustrando lo schema di decreto legislativo in titolo il relatore si sofferma sull'articolo 1, che prevede l'istituzione della suddetta Agenzia nazionale per la sicurezza del volo, dotata di personalità giuridica e di autonomia amministrativa e finanziaria, con compiti in materia di inchieste su incidenti ed inconvenienti nell'aviazione civile. L'articolo 3 precisa che lo scopo dell'Agenzia è quello di prevenire incidenti ed inconvenienti escludendo ogni valutazione di colpa e responsabilità, che spetta all'autorità giudiziaria. L'Agenzia può svolgere attività di studio, ricerca ed indagine formulando raccomandazioni per la sicurezza della navigazione aerea. Ai sensi dell'articolo 4 sono organi dell'Agenzia il presidente, il collegio composto da quattro membri, il segretario generale ed il collegio dei revisori dei conti, composto da tre membri effettivi e tre supplenti. In base all'articolo 5 i componenti di tali organi sono nominati con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri. Il presidente, in particolare, è nominato su designazione congiunta dei Presidenti delle Camere, mentre i membri del collegio sono designati, rispettivamente, due dal Ministro dei trasporti, uno dal Ministro dell'interno e uno dal Ministro di grazia e giustizia. Il segretario generale, i due membri effettivi e i tre supplenti del collegio dei revisori sono altresì nominati su proposta del Ministro dei trasporti, mentre il presidente del collegio dei revisori è designato dal Ministro del tesoro fra i dirigenti della Ragioneria generale dello Stato. L'articolo 5 disciplina, altresì, i requisiti che devono essere posseduti dal presidente e dai membri del collegio, con riferimento alla capacità tecnica ed amministrativa, e dal segretario generale. L'articolo 7 definisce lo stato giuridico del presidente e dei membri del collegio e l'articolo 8 prevede che il ruolo del personale dipendente dall'Agenzia sia costituito da cinquantacinque unità precisando che il personale destinato ai compiti investigativi può essere assunto anche con contratto a tempo determinato e che, ove dipendente di una pubblica amministrazione, sia collocato in aspettativa senza assegni.

Il relatore descrive inoltre altre disposizioni sui poteri dell'Agenzia, che può acquisire informazioni dalle pubbliche amministrazioni, dagli enti di diritto pubblico e privato, può svolgere sopralluoghi e attivare procedure idonee a garantire la collaborazione con l'autorità giudiziaria e con le altre autorità interessate.

Sotto il profilo delle competenze della Giunta l'oratore sottolinea in particolare come l'articolo 5 non sia conforme con la direttiva 94/56/CE, in quanto nella designazione dei membri del collegio, del segretario generale e dei revisori dei conti assume un ruolo preminente il Ministro dei trasporti, laddove l'obiettivo della direttiva è quello di garantire l'indipendenza della suddetta Agenzia rispetto alle autorità aeronautiche nazionali. L'incongruità, peraltro, è stata ravvisata anche dal relatore Cò nel dibattito svolto in Commissione trasporti sul provvedimento in titolo.

Il relatore Mungari osserva inoltre che il tenore dei requisiti richiesti per i componenti della suddetta Agenzia sembra non tenere in adeguata considerazione la formazione di carattere tecnico ed operativo con conseguenti rischi per la qualità delle indagini svolte dalla stessa, aspetto che tuttavia non attiene i profili di stretta competenza della Giunta. L'indipendenza funzionale sancita dalla direttiva viene però contraddetta anche dalle disposizioni inerenti il personale dipendente dell'Agenzia, in quanto il distacco dalla Pubblica amministrazione non garantirebbe sufficiente indipendenza rispetto alle amministrazioni di provenienza. Tale dipendenza è ulteriormente aggravata dalle disposizioni che prevedono, in sede di prima applicazione del decreto, che la dotazione organica dell'Agenzia sia coperta con personale trasferito dai ruoli della Pubblica amministrazione e che nella sua fase di avvio essa utilizzi le strutture messe a disposizione dal Ministero dei trasporti. L'assunzione di personale ispettivo a tempo determinato non assicurerebbe poi il carattere permanente della suddetta Agenzia. Sarebbe altresì opportuna una riformulazione delle disposizioni inerenti la collaborazione con l'autorità giudiziaria onde garantire un più efficace coordinamento.

L'oratore conclude pertanto sottolineando come si renda necessario una modifica dello schema di decreto legislativo in esame al fine di rispettare le disposizioni della direttiva comunitaria che prevedono il carattere permanente ed indipendente dell'istituenda Agenzia.

Il presidente BEDIN conviene con il relatore che l'articolo 5 del provvedimento in titolo non risulta conforme con l'articolo 6 della direttiva 94/56/CE, che specifica come l'organismo per la sicurezza del volo debba essere indipendente sul piano funzionale nei confronti delle autorità aeronautiche nazionali competenti. Al riguardo, considerando che il resto del decreto legislativo appare sostanzialmente coerente con la direttiva, si potrebbero esprimere osservazioni favorevoli condizionate alla modifica del suddetto articolo 5.

L'oratore non ritiene invece che le disposizioni sul personale dipendente pongano in discussione l'indipendenza dell'Agenzia in quanto esse sembrano rispondere più alla logica di una razionalizzazione nell'utilizzo delle risorse della Pubblica amministrazione che non a quella di costituire delle forme di controllo sull'Agenzia. Anche tale aspetto può essere oggetto delle osservazioni della Giunta ma non può assumere lo stesso rilievo, sotto il profilo della conformità con il diritto comunitario, delle considerazioni precedenti.

Il presidente sottolinea inoltre come il combinato disposto degli articoli 9 e 10 del decreto legislativo sembra assicurare una sufficiente capacità investigativa all'Agenzia, tanto più che l'obbligo di segretezza – non previsto peraltro dalla direttiva – dovrebbe consentire all'Agenzia di realizzare adeguate forme di collaborazione con le autorità giudiziarie. L'oratore esprime infine particolare apprezzamento per le disposizioni che prevedono, in conformità con la direttiva, la mutua assistenza con gli analoghi organismi di altri Stati membri, ivi inclusa la possibilità di delegare a questi lo svolgimento di determinate inchieste, che rientrano in una prospettiva di cooperazione a vocazione federalista.

Il relatore MUNGARI dichiara di accogliere le considerazioni del Presidente.

La Giunta, pertanto, conferisce al relatore mandato a redigere osservazioni favorevoli condizionate alle proposte di modifiche emerse nel dibattito.

IN SEDE CONSULTIVA

(3409) Modifiche alla legge 28 gennaio 1994, n. 84, in materia di operazioni portuali e di fornitura del lavoro portuale temporaneo

(Parere all'8ª Commissione: favorevole)

Il relatore MANZI illustra il provvedimento in titolo volto ad applicare la decisione della Commissione europea del 21 ottobre 1987, che ha dichiarato incompatibile con gli articoli 86 e 90, paragrafo 3, del Trattato sulla Comunità europea, l'articolo 17 della legge n. 84 del 1994 – come modificato dal decreto legge n. 535 del 1996, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 647 del 1996 – introducendo forme di concorrenza fra gli operatori in relazione agli appalti di lavori portuali ed alla disciplina della fornitura del lavoro portuale temporaneo, rinunciando a configurare il lavoro portuale come un caso speciale di lavoro temporaneo, in conformità con quanto richiesto dall'Unione europea.

Proponendo di esprimere parere favorevole, per quanto di competenza della Giunta, l'oratore ravvisa tuttavia l'esigenza di sollecitare un chiarimento da parte, rispettivamente, del Ministro dei trasporti e della navigazione e del Ministro del lavoro in ordine alle diverse prese di posizione da essi assunte, e riportate anche sulla stampa, in merito alle specificità del lavoro portuale ed alle conseguenti implicazioni di carattere sociale.

La Giunta, quindi, conferisce mandato al relatore a redigere un parere nei termini emersi.

(125) MANIERI ed altri – Norme sull'indennità di maternità e sull'indennizzo in caso di infortunio alle casalinghe

(207) SALVATO e CARCARINO – Norme per l'assicurazione del lavoro casalingo

(924) COSTA ed altri – Norme a tutela delle casalinghe per gli infortuni nel lavoro domestico

(2565) FIORILLO – Norme a tutela del lavoro casalingo per la prevenzione e l'assicurazione contro gli infortuni domestici

(3362) Norme per la tutela della salute nelle abitazioni e istituzione dell'assicurazione contro gli infortuni domestici, approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione di un disegno di legge di iniziativa governativa e dei disegni di legge di iniziativa dei deputati Cordoni ed altri; Serafini ed altri; Delfino Teresio ed altri

(Parere all'11^a Commissione: rinvio dell'esame)

Su proposta del presidente BEDIN la Giunta conviene di disporre l'esame congiunto dei provvedimenti in titolo il quale, in considerazione dell'assenza del relatore, viene quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 9,15.

COMMISSIONE PARLAMENTARE
per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi

MERCOLEDÌ 7 OTTOBRE 1998

Presidenza del Presidente
Francesco STORACE

*Intervengono il Presidente della RAI, professor Roberto Zaccaria,
e il Direttore generale, dottor Pierluigi Celli.*

La seduta inizia alle ore 13,40.

(La Commissione approva il processo verbale della seduta precedente).

SULLA PUBBLICITÀ DEI LAVORI
(R033 004, C6^a, 0084^o)

Il presidente Francesco STORACE avverte che, ai sensi dell'articolo 13, comma 4, del Regolamento della Commissione, la pubblicità della seduta sarà assicurata per mezzo della trasmissione con sistema audiovisivo a circuito chiuso. Avverte altresì che sarà redatto e pubblicato il resoconto stenografico.

SEGUITO DELL'ESAME DELLA RELAZIONE BIMESTRALE SULL'ATTUAZIONE DEL PIANO EDITORIALE, NONCHÈ DI EVENTUALI PROPOSTE DA INDIRIZZARE AL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE (ART. 1, COMMA 1, DELLA LEGGE 25 GIUGNO 1993, N. 206): AUDIZIONE DEL PRESIDENTE E DEL DIRETTORE GENERALE DELLA RAI

COMUNICAZIONI ALLA COMMISSIONE SUI CRITERI DI SCELTA DEI VICE-DIRETTORI GENERALI E DEI DIRETTORI DI RETE E DI TESTATA DELLA RAI (ART. 2, COMMA 7, DELLA LEGGE 25 GIUGNO 1993, N. 206): AUDIZIONE DEL PRESIDENTE E DEL DIRETTORE GENERALE DELLA RAI
(R050 001, B60^a, 0022^o)

Il Presidente Francesco STORACE, concordando la Commissione, avverte che i due punti dell'ordine del giorno ai quali è riferita l'audizione saranno trattati congiuntamente.

Il Presidente della Rai, Roberto ZACCARIA, svolge una relazione introduttiva, riferendosi più specificamente all'argomento dei criteri adottati nella nomina dei nuovi direttori della TG3-TGR e del TGS.

Il deputato Giovanna GRIGNAFFINI, relatrice per l'esame della relazione bimestrale sull'attuazione del Piano editoriale, si richiama alle argomentazioni sviluppate nella seduta del 29 settembre precedente, e svolge alcune considerazioni.

Intervengono quindi, ponendo quesiti e svolgendo considerazioni, il deputato Giuseppe GIULIETTI, il senatore Stefano SEMENZATO, i deputati Marco FOLLINI e Mario LANDOLFI, i senatori Giorgio COSTA e Antonio FALOMI, ed il Presidente Francesco STORACE.

Rispondono alle domande il Presidente della Rai, Roberto ZACCARIA, ed il Direttore Generale, Pierluigi CELLI.

Il Presidente Francesco STORACE dichiara quindi conclusa l'audizione in titolo, e si riserva di comunicare l'ordine del giorno della prossima seduta della Commissione dopo le decisioni sul calendario che saranno assunte dall'Ufficio di Presidenza, di prossima convocazione.

La seduta termina alle ore 15,15.

COMITATO PARLAMENTARE
per i servizi di informazione e sicurezza e per il segreto di Stato

MERCOLEDÌ 7 OTTOBRE 1998

Presidenza del Presidente
Franco FRATTINI

La seduta inizia alle ore 20,45.

COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE
(A008 000, B65^a, 0026°)

Il Presidente rende alcune comunicazioni, cui segue un ampio dibattito.

La seduta termina alle ore 22,20.

**COMMISSIONE PARLAMENTARE D'INCHIESTA
sul fenomeno della mafia e delle altre associazioni
criminali similari**

MERCOLEDÌ 7 OTTOBRE 1998

40ª Seduta

Presidenza del Presidente
DEL TURCO

La seduta inizia alle ore 14,05.

Seguito dell'esame e approvazione della Relazione del VI Comitato per i sequestri di persona a scopo di estorsione
(A010 000, B53ª, 0001°)

Riprende l'esame della Relazione, sospeso nella seduta del 6 ottobre 1998.

Intervengono i senatori GRECO e VERALDI e i deputati CARRARA, MAIOLO e CENTARO.

Chiede chiarimenti sulla procedura di votazione il deputato MANTOVANO. Replica il presidente DEL TURCO.

Intervengono quindi i deputati MANCUSO e BORGHEZIO. Replica agli intervenuti il senatore PARDINI, coordinatore del Comitato sui sequestri di persona.

Interviene quindi chiedendo il rinvio della votazione, il senatore GRECO. Il PRESIDENTE pone ai voti la richiesta di rinvio che non viene accolta.

Prendono quindi la parola, per dichiarazione di voto sulla Relazione, il senatore CENTARO e la deputata NAPOLI.

Il PRESIDENTE pone quindi ai voti la Relazione del Comitato sui sequestri di persona, con il mandato al coordinatore, senatore Pardini, ad apportare le modifiche concordate nel corso della discussione.

La Commissione esprime voto favorevole.

Il PRESIDENTE avverte che la Relazione verrà inviata ai Presidenti delle Camere, affinché ne dispongano la pubblicazione negli Atti parlamentari.

Approvazione di proposte del Comitato incaricato dell'esame di regime di pubblicità degli atti

(A010 000, B53^a, 0001^o)

Il senatore CALVI, coordinatore del Comitato, illustra taluni proposte sul regime di classificazione degli atti. In particolare, propone che i resoconti stenografici delle audizioni svolte in sede di Comitato di lavoro o di delegazioni della Commissione siano tutti considerati come atti formati dalla Commissione e che siano, conseguentemente, classificati segreti i resoconti stenografici delle audizioni o di parte di esse che si sono svolte previo esplicito riferimento, da parte del Presidente o dei coordinatori dei Comitati, al regime di riservatezza nel quale si è proceduto, e riservati tutti gli altri resoconti stenografici delle audizioni non effettuate dal *plenum*.

Qualora la Commissione approvasse tale criterio di classificazione, si darà seguito alle numerose richieste di acquisizione pervenute, in gran parte dall'Autorità giudiziaria, che il relatore ricorda analiticamente.

Con riferimento alla documentazione raccolta sul cosiddetto «caso Messina», il senatore Calvi dà conto della classificazione degli atti proposta che potrà peraltro essere modificata in rapporto agli sviluppi processuali. Inoltre il relatore propone la declassificazione da segreto a riservato di una serie di atti acquisiti nel corso dell'attività di indagine svolta dal primo Comitato di lavoro, coordinato dal deputato Mantovano, al fine di poter corrispondere a richieste di trasmissione avanzate dall'Autorità giudiziaria.

Il senatore Calvi illustra successivamente il contenuto di tre documenti formati dalla Commissione parlamentare d'inchiesta sulla mafia, presieduta dal deputato Cattanei, nella V legislatura, e prospetta l'opportunità che tali atti siano, in analogia a quanto avvenuto per i documenti riferiti alla strage di Portella della Ginestra, desegretati e pubblicati negli Atti parlamentari. Ricordate le motivazioni che, nel passato, avevano orientato le decisioni della Commissione, il senatore Calvi sottolinea che la pubblicazione negli Atti parlamentari dovrebbe essere ora decisa per il prevalente significato storico assunto da documenti che offrono uno spaccato significativo dell'infiltrazione mafiosa nel settore urbanistico a Palermo. Gran parte delle valutazioni contenute in quei documenti hanno d'altra parte, negli anni, avuto puntuali riscontri processuali.

Il PRESIDENTE pone ai voti le articolate proposte del senatore Calvi che, senza discussione, sono approvate all'unanimità.

Il PRESIDENTE avverte che della delibera relativa alla pubblicazione dei documenti formati dalla Commissione nel corso della V legislatura darà immediata comunicazione al Presidente della Camera dei deputati e al Presidente del Senato della Repubblica.

Il PRESIDENTE rinvia ad una successiva seduta l'esame degli altri argomenti iscritti all'ordine del giorno.

La seduta termina alle ore 16,10.

COMITATO PARLAMENTARE
di controllo sull'attuazione ed il funzionamento
della convenzione di applicazione
dell'accordo di Schengen

MERCOLEDÌ 7 OTTOBRE 1998

Presidenza del Presidente
Fabio EVANGELISTI

La seduta inizia alle ore 20,30.

Deliberazione di un'indagine conoscitiva «sull'integrazione dell'*acquis* di Schengen nell'ambito dell'Unione europea»
(R048 000, B26^a, 0002°)

Il Presidente Fabio EVANGELISTI ricorda che nella seduta del 10 settembre u.s. l'Ufficio di Presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, aveva valutato positivamente l'opportunità di procedere a due indagini conoscitive, l'una «sull'integrazione dell'*acquis* di Schengen nell'ambito dell'Unione europea», l'altra «sulla tratta degli esseri umani e sul ruolo delle organizzazioni criminali». In merito a quest'ultima indagine conoscitiva, il Presidente della Camera ha tuttavia valutato l'opportunità di definirne il carattere e l'ambito in modo più circostanziato. Riservandosi di approfondire la questione nel corso dei prossimi Uffici di Presidenza, propone al Comitato di approvare l'indagine conoscitiva «sull'integrazione dell'*acquis* di Schengen nell'ambito dell'Unione europea», su cui il Presidente della Camera, d'intesa con il Presidente del Senato, ha espresso il suo assenso, con il seguente programma indicativo di audizioni: Hedy D'Ancona, Presidente della Commissione Libertà Pubbliche del Parlamento Europeo; Anne Van Lancker, relatrice su Schengen al Parlamento Europeo; Mario Monti, Commissario Europeo; Anita Gradin, Commissario europeo; il Presidente di turno del Comitato esecutivo Schengen; Floriana Sipala, funzionario della *task force* della «GAI» della Commissione europea; Giuseppe Callovi, Capo unità della DG XV della Commissione europea; Gus Borchardt Direttore della *task force* della «GAI» della Commissione europea; Jean-Louis De Brouwer, assistente della *task force* della «GAI» della Commissione europea;

Giuseppe Lo Iacono, Capo della delegazione italiana del Gruppo Centrale Schengen.

Il senatore Francesco MORO fa presente l'opportunità di procedere nell'ambito di una stessa seduta a più di un'audizione.

Il Presidente Fabio EVANGELISTI osserva che si potranno anche concordare incontri, ad esempio a Bruxelles, anzichè vere e proprie audizioni nella sede del Comitato laddove se ne ravvisi l'opportunità.

Pone quindi in votazione l'approvazione dell'indagine conoscitiva medesima e del relativo programma di massima.

Il Comitato approva.

Sull'ordine dei lavori

(A007 000, B26^a, 0010^o)

Il senatore Giampaolo BETTAMIO sottolinea l'importanza che il Comitato si occupi delle questioni connesse all'immigrazione clandestina e dei mezzi per combatterla, argomento su cui ha fatto pervenire alla Presidenza un documento.

Il Presidente Fabio EVANGELISTI fa presente che anche il deputato Apolloni ha fatto pervenire un documento sul medesimo argomento; si tratta tuttavia di trovare una forma procedurale idonea – e di questo incaricherà gli uffici – per sottoporre questi documenti all'attenzione del Comitato.

La seduta termina alle ore 20,50.

COMMISSIONE PARLAMENTARE**Consultiva in materia di riforma fiscale ai sensi della legge
23 dicembre 1996, n. 662**

MERCLEDÌ 7 OTTOBRE 1998

Presidenza del Presidente
Salvatore BIASCO*La seduta inizia alle ore 13,55.***Schema di decreto legislativo recante disposizioni integrative e correttive dei decreti legislativi 9 luglio 1997, n. 237 e n. 241, 15 dicembre 1997, n. 446, 4 dicembre 1997, n. 460, e 18 dicembre 1997, n. 472**(Seguito dell'esame e rinvio)
(R139 b00, B14^a, 0021°)

Il Presidente Salvatore BIASCO propone di procedere, come convenuto, alle previste audizioni informali di rappresentanti del Summit della Solidarietà e del Forum del Terzo Settore.

Consentendo la Commissione si procede quindi alle audizioni nel cui dibattito intervengono, ponendo quesiti e svolgendo considerazioni, il Presidente Salvatore BIASCO, il senatore Giancarlo PASQUINI, relatore, e l'onorevole Alessandro REPETTO.

Concluse le audizioni, nessuno chiedendo di parlare, il Presidente Salvatore BIASCO rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE
(A007 000, B14^a, 0019°)

Il Presidente Salvatore BIASCO comunica che, sulla base di intese con i rappresentanti dei gruppi, il termine per la presentazione della proposta di parere è rinviato a lunedì 12 ottobre alle ore 15; il termine per la presentazione degli emendamenti e delle eventuali proposte di parere alternative è altresì rinviato a mercoledì 14 ottobre alle ore 18. Conseguentemente il parere sullo schema di decreto in titolo verrà votato nella seduta di giovedì 15 ottobre alle ore 13,30.

La seduta termina alle ore 16,05.

COMMISSIONE PARLAMENTARE
consultiva in ordine all'attuazione della riforma amministrativa
ai sensi della legge 15 marzo 1997, n. 59

MERCLEDÌ 7 OTTOBRE 1998

Presidenza del Presidente
Vincenzo CERULLI IRELLI

Interviene il Vicepresidente del Consiglio dei ministri, deputato
Valter Veltroni, in qualità di ministro dei beni culturali ed ambientali.

La seduta inizia alle ore 13,50.

Schema di decreto legislativo recante l'istituzione del Ministero per i beni e le attività culturali, in attuazione dell'articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59

(Seguito dell'esame e conclusione - Parere favorevole con osservazioni)
(A139 b00, B31^a, 0018^o)

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, sospeso, da ultimo, nella seduta del 30 settembre 1998.

Il Presidente Vincenzo CERULLI IRELLI, *relatore*, passando ad esaminare i singoli emendamenti, esprime parere favorevole sull'emendamento Frattini 1 - precisando che quanto ivi previsto troverebbe una più opportuna collocazione nel decreto legislativo che delinea il quadro normativo unitario di riferimento per il riordino dei singoli dicasteri -, Frattini 5, Bonato 7 - ritenendo però ovvio che il Ministero riconosca l'autonomia alle sovrintendenze con un atto formale -, Frattini 10 - precisando che occorre trovare una collocazione precisa al principio contemplato nell'emendamento. Esprime parere contrario sull'emendamento Frattini 2 - ritenendo che sia emersa durante la discussione generale l'opportunità di rendere completo lo scorporo dalla Presidenza del Consiglio delle strutture ascrivibili al ramo dei beni e delle attività culturali -, Magnalbò 4 - rilevando l'inopportunità di istituire nuovi istituti presso il Ministero per i beni e le attività culturali -, Bonato 8 - in quanto limita il conferimento dell'autonomia -, Bonato 9 - in quanto esclude l'autonomia per le strutture museali -, Bonato 11 - osservando

che il provvedimento in esame non può ritenersi una legge di disciplina sostanziale sui beni culturali trattandosi, invece, di una legge sul Ministero per i beni e le attività culturali. Ritiene, inoltre, già contenuto nella proposta di parere quanto previsto dall'emendamento Frattini 3. Chiede, infine, chiarimenti relativamente agli emendamenti Magnalbò 6 e Magnalbò 12.

Conclude facendo presente la necessità di apportare due integrazioni alla proposta di parere depositata. In primo luogo, ritiene opportuno inserire nelle sovrintendenze autonome accanto al sovrintendente regionale la figura del dirigente amministrativo sull'esempio del modello di Pompei. In secondo luogo, reputa opportuno nominare specificatamente nel provvedimento i circhi e gli spettacoli viaggianti, laddove si faccia riferimento alla musica, alla danza, al teatro ed al cinema quali componenti dello spettacolo.

Il Vicepresidente del Consiglio Valter VELTRONI condivide il senso delle integrazioni apportate dal Presidente alla proposta di parere. Ritiene, infatti, opportuni sia il riferimento ai circhi e agli spettacoli viaggianti che la distinzione tra gestione tecnico-scientifica e gestione amministrativa nelle sovrintendenze autonome.

Relativamente all'emendamento Frattini 10, fa notare che il problema è reale: la presenza pubblica nelle società che hanno compiti di valorizzazione dei beni culturali ed ambientali non necessariamente deve configurarsi come presenza maggioritaria.

Ringrazia, infine, la Commissione per l'utile contributo fornito ai fini della stesura definitiva del decreto legislativo.

Il deputato Franco FRATTINI, intervenendo relativamente al suo emendamento 1, precisa che si tratta di un emendamento che nasce dalla preoccupazione di ribadire non solo nel provvedimento in esame, ma anche in tutti gli altri provvedimenti di riordino dei Ministeri, il principio sancito nel decreto legislativo n. 80 del 1998 della distinzione tra gli uffici di gabinetto e gli uffici del segretariato generale.

La senatrice Franca D'ALESSANDRO PRISCO, pur concordando sulla necessità di chiarire il rapporto tra l'ufficio di segretario generale e quello di capo di gabinetto, fa presente che il richiamo nel provvedimento in esame e l'eventuale non esplicitazione negli altri provvedimenti di riordino potrebbe produrre un indebolimento del principio generale di cui al decreto legislativo n. 80 del 1998.

Il Presidente Vincenzo CERULLI IRELLI, *relatore*, propone di inserire come ultimo punto della premessa una riformulazione dell'emendamento Frattini 1 dal seguente tenore: «il Governo, in sede di adozione del presente decreto e, in ogni caso, in sede di riordino dei Ministeri, dovrà attentamente considerare, in conformità alle disposizioni del decreto legislativo n. 80 del 1998, il problema generale del rapporto tra l'ufficio di Segretario generale e quello di capo di gabinetto, posto che spesso gli uffici di gabinetto tuttora esercitano funzioni di amministra-

zione che invece funzionalmente spettano al segretariato generale». Concorde il presentatore, la pone in votazione.

La Commissione approva.

Relativamente al suo emendamento 2, il deputato Franco FRATTINI fa presente che la proposta di soppressione del punto 2 della proposta di parere nasce dalla esigenza di rinviare la decisione di annessione di altri dipartimenti al neo Ministero al momento del riordino della Presidenza del Consiglio dei Ministri.

Il deputato Fabrizio BRACCO, rilevando che non sono solo presso la Presidenza del Consiglio le competenze da ricondurre al neoistituito Ministero, propone di fare riferimento non solo al riordino della Presidenza del Consiglio dei Ministri, ma anche al riordino degli altri Ministeri. A titolo esemplificativo fa presente che è firmatario di una proposta di legge secondo cui gli istituti di cultura italiana all'estero devono rientrano nella sfera di competenza del Ministero che ha come compito la promozione della cultura italiana all'estero. Sembra verosimile credere, pertanto, che in sede di riordino del Ministero degli esteri il compito suddetto verrà trasferito al neoistituito Ministero per i beni e le attività culturali.

Il Presidente Vincenzo CERULLI IRELLI, prendendo atto delle osservazioni formulate, propone e pone in votazione la seguente riformulazione del punto 2 della proposta di parere: «Con riferimento all'articolo 2, valuti il Governo, nell'ambito del riordino della Presidenza del Consiglio dei Ministri, nonchè del riordino degli altri Ministeri, l'aspetto della collocazione dell'Ufficio per il diritto d'autore e la promozione delle attività culturali; operante presso il Dipartimento per l'informazione e l'editoria, e delle altre strutture le cui funzioni, in virtù del criterio di omogeneità, possono essere esercitate dal neo istituito Ministero. Valuti altresì il Governo l'opportunità di prevedere che il Ministro sia componente del CIPE.».

La Commissione approva.

Intervenendo sul suo emendamento 3, il deputato Franco FRATTINI fa presente che la formulazione in esso proposta ha una natura più precettiva rispetto a quella contenuta al punto 7 della proposta di parere. Suggestisce una riformulazione intermedia secondo cui la Commissione auspica una riduzione del numero delle direzioni generali.

Dopo l'intervento del senatore Massimo VILLONE, che concorda sulla opportunità di prevedere un auspicio della Commissione al posto di un invito alla valutazione da parte del Governo, il Presidente Vincenzo CERULLI IRELLI propone di modificare la parte in questione del punto 7 della proposta di parere con una riformulazione

dal seguente tenore: «La Commissione auspica che sia contenuto al massimo il numero delle direzioni generali».

La Commissione approva.

Il senatore Luciano MAGNALBÒ, intervenendo relativamente ai suoi emendamenti 4 e 12, li ritira, precisando che con essi intendeva evidenziare le segnalazioni pervenute alla Commissione in occasione dell'audizione dell'associazione Italia Nostra.

Il Presidente Vincenzo CERULLI IRELLI pone in votazione l'emendamento Frattini 5.

La Commissione lo approva.

Il senatore Luciano MAGNALBÒ, chiarendo il senso del suo emendamento 6, fa notare che con esso si intende precisare – ferma restando la procedura vigente – la facoltà delle sovrintendenze regionali di segnalare al Ministero i casi in cui si realizzino le condizioni giuridiche per l'esercizio del diritto di prelazione.

Il Vicepresidente del Consiglio Valter VELTRONI chiarisce che l'esercizio del diritto di prelazione comporta un investimento di risorse che vengono pianificate a livello centrale. Non è pensabile, pertanto, che l'esercizio di tale prelazione avvenga a livello di ciascuna sovrintendenza, non avendo quest'ultima alcuna autonomia di gestione. È invece ammissibile che il sovrintendente regionale segnali al Ministero la presenza delle condizioni giuridiche per l'esercizio della stessa prelazione.

Il Presidente Vincenzo CERULLI IRELLI, *relatore*, prendendo atto dei chiarimenti intervenuti sull'emendamento Magnalbò 6, propone di inserire nella proposta di parere una riformulazione dell'emendamento in questione dal seguente tenore: «Ferma restando la procedura prevista, occorre chiarire il compito delle strutture periferiche del Ministero di segnalare tutti i casi in cui si realizzino le condizioni giuridiche per l'esercizio del diritto di prelazione.».

Concorde il relatore, la pone in votazione.

La Commissione approva.

Relativamente all'emendamento Bonato 7, il Presidente Vincenzo CERULLI IRELLI precisa che l'elenco delle sovrintendenze a cui si riconosce autonomia è un elenco variabile, destinato ad essere arricchito nel tempo. Propone, pertanto, di aggiungere al punto 10 della proposta di parere, una formulazione dal seguente tenore: «Il Ministro individuerà quali sovrintendenze possiedano i requisiti per l'autonomia e via via renderà noto l'elenco con apposito provvedimento.».

La Commissione approva.

Il Presidente Vincenzo CERULLI IRELLI pone in votazione gli emendamenti Bonato 8 e 9.

La Commissione li respinge.

Relativamente al suo emendamento 10, il deputato Franco FRATTINI fa presente che il primo capoverso soddisfa l'interpretazione del Vicepresidente Veltroni sulla non necessarietà di una presenza pubblica maggioritaria nelle società di valorizzazione del patrimonio culturale. Non ritiene pertanto necessario in tal senso una modifica del testo del Governo: è infatti chiara l'interpretazione suggerita dalla Commissione ed accettata come linea di azione dal Governo. In tale contesto diventa superfluo il secondo capoverso del suo emendamento.

Il senatore Massimo VILLONE, al fine di evitare strumentalizzazioni tali che possano indurre a ritenere avviato un processo di privatizzazione del patrimonio artistico, suggerisce di interpretare la formulazione dell'articolo 10, comma 1, dello schema di decreto nel senso che esso tende a favorire la presenza di privati la più significativa possibile. In tal modo si elimina l'idea di un processo che porti alla assoluta presenza dei privati nel campo della valorizzazione dei beni culturali.

Il Vicepresidente del Consiglio Valter VELTRONI chiarisce che, nel caso di specie, ci si riferisce a strutture che non hanno compiti di gestione, ma solo di valorizzazione del patrimonio artistico.

La senatrice Anna Maria BUCCIARELLI ritiene che si possa accettare la formulazione del primo capoverso dell'emendamento Frattini 10, così come depositato, visto che non si chiede una modifica del testo del Governo, ma si formula un indirizzo al Governo, peraltro già accettato.

Il Presidente Vincenzo CERULLI IRELLI, *relatore*, prendendo atto delle considerazioni emerse, propone di inserire nella proposta di parere una riformulazione del primo capoverso dell'emendamento Frattini 10 dal seguente tenore: «La Commissione interpreta la formulazione dell'articolo 10, comma 1, nel senso che esso tenda a favorire una presenza, la più significativa possibile, di privati nelle società che dovranno provvedere alla valorizzazione per il pubblico del patrimonio culturale.».

Concorde il presentatore, la pone in votazione.

La Commissione approva.

Il Presidente Vincenzo CERULLI IRELLI pone in votazione l'emendamento Bonato 11.

La Commissione respinge.

Relativamente alle integrazioni da apportare alla proposta di parere già annunciate, il Presidente Vincenzo CERULLI IRELLI, *relatore*, propone di inserire due ulteriori osservazioni dal seguente tenore: «La Commissione suggerisce che presso le sovrintendenze autonome alla figura del sovrintendente si affianchi la figura di un dirigente amministrativo al fine di separare la gestione amministrativa dalla gestione tecnico-scientifica»; «La Commissione suggerisce di nominare specificamente, laddove si fa riferimento al cinema, alla musica, al teatro e alla danza quali componenti dello spettacolo, anche i “circhi e spettacoli viaggianti”».

La Commissione consente.

Il Presidente Vincenzo CERULLI IRELLI pone, pertanto, in votazione la proposta di parere nel testo risultante dalle deliberazioni effettuate.

La Commissione approva.

Sull'ordine dei lavori

(A007 000, B31^a, 0025^o)

Il Presidente Vincenzo CERULLI IRELLI, relativamente allo schema di decreto legislativo recante la riforma dell'Agenzia Spaziale Italiana (ASI) iscritto al secondo punto dell'ordine del giorno della seduta odierna, propone di rinviare l'inizio dell'esame ad altra seduta.

La Commissione consente.

La seduta termina alle ore 14,20.

ALLEGATO 1

Schema di decreto legislativo recante l'istituzione del Ministero per i beni e le attività culturali, in attuazione dell'articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59**PROPOSTA DI PARERE DEPOSITATA DAL RELATORE**

La Commissione

esaminato lo schema di decreto legislativo recante istituzione del Ministero per i beni e le attività culturali a norma dell'articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59

premessi che:

l'articolo 11, comma 1, lettera *a*), della legge n. 59 del 1997 (come modificata dalle leggi n. 127 del 1997 e n. 191 del 1998) ha delegato il Governo ad emanare, entro il 31 gennaio 1999, uno o più decreti legislativi diretti a «razionalizzare l'ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri e dei Ministeri, anche attraverso il riordino, la soppressione e la fusione di Ministeri»;

l'articolo 12 della stessa legge ha stabilito i principi e criteri direttivi cui il Governo deve attenersi nell'attuazione della delega;

la I Commissione della Camera il 28 luglio scorso ha approvato una risoluzione che impegna il Governo «ad adottare, ai sensi degli articoli 11 e 12 della citata legge n. 59 del 1997, anche al fine di evitare che il necessario quadro unitario di riforma sia frammentato da iniziative normative settoriali, un decreto legislativo concernente il nuovo ordinamento dei Ministeri, inteso al riordino della relativa disciplina organizzativa generale, alla definizione del numero, necessariamente ridotto, e delle rispettive aree di attribuzione funzionale, provvedendo alle necessarie abrogazioni delle norme legislative vigenti» (punto *b*);

lo schema di decreto in esame, pur anticipando il decreto legislativo a contenuto generale di riforma dei Ministeri, si colloca all'interno del contesto unitario richiesto dalla risoluzione. Il decreto non si limita al riordino dell'esistente struttura ministeriale, ma anticipa anche il riordino della Presidenza del Consiglio, provvedendo al trasferimento di alcune strutture le cui funzioni presentano evidenti caratteri di omogeneità con quelle già proprie del Ministero. Lo schema di decreto è quindi rispettoso dell'esigenza di unitarietà e degli altri principi della delega e può pertanto essere adottato prima della riforma complessiva dei Ministeri e della Presidenza del Consiglio;

in conformità all'articolo 13 della legge n. 59 del 1997, il quale ha previsto che l'organizzazione e la disciplina degli uffici dei Ministeri

sono determinate con regolamenti, cui è anche affidata l'individuazione degli uffici di livello dirigenziale generale, lo schema di decreto delinea unicamente «la trama di sintesi dell'organizzazione del nuovo Ministero», rinviando la puntuale disciplina alla fonte regolamentare;

il provvedimento rispetta i principi di cui all'articolo 12 della delega;

ESPRIME PARERE FAVOREVOLE

con le seguenti osservazioni:

1. All'articolo 1 si afferma che il Ministero «privilegia moduli organici di indirizzo e di programmazione» nell'esercizio delle proprie funzioni: la formula andrebbe meglio chiarita.

2. Con riferimento all'articolo 2, valuti il Governo l'opportunità di procedere allo scorporo dalla Presidenza del Consiglio di altre strutture le cui funzioni, in virtù del criterio di omogeneità (articolo 12, comma 1, lettera *b*), della legge n. 59), possono essere esercitate dal neoistituito Ministero. Si pensi all'Ufficio per il diritto d'autore e la promozione delle attività culturali, operante presso il Dipartimento per l'informazione e l'editoria. Valuti altresì il Governo l'opportunità di prevedere che il Ministro sia componente del CIPE.

3. All'articolo 2, comma 1, lettera *a*), dopo le parole «delle regioni» occorre inserire le parole «, anche a Statuto speciale, delle province autonome».

4. All'articolo 2, comma 2, deve essere specificata la materia dei servizi bibliografici e bibliotecari nazionali, nonché la vigilanza sulla formazione degli archivi, anche informatici, ai fini della loro futura conservazione e consultazione. Tra le attività culturali di cui alla lettera *b*), oggetto di promozione e tutela da parte del Ministero, deve essere previsto anche il *design* industriale. Alla lettera *c*) pare opportuno prevedere anche la tutela del diritto d'autore.

5. All'articolo 3, comma 2, le funzioni della Conferenza dei presidenti delle commissioni di cui all'articolo 154 del decreto legislativo n. 112 del 1998 devono essere armonizzate con il ruolo di concertazione politica riservato alla Conferenza Stato-Regioni.

6. Con riferimento all'articolo 4, comma 3, a proposito dei comitati consultivi istituiti presso gli uffici di cui all'articolo 6, comma 2, pare preferibile usare l'espressione di «nomina dei componenti».

7. L'articolo 6 prevede che l'organizzazione del Ministero si articola in non più di dieci uffici dirigenziali generali. Valuti il Governo l'opportunità di contenere al massimo il numero delle direzioni generali, anche in ragione dell'importanza assunta dalle strutture periferiche, che si evidenzia nell'organizzazione del Ministero e nell'ambito delle responsabilità proprie dei soprintendenti, che vengono potenziate dal testo in esame.

8. Si segnala l'opportunità di eliminare i riferimenti di cui all'articolo 6, comma 3, alla disciplina del decreto del Presidente della Repubblica n. 805 del 1975, relativamente all'Archivio centrale dello Stato, alla Biblioteca nazionale Vittorio Emanuele II ed agli altri istituti ivi

menzionati, cui appare opportuno conferire una nuova disciplina organizzativa attraverso i regolamenti di cui all'articolo 11, improntata a più chiari principi autonomistici.

9. Con riferimento all'articolo 7 è opportuno chiarire che non si viene a creare una vera e propria struttura di soprintendenza regionale, ma semplicemente un incarico di coordinamento dei soprintendenti della regione, affidato ad un dirigente delle soprintendenze di cui alla tabella A, quadro I, del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri n. 135 del 1997, che continuerà a svolgere i compiti del proprio ufficio di provenienza. La Commissione suggerisce inoltre di usare una diversa denominazione per il soprintendente regionale, chiarendo che si tratta di un organo statale; occorre altresì precisare che in nessun modo la sua istituzione può incidere sulle competenze delle regioni a Statuto speciale e delle province autonome, essendo eventuali innovazioni di disciplina riservate alle norme di attuazione degli Statuti speciali.

10. Quanto all'articolo 8 la Commissione considera con grande favore l'attribuzione alle soprintendenze di autonomia, da specificare «scientifica, finanziaria, organizzativa e contabile» e da estendere altresì alla piena responsabilità di compiti decisionali, ivi compresa l'attività di tutela dei beni culturali – da ritenere che l'attribuzione dell'autonomia, che all'inizio può riguardare – come previsto dal testo – soltanto le soprintendenze maggiori, sia in prospettiva, attraverso un processo di progressivo adeguamento delle strutture, estesa a tutte le soprintendenze. Allo stesso modo la piena autonomia «scientifica, finanziaria, organizzativa e contabile» deve essere attribuita anche ai principali musei, biblioteche ed archivi di Stato.

11. All'articolo 9, comma 1, si valuti l'opportunità di non indicare espressamente gli istituti presso i quali operano scuole di formazione e di studio, che potrebbero essere anche altri e potrebbero essere individuati attraverso norme regolamentari.

12. Con riferimento all'articolo 10, comma 3, si segnala l'opportunità di prevedere il parere delle competenti commissioni parlamentari sulla relazione ministeriale.

13. Quanto all'articolo 11, comma 3, valuti il Governo se la disposizione è idonea a rispondere alle finalità di agevolare il trasferimento nei ruoli del Ministero del personale delle amministrazioni della Presidenza del Consiglio trasferite.

14. All'articolo 11 inserire un'ulteriore disposizione del seguente tenore: «Con le modalità previste dai rispettivi Statuti si provvede a trasferire alle regioni a Statuto speciale e alle province autonome di Trento e di Bolzano, in quanto non siano già attribuite, le funzioni ed i compiti conferiti dal presente decreto legislativo alle regioni a Statuto ordinario».

ALLEGATO 2

EMENDAMENTI ALLA PROPOSTA DI PARERE

Introdurre, come ultimo punto della premessa, il seguente:

che il Governo, in sede di adozione del presente decreto ovvero, in ogni caso, quando verrà disposto il riordino dei Ministeri, dovrà considerare il problema generale del rapporto tra l'ufficio di Segretario generale e quello di capo di gabinetto, posto che spesso gli uffici di gabinetto tuttora esercitano funzioni di amministrazione che invece funzionalmente spettano al segretariato generale.

1. FRATTINI

Sopprimere il punto 2.

2. FRATTINI

Al punto 7, sostituire le parole da: valuti fino a: il numero, con le seguenti: La commissione ritiene che debba essere ridotto il numero.

3. FRATTINI

Si suggerisce di sostituire all'articolo 6 il comma 4 con il seguente:

4. Presso il Ministero è istituito l'istituto centrale per gli archivi con compiti di definizione degli *standard* per l'inventariazione, di ricerca, studio, consulenza, di applicazione di nuove tecnologie alla documentazione. Sono altresì istituiti l'Istituto centrale per i beni sonori e audiovisivi, cui sono attribuite le competenze della Discoteca di Stato e compiti di studio, ricerca e indirizzo e coordinamento scientifico in materia di beni sonori e audiovisivi e l'Istituto centrale per l'architettura con compiti di promozione della cultura architettonica e urbanistica moderna e contemporanea e raccolta di documentazione sull'architettura.

4. MAGNALBÒ

Al punto 9, aggiungere, in fine, la seguente frase:

Ritiene altresì la Commissione che il Governo possa opportunamente introdurre una previsione di cortesia istituzionale a favore dei presidenti regionali, nel senso che il Governo stesso debba informarli della nomina del sovrintendente regionale prima della formale adozione del decreto relativo.

5.

FRATTINI

Al punto 9 alla proposta di parere aggiungere in fondo:

sarebbe molto opportuno che la norma in questione facesse riferimento al comma 3 anche alla facoltà di cui all'articolo 31 della legge n. 1089 del 1939.

6.

MAGNALBÒ

Al punto 10 aggiungere: Con riferimento all'articolo 8 comma 1 *dopo le parole:* artistico e architettonico *aggiungere le parole:* A tale fine il Ministro individuerà quali soprintendenze possiedano i requisiti per l'autonomia e renderà noto l'elenco con apposito provvedimento.

7.

BONATO, MARCHETTI

Al punto 10 aggiungere: Con riferimento all'articolo 8 comma 1 sostituire le parole: «qualora il» con le parole «esclusivamente quelle il cui».

8.

BONATO, MARCHETTI

Al punto 10 aggiungere: Con riferimento all'articolo 8 comma 2 sopprimere il comma.

9.

BONATO, MARCHETTI

Al punto 12, inserire all'inizio, i seguenti periodi:

La Commissione interpreta la formulazione dell'articolo 10 comma 1 nel senso che esso tenda a favorire una sempre più significativa presenza di privati nelle società che dovranno provvedere alla valorizzazione per il pubblico del patrimonio culturale.

Occorre che il testo preveda, in modo più esplicito, il principio di una sempre più cospicua presenza di soggetti privati nelle società miste in questione.

10.

FRATTINI

Al punto 12 aggiungere: Con riferimento all'articolo 10, comma 2, dopo le parole: «che ha in consegna» aggiungere le parole: «Tali beni dovranno essere destinati esclusivamente ad un uso conforme alla loro natura di bene culturale e alle esigenze di conservazione e fruibilità».

11.

BONATO, MARCHETTI

Si suggerisce di aggiungere all'articolo 11 il seguente comma 4-bis.

All'articolo 45, comma 3, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, come modificato dall'articolo 1 del decreto legislativo 4 novembre 1997, n. 396, è aggiunto il seguente periodo:

«Con regolamento governativo da emanarsi entro centoventi giorni dall'entrata in vigore della presente disposizione ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono disciplinate per le predette figure professionali le attribuzioni e responsabilità, i requisiti culturali e di specializzazione e le modalità di accesso, l'autonomia professionale, tecnico-scientifica e di aggiornamento e studio mediante la previsione dell'assegnazione di un numero annuo cumulabile di appositi giorni di congedo, i criteri di equiparazione dei periodi di servizio nelle carriere tecnico-scientifiche a quelli resi nell'università e negli enti di ricerca».

12.

MAGNALBÒ

ALLEGATO 3

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE

La Commissione,

esaminato lo schema di decreto legislativo recante istituzione del Ministero per i beni e le attività culturali a norma dell'articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59

premessi che:

l'articolo 11, comma 1, lettera *a*), della legge n. 59 del 1997 (come modificata dalle leggi n. 127 del 1997 e n. 191 del 1998) ha delegato il Governo ad emanare, entro il 31 gennaio 1999, uno o più decreti legislativi diretti a «razionalizzare l'ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri e dei Ministeri, anche attraverso il riordino, la soppressione e la fusione di Ministeri»;

l'articolo 12 della stessa legge ha stabilito i principi e criteri direttivi cui il Governo deve attenersi nell'attuazione della delega;

la I Commissione della Camera il 28 luglio scorso ha approvato una risoluzione che impegna il Governo «ad adottare, ai sensi degli articoli 11 e 12 della citata legge n. 59 del 1997, anche al fine di evitare che il necessario quadro unitario di riforma sia frammentato da iniziative normative settoriali, un decreto legislativo concernente il nuovo ordinamento dei Ministeri, inteso al riordino della relativa disciplina organizzativa generale, alla definizione del numero, necessariamente ridotto, e delle rispettive aree di attribuzione funzionale, provvedendo alle necessarie abrogazioni delle norme legislative vigenti» (punto *b*);

lo schema di decreto in esame, pur anticipando il decreto legislativo a contenuto generale di riforma dei Ministeri, si colloca all'interno del contesto unitario richiesto dalla risoluzione. Il decreto non si limita al riordino dell'esistente struttura ministeriale, ma anticipa anche il riordino della Presidenza del Consiglio, provvedendo al trasferimento di alcune strutture le cui funzioni presentano evidenti caratteri di omogeneità con quelle già proprie del Ministero. Lo schema di decreto è quindi rispettoso dell'esigenza di unitarietà e degli altri principi della delega e può pertanto essere adottato prima della riforma complessiva dei Ministeri e della Presidenza del Consiglio;

in conformità all'articolo 13 della legge n. 59 del 1997, il quale ha previsto che l'organizzazione e la disciplina degli uffici dei Ministeri sono determinate con regolamenti, cui è anche affidata l'individuazione degli uffici di livello dirigenziale generale, lo schema di decreto delinea unicamente «la trama di sintesi dell'organizzazione del nuovo Ministero», rinviando la puntuale disciplina alla fonte regolamentare;

il provvedimento rispetta i principi di cui all'articolo 12 della delega;

il Governo, in sede di adozione del presente decreto e, in ogni caso, in sede di riordino dei Ministeri, dovrà attentamente considerare, in conformità alle disposizioni del decreto legislativo n. 80 del 1998, il problema generale del rapporto tra l'ufficio di Segretario generale e quello di capo di gabinetto, posto che spesso gli uffici di gabinetto tuttora esercitano funzioni di amministrazione che invece funzionalmente spettano al segretariato generale;

ESPRIME PARERE FAVOREVOLE

con le seguenti osservazioni:

1. All'articolo 1 si afferma che il Ministero «privilegia moduli organici di indirizzo e di programmazione» nell'esercizio delle proprie funzioni: la formula andrebbe meglio chiarita.

2. Con riferimento all'articolo 2, valuti il Governo, nell'ambito del riordino della Presidenza del Consiglio dei Ministri, nonché del riordino degli altri Ministeri, l'aspetto della collocazione dell'Ufficio per il diritto d'autore e la promozione delle attività culturali, operante presso il Dipartimento per l'informazione e l'editoria, e delle altre strutture le cui funzioni, in virtù del criterio di omogeneità, possono essere esercitate dal neoistituito Ministero. Valuti altresì il Governo l'opportunità di prevedere che il Ministro sia componente del CIPE.

3. All'articolo 2, comma 1, lettera *a*), dopo le parole «delle regioni» occorre inserire le parole, «anche a Statuto speciale, delle province autonome».

4. All'articolo 2, comma 2, deve essere specificata la materia dei servizi bibliografici e bibliotecari nazionali, nonché la vigilanza sulla formazione degli archivi, anche informatici, ai fini della loro futura conservazione e consultazione. Tra le attività culturali di cui alla lettera *b*), oggetto di promozione e tutela da parte del Ministero, deve essere previsto anche il *design* industriale. Alla lettera *c*) pare opportuno prevedere anche la tutela del diritto d'autore.

5. All'articolo 3, comma 2, le funzioni della Conferenza dei presidenti delle commissioni di cui all'articolo 154 del decreto legislativo n. 112 del 1998 devono essere armonizzate con il ruolo di concertazione politica riservato alla Conferenza Stato-regioni.

6. Con riferimento all'articolo 4, comma 3, a proposito dei comitati consultivi istituiti presso gli uffici di cui all'articolo 6, comma 2, pare preferibile usare l'espressione di «nomina dei componenti».

7. L'articolo 6 prevede che l'organizzazione del Ministero si articola in non più di dieci uffici dirigenziali generali. La Commissione auspica che sia contenuto al massimo il numero delle direzioni generali, anche in ragione dell'importanza assunta dalle strutture periferiche, che si evidenzia nell'organizzazione del Ministero e nell'ambito delle responsabilità proprie dei soprintendenti, che vengono potenziate dal testo in esame.

8. Si segnala l'opportunità di eliminare i riferimenti di cui all'articolo 6, comma 3, alla disciplina del decreto del Presidente della Repubblica n. 805 del 1975, relativamente all'Archivio centrale dello Stato,

alla Biblioteca nazionale Vittorio Emanuele II ed agli altri istituti ivi menzionati, cui appare opportuno conferire una nuova disciplina organizzativa attraverso i regolamenti di cui all'articolo 11, improntata a più chiari principi autonomistici.

9. Con riferimento all'articolo 7 è opportuno chiarire che non si viene a creare una vera e propria struttura di soprintendenza regionale, ma semplicemente un incarico di coordinamento dei soprintendenti della regione, affidato ad un dirigente delle soprintendenze di cui alla tabella A, quadro I, del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 135 del 1997, che continuerà a svolgere i compiti del proprio ufficio di provenienza. La Commissione suggerisce inoltre di usare una diversa denominazione per il soprintendente regionale, chiarendo che si tratta di un organo statale; occorre altresì precisare che in nessun modo la sua istituzione può incidere sulle competenze delle regioni a Statuto speciale e delle province autonome, essendo eventuali innovazioni di disciplina riservate alle norme di attuazione degli Statuti speciali. La Commissione ritiene altresì che il Governo possa opportunamente introdurre una previsione di cortesia istituzionale a favore dei Presidenti regionali, nel senso che il Governo stesso debba informarli della nomina del sovrintendente regionale prima della formale adozione del decreto relativo.

10. La Commissione suggerisce che presso le sovrintendenze autonome alla figura del sovrintendente si affianchi la figura di un dirigente amministrativo al fine di separare la gestione amministrativa dalla gestione tecnico-scientifica.

11. Ferma restando la procedura prevista, occorre chiarire il compito delle strutture periferiche del Ministero di segnalare tutti i casi in cui si realizzino le condizioni giuridiche per l'esercizio del diritto di prelazione.

12. Quanto all'articolo 8 la Commissione considera con grande favore l'attribuzione alle soprintendenze di autonomia, da specificare «scientifica, finanziaria, organizzativa e contabile» e da estendere altresì alla piena responsabilità di compiti decisionali, ivi compresa l'attività di tutela dei beni culturali – da ritenere che l'attribuzione dell'autonomia, che all'inizio può riguardare – come previsto dal testo – soltanto le soprintendenze maggiori, sia in prospettiva, attraverso un processo di progressivo adeguamento delle strutture, estesa a tutte le soprintendenze. Allo stesso modo la piena autonomia «scientifica, finanziaria, organizzativa e contabile» deve essere attribuita anche ai principali musei, biblioteche ed archivi di Stato. Il Ministro individuerà quali sovrintendenze possiedano i requisiti per l'autonomia e via via renderà noto l'elenco con apposito provvedimento.

13. All'articolo 9, comma 1, si valuti l'opportunità di non indicare espressamente gli istituti presso i quali operano scuole di formazione e di studio, che potrebbero essere anche altri e potrebbero essere individuati attraverso norme regolamentari.

14. La Commissione interpreta la formulazione dell'articolo 10, comma 1, nel senso che esso tenda a favorire una presenza, la più significativa possibile, di privati nelle società che dovranno provvedere alla valorizzazione per il pubblico del patrimonio culturale.

15. Con riferimento all'articolo 10, comma 3, si segnala l'opportunità di prevedere il parere delle competenti commissioni parlamentari sulla relazione ministeriale.

16. Quanto all'articolo 11, comma 3, valuti il Governo se la disposizione è idonea a rispondere alle finalità di agevolare il trasferimento nei ruoli del Ministero del personale delle amministrazioni della Presidenza del Consiglio trasferite.

17. All'articolo 11 inserire un'ulteriore disposizione del seguente tenore: «Con le modalità previste dai rispettivi Statuti si provvede a trasferire alle regioni a Statuto speciale e alle province autonome di Trento e di Bolzano, in quanto non siano già attribuite, le funzioni ed i compiti conferiti dal presente decreto legislativo alle regioni a Statuto ordinario».

18. La Commissione suggerisce di nominare specificamente, laddove si fa riferimento al cinema, alla musica, al teatro e alla danza quali componenti dello spettacolo, anche i «circhi e spettacoli viaggianti».

SOTTOCOMMISSIONI

GIUSTIZIA (2^a)

Sottocommissione per i pareri

MERCOLEDÌ 7 OTTOBRE 1998

74^a seduta

La Sottocommissione, riunitasi sotto la Presidenza del presidente Senese, ha adottato la seguente deliberazione per il disegno di legge deferito:

alla 1^a Commissione:

(3234) Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee - legge comunitaria 1998: parere favorevole con osservazioni.

AFFARI ESTERI, EMIGRAZIONE (3^a)**Sottocommissione per i pareri**

MERCOLEDÌ 7 OTTOBRE 1998

19^a Seduta

La Sottocommissione, riunitasi sotto la presidenza del presidente Boco, ha adottato le seguenti deliberazioni per i disegni di legge deferiti:

alla 5^a Commissione:

(3510) *Rendiconto generale dell'Amministrazione dello Stato per l'esercizio finanziario 1997*, approvato dalla Camera dei deputati: parere contrario;

(3511) *Disposizioni per l'assestamento del bilancio dello Stato e dei bilanci delle Amministrazioni autonome per l'anno finanziario 1998*, approvato dalla Camera dei deputati: parere contrario;

alla 8^a Commissione:

(3523) *Rifinanziamento degli interventi per l'industria cantieristica ed armatoriale ed attuazione della normativa comunitaria di settore*, approvato dalla Camera dei deputati: parere favorevole.

BILANCIO (5^a)**Sottocommissione per i pareri**

MERCLEDÌ 7 OTTOBRE 1998

147^a Seduta*Presidenza del Presidente*

COVIELLO

Interviene il sottosegretario di Stato per il tesoro, il bilancio e la programmazione economica Cavazzuti.

La seduta inizia alle ore 13,15.

(3385) Modifica della normativa per gli indennizzi a cittadini ed imprese italiane per beni perduti in territori già soggetti alla sovranità italiana e all'estero
(Parere alla 6^a Commissione: favorevole)

Il relatore FERRANTE osserva che si tratta di un disegno di legge recante modifiche alla normativa per gli indennizzi nel caso di beni perduti all'estero. Appare opportuno valutare più approfonditamente gli eventuali effetti sul bilancio dello Stato, poiché la sostituzione con pagamento in contanti del vigente risarcimento in titoli di Stato, pur essendo finalizzata a ridurre i costi di gestione del rimborso, da un punto di vista contabile implica che una variazione di debito sia sostituita da un pagamento diretto dal bilancio dello Stato; segnala, peraltro, un risparmio di spesa derivante dalla riduzione del contributo in conto interessi di cui all'articolo 2. Sembra necessario acquisire sul punto l'avviso del Tesoro.

Il sottosegretario CAVAZZUTI, dopo aver sottolineato che la riduzione del contributo in conto interessi dall'8 al 4 per cento consente di ottenere risparmi di spesa, osserva che in base alla legislazione vigente il pagamento dell'indennizzo avviene con liquidazione integrale della somma a favore dell'avente diritto e con successiva emissione di un mandato, tratto sulla Tesoreria centrale, il cui ammontare viene commutato in quietanza di entrata - iscritta in bilancio quale ricavo netto delle emissioni di titoli del debito pubblico - a fronte della emissione di titoli

al portatore di pari importo. Ne consegue che l'eliminazione del rimborso mediante titoli di Stato non comporta l'iscrizione di maggiori spese in bilancio.

La Sottocommissione, su proposta del relatore, esprime quindi parere di nulla osta sul disegno di legge in titolo.

(3470) Deputati DUCA ed altri: Istituzione del Museo tattile nazionale «Omero», approvato dalla Camera dei deputati
(Parere alla 7^a Commissione: esame e rinvio)

Il senatore FERRANTE, in sostituzione del relatore MORANDO, fa presente che si tratta di un disegno di legge recante l'istituzione del museo tattile «Omero», già approvato dalla Camera dei Deputati. La gestione del museo viene affidata al comune di Ancona, cui viene assegnato un contributo annuo di 500 milioni per la gestione e un contributo *una tantum*, per complessivi 800 milioni, per l'adeguamento dei locali. Occorre valutare, anche acquisendo l'avviso del Tesoro, se l'importo trasferito al comune consenta l'espletamento delle funzioni assegnate ai sensi dell'articolo 3, comma 1.

Il sottosegretario CAVAZZUTI comunica che, in base alle informazioni disponibili, le risorse del Fondo speciale per il 1998 ammontano a soli 300 milioni e non sono, quindi, sufficienti a garantire la copertura finanziaria del disegno di legge.

Il senatore AZZOLLINI, in considerazione dell'insufficienza delle risorse di copertura, esprime avviso contrario sul disegno di legge in titolo.

Il presidente COVIELLO, dopo aver osservato che la recente presentazione del disegno di legge finanziaria può aver modificato il quadro delle disponibilità dei Fondi speciali, propone di rinviare l'esame del disegno di legge, al fine di verificare la sussistenza di idonee risorse di copertura.

La Sottocommissione accoglie la proposta del Presidente.

(3445) Norme per il finanziamento della mobilità ciclistica, approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Turrone ed altri; Galletti ed altri; Gambato ed altri
(Parere alla 8^a Commissione: favorevole condizionato, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, con osservazioni)

Il relatore FERRANTE sottolinea che si tratta di un disegno di legge recante norme per il finanziamento della mobilità ciclistica, già approvato dalla Camera dei deputati. Per quanto di competenza, segnala che il Fondo istituito per il finanziamento degli interventi sulla mobilità

ciclistica viene alimentato con i limiti di impegno autorizzati all'articolo 11 e con risorse del Ministero dei lavori pubblici e del Dipartimento per le aree urbane (articolo 4, comma 2). In relazione a quest'ultimo aspetto, occorrerebbe chiarire se si configura un obbligo per le citate amministrazioni di assegnazione di risorse al Fondo e, comunque, se esse hanno la disponibilità di risorse con discrezionalità nell'assegnazione.

In relazione all'articolo 11, d'altro canto, il medesimo articolo specifica che i limiti di impegno rappresentano il concorso dello stato alle rate di ammortamento per mutui che le regioni sono autorizzate a contrarre; ne consegue che la ripartizione delle risorse sembra dipendere dalla decisione di ciascuna regione sull'attivazione dei mutui e dalla loro durata; qualora, infatti, siano attivati mutui nel primo esercizio per l'intero importo disponibile, le rate di ammortamento fissano la ripartizione del Fondo per tutta la durata del mutuo. Ma l'articolo 4 stabilisce che il Ministro dei trasporti individua i criteri per la ripartizione delle risorse. Non è, peraltro, chiaro cosa avviene qualora il mutuo attivato dalle regioni sia di durata superiore a quella quindicennale dei limiti di impegno autorizzati; su tali punti sarebbe opportuno acquisire l'avviso del Tesoro. Occorre, inoltre, approfondire gli effetti finanziari dell'articolo 10 sul bilancio dello Stato e degli altri enti del settore pubblico. Ricorda, infine, che l'approvazione definitiva del disegno di legge dovrebbe essere successiva a quella della legge finanziaria per il triennio 1999-2001.

Il sottosegretario CAVAZZUTI osserva che l'istituzione di un fondo destinato ad essere ripartito tra le regioni per la realizzazione di percorsi ciclabili appare in contrasto con la struttura di rapporti finanziari tra Stato e regioni che si è andata delineando negli ultimi anni. Ricorda, infatti, che dopo la soppressione dei fondi a destinazione vincolata trasferiti alle regioni, il disegno di legge collegato prevede l'eliminazione dei rimanenti trasferimenti alle regioni dal bilancio dello Stato e la loro sostituzione con compartecipazioni al gettito dei principali tributi.

Il presidente COVIELLO rileva che l'istituzione del Fondo di cui all'articolo 3 propone, mediante la previsione di trasferimenti dal bilancio dello Stato, schemi di finanziamento non condivisibili e che, peraltro, non consentono una autonomia finanziaria e impositiva delle regioni.

Il senatore MORANDO, dopo aver condiviso le osservazioni del rappresentante del Governo, tenuto conto che l'articolo 10 potrebbe determinare maggiori oneri a carico di alcune amministrazioni e che i mutui contratti dalle regioni potrebbero essere di durata superiore all'autorizzazione di spesa, ritiene che si debba esprimere parere contrario su tali articoli.

Il relatore FERRANTE propone, quindi, di esprimere parere di nulla osta sul disegno di legge, ad eccezione che sull'articolo 10, sul quale il parere è contrario e a condizione, ai sensi dell'articolo 81 della Costi-

tuzione, che all'articolo 11, comma 1, dopo le parole: «concorso dello Stato», siano inserite le parole: «, nel limite delle risorse del fondo di cui all'articolo 3,» osservando, inoltre, che sarebbe opportuno che l'approvazione finale del disegno di legge avvenisse in un momento successivo all'approvazione del disegno di legge finanziaria per il 1999.

La Sottocommissione accoglie la proposta di parere formulata dal relatore.

(3369) Emendamenti al disegno di legge: *Norme in materia di attività produttive*

(Parere alla 10^a Commissione: in parte favorevole, in parte favorevole condizionato ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione)

Il relatore FERRANTE ricorda che la Sottocommissione ha già espresso il proprio parere sul testo del disegno di legge e su numerosi emendamenti. Sono state trasmesse successivamente due riformulazioni; al riguardo, segnala che l'emendamento 4.0.1 (nuovo testo) introduce un obbligo finanziario a carico delle Camere di Commercio, senza prevedere una idonea copertura. Non vi sono osservazioni da formulare in ordine all'emendamento 8.1 (nuovo testo).

Il sottosegretario CAVAZZUTI osserva che si potrebbe esprimere avviso favorevole sull'emendamento 4.0.1 (nuovo testo) qualora sia modificato nel senso di prevedere la facoltà per le Camere di commercio, nell'ambito delle proprie risorse, di effettuare gli inquadramenti del personale.

La Sottocommissione, su proposta del relatore, esprime, quindi, parere di nulla osta sull'emendamento 8.1 (nuovo testo) e di nulla osta sull'emendamento 4.0.1 (nuovo testo) a condizione, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, che sia riformulato nel senso indicato dal rappresentante del Governo.

(3157) Emendamenti al disegno di legge: *SMURAGLIA ed altri: Modifiche alla legge 8 novembre 1991, n. 381 (Disciplina delle cooperative sociali), per favorire il lavoro carcerario*

(Parere alla 11^a Commissione: in parte favorevole, in parte contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione)

Il relatore RIPAMONTI fa presente che la Sottocommissione ha già espresso il proprio parere sul testo e su alcuni emendamenti; sono stati trasmessi successivamente ulteriori emendamenti, tra i quali segnala gli emendamenti 2.9 e 2.2, che introducono oneri difficilmente riconducibili al meccanismo di tetto di spesa previsto nella clausola di copertura.

Concorda il sottosegretario CAVAZZUTI.

La Sottocommissione esprime, quindi, parere di nulla osta sugli ulteriori emendamenti trasmessi, ad eccezione che sugli emendamenti 2.9 e 2.2, per i quali il parere è contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

La seduta termina alle ore 13,40.

FINANZE E TESORO (6^a)**Sottocommissione per i pareri**

MERCLEDÌ 7 OTTOBRE 1998

30^a Seduta

La Sottocommissione, riunitasi sotto la presidenza del Presidente Thaler Ausserhofer, ha adottato la seguente deliberazione per il provvedimento deferito:

alla 8^a Commissione:

(3523) *Rifinanziamento degli interventi per l'industria cantieristica ed armatoriale ed attuazione della normativa comunitaria di settore*, approvato dalla Camera dei deputati: parere favorevole.

CONVOCAZIONE DI COMMISSIONI

GIUNTA DELLE ELEZIONI E DELLE IMMUNITÀ PARLAMENTARI

Giovedì 8 ottobre 1998, ore 14

*Valutazioni sull'opportunità di svolgere un'indagine conoscitiva
presso il Parlamento Europeo*

*Autorizzazioni a procedere ai sensi dell'articolo 68, terzo comma,
della Costituzione*

Questioni sollevate dal senatore Gianni Nieddu sulla corretta definizione delle prerogative parlamentari *ex* articolo 68, terzo comma, della Costituzione.

*Insindacabilità ai sensi dell'articolo 68, primo comma,
della Costituzione*

Seguito della discussione sulle questioni interpretative dell'articolo 68, primo comma, della Costituzione a seguito delle recenti pronunzie della Corte Costituzionale in materia di conflitti di attribuzione.

Autorizzazioni a procedere ai sensi dell'articolo 96 della Costituzione

Esame del seguente documento:

- Domanda di autorizzazione a procedere nei confronti del dottor Giovanni Prandini nella sua qualità di Ministro della marina mercantile *pro tempore*, nonché dei signori Alessandro Signani, Ezio Cartotto e Giuseppe Pizzone (*Doc. IV-bis*, n. 27).
-

BILANCIO (5^a)

Seduta congiunta con la

V Commissione (Bilancio) della Camera dei deputati

Giovedì 8 ottobre 1998, ore 15

Audizione dei rappresentanti della Conferenza dei Presidenti delle Regioni.

Audizione dei rappresentanti ANCI, UPI e UNCEM.

Audizione del Presidente della Corte dei Conti.

COMMISSIONI 9^a e GIUNTA RIUNITE

**(9^a - Agricoltura e produzione agroalimentare)
(Giunta per gli affari delle Comunità europee)**

Giovedì 8 ottobre 1998, ore 14,45

Procedure informative

Seguito dell'audizione, ai sensi dell'articolo 46 del Regolamento, del Ministro per le politiche agricole in relazione all'attuazione della legge 3 agosto 1998, n. 313, in materia di etichettatura d'origine degli oli di oliva e alla connessa apertura di una procedura di infrazione da parte della Commissione europea.

AFFARI COSTITUZIONALI (1^a)

Giovedì 8 ottobre 1998, ore 8,30 e 15

In sede deliberante

I. Seguito della discussione del disegno di legge:

- Norme sul rapporto tra procedimento penale e procedimento disciplinare ed effetti del giudicato penale nei confronti dei dipendenti delle

amministrazioni pubbliche (3285) *(Approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione di un disegno di legge d'iniziativa governativa e dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Contento ed altri; Borghezio ed altri).*

II. Discussione del disegno di legge:

- Nuove norme in favore delle vittime del terrorismo e della criminalità organizzata (3521) *(Approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Tremaglia e Simeone; Panetta ed altri; Pisapia; Urso).*

In sede referente

I. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- Misure per la prevenzione dei fenomeni di corruzione (3015) *(Approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Mammola ed altri; Lucchese ed altri; Pecoraro Scanio; Frattini; Veltri; Veltri ed altri; Veltri ed altri; Tremaglia e Fragalà; Piscitello ed altri).*
- BERTONI - Misure per la prevenzione della corruzione e di altri delitti contro la pubblica amministrazione (3339).

II. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- Norme in materia di conflitti di interesse (3236) *(Approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Caparini ed altri; Veltri ed altri; Berlusconi ed altri; Piscitello ed altri).*
- PASSIGLI ed altri - Disciplina in materia di incompatibilità e di conflitto di interessi per i titolari di cariche di Governo (236).

III. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. - Modifica alla XIII disposizione transitoria e finale della Costituzione (2941) *(Approvato dalla Camera dei deputati, in prima deliberazione, in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge costituzionale d'iniziativa dei deputati Trantino; Simeone; Selva; Frattini e Prestigiaco; Lembo; Giovanardi e Sanza; Boato e di un disegno di legge costituzionale d'iniziativa governativa).*
- DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. - COSTA - Abrogazione del comma secondo della XIII disposizione transitoria della Costituzione (303).
- DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. - DIANA Lino. - Abrogazione dei commi primo e secondo della XIII disposizione transitoria della Costituzione (341).

- DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. - GERMANÀ ed altri.
 - Abrogazione dei commi primo e secondo della XIII disposizione transitoria della Costituzione (432).
- DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. - PEDRIZZI ed altri. - Abrogazione dei commi primo e secondo della XIII disposizione transitoria e finale della Costituzione (658).
- DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. - PIERONI. - Integrazione della XIII disposizione transitoria e finale della Costituzione (2452).

IV. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- Potenziamento del Corpo nazionale dei vigili del fuoco (3312).
- COSTA ed altri. - Nuove norme relative all'inquadramento in ruolo del personale volontario del Corpo nazionale dei vigili del fuoco (1110).
- MANFREDI. - Reclutamento e avanzamento del personale volontario del Corpo nazionale dei vigili del fuoco (3000).
- PIERONI ed altri - Nuovo ordinamento del Corpo nazionale dei vigili del fuoco (3273).

V. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. - Modifiche allo Statuto speciale della regione Trentino-Alto Adige in materia di valorizzazione delle minoranze ladina e di lingua tedesca (3308) (*Approvato, in prima deliberazione, dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge costituzionali d'iniziativa dei deputati Zeller ed altri; Detomas ed altri; Boato ed altri; Detomas ed altri e del disegno di legge d'iniziativa del Consiglio regionale del Trentino-Alto Adige*).
- DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. - CONSIGLIO DELLA REGIONE AUTONOMA TRENINO-ALTO ADIGE. - Modifiche allo Statuto di autonomia, ai sensi degli articoli 35 e 103 del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670, concernente la valorizzazione delle minoranze ladina e di lingua tedesca del Trentino (2073).
- DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. - TAROLLI. - Modifica dello Statuto speciale per il Trentino-Alto Adige, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670, a favore delle minoranze di lingua ladina delle provincie di Trento e di Bolzano e della minoranza di lingua tedesca della provincia di Trento (2440).

VI. Seguito dell'esame dei disegni di legge:

- Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee - legge comunitaria 1998 (3234).

- Approvazione ai sensi dell'articolo 123, secondo comma, della Costituzione del nuovo Statuto della regione Toscana (3107).

VII. Esame congiunto dei disegni di legge:

- Disposizioni in materia di servizi pubblici locali e di esercizio congiunto di funzioni di comuni e province (1388-ter) *(Risultante dallo stralcio, deliberato dall'Assemblea il 21 gennaio 1998, degli articoli 10 e 11 del testo proposto per il disegno di legge d'iniziativa governativa)*.
- DEBENEDETTI. - Norme per l'apertura al mercato dei servizi pubblici locali, per la loro riorganizzazione e sviluppo su base concorrenziale (3295).

VIII. Esame congiunto dei disegni di legge:

- DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. - LA LOGGIA ed altri.
 - Istituzione di una Assemblea Costituente per la revisione della Costituzione (707) *(Fatto proprio dal Gruppo di Forza Italia il 9 giugno 1998)*.
- DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. - D'ONOFRIO ed altri.
 - Elezione di una Assemblea per la riforma della Costituzione (947).

IX. Esame dei disegni di legge:

- MAGNALBÒ ed altri. - Differimento di taluni termini previsti dalla legge 8 giugno 1990, n. 142, in materia di istituzione di nuove province (1315).
- D'ALESSANDRO PRISCO ed altri. - Norme speciali per la città di Roma, capitale della Repubblica italiana (2853).
- RUSSO SPENA. - Disposizioni per il potenziamento del Corpo nazionale dei vigili del fuoco (3419).

In sede consultiva

I. Seguito dell'esame del disegno di legge:

- Norme in materia di attività produttive (3369).

II. Esame dei disegni di legge:

- Modifiche alla legge 11 febbraio 1994, n. 109, e ulteriori disposizioni in materia di lavori pubblici (2288-B) *(Approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati)*.
- Conversione in legge del decreto-legge 10 settembre 1998, n. 324, recante disposizioni urgenti in materia di interventi previdenziali per il personale dipendente dalle ferrovie dello Stato S.p.A. (3508).

- FASSONE ed altri. - Istituzione di un centro superiore di studi giuridici per la formazione professionale dei magistrati, denominato Scuola nazionale della magistratura e norme in materia di tirocinio (3079).
- Norme per il finanziamento della mobilità ciclistica (3445) (*Approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Turroni ed altri; Galletti ed altri; Gambato ed altri*).

III. Esame congiunto dei disegni di legge:

- MONTELEONE. - Estensione dell'articolo 3 della legge 14 febbraio 1992, n. 185, in materia di contributo in conto capitale alle imprese agricole colpite da piogge alluvionali eccezionali nella campagna agraria 1996 (1572).
- PREDÀ ed altri. - Modificazioni della legge 25 maggio 1970, n. 364, in materia di calamità naturali in agricoltura (3355).

In sede consultiva su atti del Governo

Esame, ai sensi dell'articolo 139-bis, del Regolamento, dei seguenti atti:

- Schema di decreto legislativo recante «Modificazioni ed integrazioni al decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29 e al decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 80, in materia di organizzazione e di rapporti di lavoro nelle amministrazioni pubbliche, di giurisdizione nelle controversie di lavoro e di giurisdizione amministrativa» (n. 345).
- Schema di decreto legislativo recante disposizioni correttive ed integrative dei decreti legislativi 25 febbraio 1995, n. 77 e 15 settembre 1997, n. 342, in materia di ordinamento finanziario e contabile degli enti locali (n. 346).

GIUSTIZIA (2^a)

Giovedì 8 ottobre 1998, ore 8,30 e 15

In sede referente

I. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- Disposizioni concernenti il tirocinio e la nomina del giudice di pace. Delega al Governo in materia di competenza penale del giudice di pace (3160) (*Approvato dalla Camera dei deputati, in un testo risul-*

tante dall'unificazione di un disegno di legge d'iniziativa governativa e dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Sbarbati; Bonito ed altri; Migliori; Delmastro Delle Vedove ed altri; Molinari ed altri).

- Modifiche alla legge 21 novembre 1991, n. 374 (1247-ter) (*Derivante dallo stralcio, deliberato dall'Assemblea il 18 giugno 1998, degli articoli 40 e 41 del disegno di legge d'iniziativa governativa*).

II. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- BATTAGLIA ed altri. - Delega al Governo per l'istituzione di nuovi tribunali nelle aree metropolitane di Milano, Roma, Napoli, Palermo e Torino (3033).
- Delega al Governo per la revisione dei circondari di Torino, Milano, Roma, Napoli e Palermo (3113).

III. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- Modifica della disciplina della protezione e del trattamento sanzionatorio di coloro che collaborano con la giustizia (2207).
- VEGAS ed altri. - Norme in materia di assistenza di coloro che collaborano con la giustizia (1927).
- LISI. - Modifiche alle norme relative ai soggetti che collaborano con la giustizia (1976).
- CIRAMI ed altri. - Norme a favore di chi si dissocia dalla mafia (2843).

IV. Esame dei disegni di legge:

- GRECO ed altri. - Modifiche degli articoli 291 e 309 del codice di procedura penale in materia di misure cautelari personali (2657).
- FASSONE ed altri. - Disciplina dell'applicazione di misure interdittive (2667).
- LA LOGGIA ed altri. - Norme in materia di libertà personale (2678).
- SCOPELLITI e PELLEGRINO. - Norme in materia di libertà personale (3078).
- Modifiche al codice di procedura penale in materia di esecuzione di misure cautelari (3408).
- FASSONE ed altri. - Introduzione del contraddittorio prima dell'adozione di misure cautelari (3516).
- CALVI ed altri. - Introduzione di nuove disposizioni dopo l'articolo 445 del codice penale (3412).
- Norme in materia di funzioni dei magistrati e valutazione di professionalità (1799) (*Rinviato dall'Assemblea in Commissione nella seduta pomeridiana del 15 luglio 1998*).

- MAZZUCA POGGIOLINI. - Norme in materia di valutazione della professionalità dei magistrati e di conferimento delle funzioni giurisdizionali (2107) (*Rinviato dall'Assemblea in Commissione nella seduta pomeridiana del 15 luglio 1998*).
 - LISI. - Attribuzione delle funzioni giudicanti o requirenti ai magistrati (100).
 - SALVI ed altri. - Istituzione di un centro superiore di studi giuridici per la formazione professionale dei magistrati, denominato Scuola nazionale della magistratura, e norme in materia di tirocinio e di distinzione delle funzioni giudicanti e requirenti (1383).
 - SALVATO ed altri. - Modifica dell'ordinamento giudiziario in tema di divisione di funzioni in magistratura e passaggio da una funzione all'altra (1435).
 - FASSONE ed altri. - Istituzione di un centro superiore di studi giuridici per la formazione professionale dei magistrati, denominato Scuola nazionale della magistratura e norme in materia di tirocinio (3079).
 - ZECCHINO e FOLLIERI. - Norme in materia di funzioni giudicanti e requirenti (3519).
 - PERA ed altri. - Costituzione dei ruoli organici giudicante e requirente della magistratura ordinaria (3530).
 - e della petizione n. 186 ad essi attinente
-

FINANZE E TESORO (6^a)

Giovedì 8 ottobre 1998, ore 9 e 15

In sede deliberante

Seguito della discussione congiunta dei disegni di legge:

- Modifica della normativa per gli indennizzi a cittadini ed imprese italiane per beni perduti in territori già soggetti alla sovranità italiana e all'estero (3385).
- FUMAGALLI CARULLI e SILIQUINI. - Norme per l'indennizzo dei beni abbandonati nei territori passati a sovranità jugoslava (70).
- LAVAGNINI ed altri. - Norme interpretative della legge 5 aprile 1985, n. 135, concernente indennizzi a cittadini italiani per beni perduti nei territori ceduti (809).

- CAMERINI e BRATINA. - Norme per l'indennizzo dei beni abbandonati nei territori passati a sovranità jugoslava (889).
- SERVELLO ed altri. - Norme per l'indennizzo dei beni italiani perduti in Jugoslavia (1783).
- VENTUCCI ed altri. - Nuove disposizioni sulla corresponsione di indennizzi a cittadini, enti ed imprese italiani per beni, diritti ed interessi perduti in territori già soggetti alla sovranità italiana e all'estero (3407).

In sede referente

I. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- Delega al Governo per il riordino della disciplina civilistica e fiscale degli enti conferenti, di cui all'articolo 11, comma 1, del decreto legislativo 20 novembre 1990, n. 356, e della disciplina fiscale delle operazioni di ristrutturazione bancaria (3158) (*Approvato dalla Camera dei deputati*).
- PIERONI ed altri. - Norme per il riordino della disciplina civilistica e fiscale delle fondazioni bancarie e per la regolamentazione della finanza etica (2588).
- DEBENEDETTI. - Privatizzazione delle banche controllate da fondazioni/associazioni (863).

II. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- CAMO ed altri. - Adeguamento economico e normativo delle pensioni dei grandi invalidi di guerra plurimutilati (605).
 - CASTELLANI Pierluigi. - Nuovi criteri di valutazione del danno anatomo-funzionale ai fini dell'attribuzione della pensione di guerra (683).
 - VALLETTA. - Adeguamento economico e normativo delle pensioni di guerra con riassetto dell'indennità di assistenza e di superinvalidità (1098).
 - VEGAS ed altri. - Interventi urgenti in favore dei grandi invalidi di guerra e dei loro superstiti (1153).
 - BEDIN ed altri. - Interventi urgenti in favore dei grandi invalidi di guerra e dei loro superstiti (1361).
-

ISTRUZIONE (7^a)

Giovedì 8 ottobre 1998, ore 15,30

Sui lavori della Commissione

Proposta di indagine conoscitiva sulla situazione dello sport in Italia.

In sede deliberante

I. Seguito della discussione del disegno di legge:

- Disposizioni per l'esercizio dell'attività archeologica subacquea (3141) (*Approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Benedetto Valentini e Gramazio; De Murtas ed altri; Gramazio e di un disegno di legge d'iniziativa governativa*).
- e della petizione n. 409 ad esso attinente.

II. Seguito della discussione congiunta dei disegni di legge:

- MANZI ed altri. – Provvidenze a favore dell'Istituto nazionale per la storia del Movimento di Liberazione (3007).
- ROGNONI ed altri. – Provvidenze a favore dell'Istituto nazionale per la storia del movimento di liberazione in Italia (3191).

III. Seguito della discussione congiunta dei disegni di legge:

- TERRACINI. – Contributo straordinario in favore dell'Ente autonomo del teatro comunale dell'Opera di Genova (234).
- ROGNONI ed altri. – Interventi a sostegno dell'attività del teatro «Carlo Felice» di Genova e dell'Accademia nazionale Santa Cecilia di Roma (3136).

IV. Discussione del disegno di legge:

- Deputati DUCA ed altri. – Istituzione del Museo tattile nazionale «Omero» (3470) (*Approvato dalla Camera dei deputati*).

In sede referente

I. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- Riforma delle Accademie di belle arti, dell'Accademia nazionale di danza, dell'Accademia nazionale di arte drammatica, degli Istituti superiori per le industrie artistiche, dei Conservatori di musica e degli Istituti musicali pareggiati (2881) (*Approvato dalla Camera dei depu-*

tati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Sbarbati; Sbarbati ed altri; Rodeghiero ed altri; Burani Procaccini; Napoli).

- MANIERI ed altri. - Delega al Governo per la riforma delle accademie di belle arti (132).
- MARCHETTI ed altri. - Delega al Governo per la riforma delle Accademie di belle arti e la loro trasformazione in Istituti superiori delle arti visive (179).
- COSTA ed altri. - Riforma delle accademie di belle arti e degli altri istituti artistici superiori (1116).
- NAPOLI Bruno. - Nuove norme riguardanti la disciplina dell'insegnamento di educazione musicale nelle scuole di ogni ordine e grado (1437).
- SERVELLO ed altri. - Riforma dei conservatori di musica e riordino degli studi musicali (2265).
- SERENA. - Delega al Governo per la riforma delle Accademie di belle arti, dell'Accademia di danza, dell'Accademia di arte drammatica, degli Istituti superiori per le industrie artistiche e dei Conservatori di musica (2315).
- e della petizione n. 129 e del voto regionale n. 153 ad essi attinenti.

II. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- Disposizioni urgenti per l'elevamento dell'obbligo di istruzione (3524) (*Approvato dalla Camera dei deputati*).
- BRIENZA ed altri. - Norme per l'innalzamento dell'obbligo di istruzione e formazione (3441).
- ASCIUTTI ed altri. - Disposizioni urgenti per l'elevamento dell'obbligo di istruzione scolastica o professionale (3474).

III. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- SPECCHIA ed altri. - Norme in materia di stato giuridico degli insegnanti della religione cattolica (662).
- MONTICONE e CASTELLANI Pierluigi. - Norme in materia di stato giuridico degli insegnanti della religione cattolica (703).
- FUMAGALLI CARULLI ed altri. - Norme sullo stato giuridico e sul reclutamento dei docenti di religione cattolica (1376).
- MINARDO ed altri. - Nuova disciplina sullo stato giuridico e sul reclutamento dei docenti di religione cattolica (1411).
- COSTA. - Norme in materia di stato giuridico degli insegnanti di religione (2965).
- e della petizione n. 447 ad essi attinente.

In sede redigente

Discussione congiunta dei disegni di legge:

- PAGANO ed altri. – Disposizioni sui ricercatori universitari (3399).
- MANIS ed altri. – Introduzione di norme per la modifica dello stato giuridico dei ricercatori e dei professori universitari (3477).

In sede consultiva

Esame del disegno di legge:

- FASSONE ed altri. – Istituzione di un centro superiore di studi giuridici per la formazione professionale dei magistrati, denominato Scuola nazionale della magistratura e norme in materia di tirocinio (3079).

LAVORI PUBBLICI, COMUNICAZIONI (8^a)

Giovedì 8 ottobre 1998, ore 15

In sede referente

I. Esame del disegno di legge:

- Realizzazione di un nuovo sistema globale di comunicazione per la ricerca, il soccorso ed il salvataggio della vita umana in mare (Convenzione SOLAS del 1974) (766).

II. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- Norme per il sostegno ed il rilancio dell'edilizia residenziale pubblica e per interventi in materia di opere a carattere ambientale (3455) (*Approvato dalla Camera dei deputati*).
- DI ORIO ed altri. – Modifiche alla legge 24 dicembre 1993, n. 560, concernente norme in materia di alienazione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica (261).
- CARCARINO ed altri. – Legge quadro per l'edilizia residenziale pubblica (540).
- MACERATINI ed altri. – Modifiche alla legge 24 dicembre 1993, n. 560 (796).
- SPECCHIA. – Norme in materia di cessione in proprietà degli alloggi di edilizia residenziale pubblica (1251).

- NOVI. - Norme in materia di alienazione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica (1479).
- VERALDI. - Nuovo termine di durata del divieto di alienazione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica (1959).

In sede deliberante

Seguito della discussione del disegno di legge:

- Rifinanziamento degli interventi per l'industria cantieristica ed armatoriale ed attuazione della normativa comunitaria di settore (3523) (*Approvato dalla Camera dei deputati*).

In sede consultiva su atti del Governo

Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 139-bis del Regolamento, dei seguenti atti:

- Schema di decreto legislativo per l'istituzione dell'Agenzia nazionale per la sicurezza del volo, in attuazione della direttiva 94/56/CE del Consiglio e conseguenti modifiche al codice della navigazione (n. 329).
- Schema di Accordo preliminare al secondo *Addendum* al contratto di programma tra il Ministero dei trasporti e le Ferrovie dello Stato S.p.A. (n. 344).

INDUSTRIA (10^a)

Giovedì 8 ottobre 1998, ore 15,30

In sede referente

Seguito dell'esame del disegno di legge:

- Norme in materia di attività produttive (3369).

In sede consultiva su atti del Governo

Esame, ai sensi dell'articolo 139-bis del Regolamento, dei seguenti atti:

- I. Schema di regolamento per l'attuazione della direttiva 95/16/CE per il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative agli ascensori e per la semplificazione dei procedimenti per la concessione del nulla osta per ascensori e montacarichi, nonché della relativa licenza di esercizio (n. 339).
 - II. Proposta di nomina del Presidente della Stazione sperimentale del vetro in Murano-Venezia (n. 76).
-

LAVORO, PREVIDENZA SOCIALE (11^a)

Giovedì 8 ottobre 1998, ore 14,30

Procedure informative

Interrogazioni.

In sede referente

I. Seguito dell'esame dei disegni di legge:

- MURINEDDU ed altri. - Nuove disposizioni in materia di prestazioni economiche di malattia a favore delle persone addette ai servizi domestici e familiari e deducibilità ai fini dell'IRPEF delle retribuzioni loro corrisposte (2966).
- Conversione in legge del decreto-legge 29 settembre 1998, n. 335, recante disposizioni urgenti in materia di lavoro straordinario (3551).

II. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- Norme per la tutela della salute nelle abitazioni e istituzione dell'assicurazione contro gli infortuni domestici (3362) (*Approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione di un disegno di legge di iniziativa governativa e dei disegni di legge di iniziativa dei deputati Cordoni ed altri; Serafini ed altri; Delfino Teresio ed altri*).
- D'ALESSANDRO PRISCO ed altri. - Norme per la sicurezza e prevenzione degli incidenti negli ambienti di civile abitazione (79).
- MANIERI ed altri. - Norme sull'indennità di maternità e sull'indennizzo in caso di infortunio alle casalinghe (125).
- SALVATO e CARCARINO. - Norme per l'assicurazione del lavoro casalingo (207).
- COSTA. - Norme a tutela delle casalinghe per gli infortuni nel lavoro domestico (924).
- FIORILLO. - Norme a tutela del lavoro casalingo per la prevenzione e l'assicurazione contro gli infortuni domestici (2565).

III. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- SMURAGLIA ed altri. - Modifiche alla legge 8 novembre 1991, n. 381 (Disciplina delle cooperative sociali), per favorire il lavoro carcerario (3157).

- MANCONI e PERUZZOTTI. - Norme per favorire il lavoro negli istituti penitenziari (1212).
- SILIQUINI e MULAS - Norme per favorire l'attività lavorativa dei detenuti (3479).

IV. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- SALVATO ed altri. - Modifica all'articolo 13 della legge 27 marzo 1992, n. 257, in materia di pensionamento anticipato dei lavoratori esposti all'amianto (195).
- CURTO. - Norme in materia previdenziale per i lavoratori soggetti a rischio per la salute derivante dall'esposizione all'amianto (2873).
- PELELLA ed altri. - Nuove norme in materia previdenziale per i lavoratori soggetti al rischio per la salute derivante dall'esposizione all'amianto (3100).

V. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- BONATESTA ed altri. - Norme per il nuovo inquadramento degli ispettori del lavoro (1698).
- MUNDI ed altri. - Interpretazione autentica degli articoli 2 e 4, comma 8, della legge 11 luglio 1980, n. 312, relativamente all'inquadramento degli ispettori del lavoro «ex carriera di concetto» (2017).
- MAGGI ed altri. - Norme d'inquadramento per gli ex ispettori del lavoro ai sensi degli articoli 2 e 4, ottavo comma, della legge 11 luglio 1980, n. 312 (2088).
- VERALDI e MONTAGNINO. - Inquadramento degli ex ispettori del lavoro ai sensi degli articoli 2 e 4, ottavo comma, della legge 11 luglio 1980, n. 312 (2121).
- SERENA. - Norme per un nuovo inquadramento degli ispettori del lavoro (2291).

VI. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- CORTIANA ed altri. - Norme per la promozione e l'incentivazione del telelavoro (2305).
 - MANZI ed altri. - Norme per la disciplina, la tutela e lo sviluppo del telelavoro (3123).
 - MULAS ed altri. - Norme sul telelavoro e il suo sviluppo (3189).
 - MELE ed altri. - Norme per lo sviluppo del telelavoro (3489).
-

TERRITORIO, AMBIENTE, BENI AMBIENTALI (13^a)

Giovedì 8 ottobre 1998, ore 14,30

In sede consultiva su atti del Governo

Esame, ai sensi dell'articolo 139-bis del Regolamento, del seguente atto:

- Schema di decreto di definizione delle modalità procedurali per lo sviluppo delle tecnologie pulite alle piccole e medie imprese (n. 348).

In sede consultiva

Esame del disegno di legge:

- Norme per il sostegno ed il rilancio dell'edilizia residenziale pubblica e per interventi in materia di opere a carattere ambientale (3455).

In sede referente

Seguito dell'esame del disegno di legge:

- Finanziamenti e interventi per opere di interesse locale (3456).

**COMMISSIONE PARLAMENTARE D'INCHIESTA
sul ciclo dei rifiuti e sulle attività illecite
ad esso connesse**

Giovedì 8 ottobre 1998, ore 13,30

Esame del documento predisposto dal gruppo di lavoro coordinato dal Vicepresidente deputato Gerardini relativo agli incentivi alle imprese per lo sviluppo sostenibile.

